

# DOCUMENTO DI OFFERTA

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA**

**AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE**

*ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,  
come successivamente modificato e integrato*

**EMITTENTE**



**OFFERENTE**

*Time for Ticket S.r.l.*

**STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

*massime n. 2.302.375 azioni ordinarie di Best Union Company S.p.A.*

**CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO**

*Euro 3,00 per ciascuna azione ordinaria Best Union Company S.p.A.*

**DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATA CON BORSA ITALIANA S.P.A.**

*dalle ore 8:30 dell'8 maggio 2017 alle ore 17:30 del 9 giugno 2017, estremi inclusi (salvo proroghe)*

**DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

*16 giugno 2017 (salvo proroghe)*

**CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE**



**INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**



**GLOBAL INFORMATION AGENT**

**Georgeson**



L'approvazione del Documento di Offerta, avvenuta con delibera Consob n. 19995 del 4 maggio 2017, non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento.

5 maggio 2017

## INDICE

<b>ELENCO DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>PREMESSE .....</b>	<b>13</b>
<b>A AVVERTENZE.....</b>	<b>20</b>
<b>A.1 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL’OFFERTA .....</b>	<b>20</b>
<b>A.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA .....</b>	<b>20</b>
<b>A.3 PARTI CORRELATE .....</b>	<b>21</b>
<b>A.4 PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE .....</b>	<b>22</b>
<b>A.5 OPERAZIONI AD ESITO DELL’OFFERTA.....</b>	<b>22</b>
A.5.1 Fusione.....	22
A.5.2 Operazioni alternative alla fusione.....	23
<b>A.6 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA .....</b>	<b>24</b>
<b>A.7 EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI .....</b>	<b>24</b>
<b>A.8 DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’EVENTUALE RIPRISTINO DEL FLOTTANTE E ALL’OBBLIGO DI ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF .....</b>	<b>24</b>
<b>A.9 DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 111 DEL TUF .....</b>	<b>25</b>
<b>A.10 EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE .....</b>	<b>26</b>
<b>A.11 POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE TRA SOGGETTI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE .....</b>	<b>27</b>
<b>A.12 POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI PER I POSSESSORI DI AZIONI .....</b>	<b>28</b>
<b>A.13 PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....</b>	<b>31</b>
<b>A.13 COMUNICATO DELL’EMITTENTE.....</b>	<b>31</b>
<b>A.14 APPLICABILITÀ DELL’ART. 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF .....</b>	<b>31</b>
<b>B SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’OPERAZIONE.....</b>	<b>32</b>
<b>B.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OFFERENTE.....</b>	<b>32</b>
B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale.....	32
B.1.2 Costituzione e durata.....	32
B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente .....	32
B.1.4 Capitale sociale .....	32
B.1.5 Azionisti e patti parasociali.....	32

B.1.6	Organi sociali .....	36
B.1.7	Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all’Offerente.....	38
B.1.8	Attività del gruppo cui fa capo l’Offerente .....	38
B.1.9	Principi contabili dell’Offerente.....	38
B.1.10	Situazione patrimoniale e conto economico dell’Offerente .....	39
B.1.11	Andamento recente dell’Offerente .....	39
<b>B.2</b>	<b>SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA.....</b>	<b>40</b>
B.2.1	Denominazione, forma giuridica e sede sociale.....	40
B.2.2	Capitale sociale .....	40
B.2.3	Soci Rilevanti.....	41
B.2.4	Organi sociali e società di revisione.....	43
B.2.5	Andamento recente e prospettive .....	45
<b>B.3</b>	<b>PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO .....</b>	<b>63</b>
<b>B.4</b>	<b>INTERMEDIARI.....</b>	<b>64</b>
<b>B.5</b>	<b>GLOBAL INFORMATION AGENT .....</b>	<b>64</b>
<b>C</b>	<b>CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA.....</b>	<b>65</b>
<b>C.1</b>	<b>CATEGORIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ.....</b>	<b>65</b>
<b>C.2</b>	<b>AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>65</b>
<b>D</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA.....</b>	<b>66</b>
<b>D.1</b>	<b>NUMERO E CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL’EMITTENTE E POSSEDUTI DALL’OFFERENTE E DALLE PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO, CON LA SPECIFICAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO E DEL DIRITTO DI VOTO.....</b>	<b>66</b>
<b>D.2</b>	<b>CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO, OVVERO ULTERIORI IMPEGNI SUI MEDESIMI STRUMENTI.....</b>	<b>66</b>
<b>E</b>	<b>CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE .....</b>	<b>67</b>
<b>E.1</b>	<b>INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE .....</b>	<b>67</b>
<b>E.2</b>	<b>CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA .....</b>	<b>67</b>
<b>E.3</b>	<b>CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL’EMITTENTE ...</b>	<b>68</b>

<b>E.4</b>	<b>MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DEI PREZZI UFFICIALI REGISTRATI DALLE AZIONI DELL’EMITTENTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI IL LANCIO DELL’OFFERTA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ANDAMENTO .....</b>	<b>71</b>
<b>E.5</b>	<b>INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI DELL’EMITTENTE IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL’ULTIMO ESERCIZIO E NELL’ESERCIZIO IN CORSO.....</b>	<b>73</b>
<b>E.6</b>	<b>INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL’OFFERENTE ED I SOGGETTI CHE CON LO STESSO AGISCONO DI CONCERTO, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SULLE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA, CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ACQUISTATI E VENDUTI .....</b>	<b>73</b>
<b>F</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI .....</b>	<b>74</b>
<b>F.1</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI PER L’ADESIONE ALL’OFFERTA.....</b>	<b>74</b>
F.1.1	Periodo di Adesione .....	74
F.1.2	Condizioni di efficacia .....	74
F.1.3	Modalità e termini di adesione.....	75
<b>F.2</b>	<b>TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI LE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL’OFFERTA .....</b>	<b>76</b>
<b>F.3</b>	<b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ANDAMENTO E AL RISULTATO DELL’OFFERTA.....</b>	<b>76</b>
<b>F.4</b>	<b>MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L’OFFERTA .....</b>	<b>77</b>
<b>F.5</b>	<b>DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....</b>	<b>77</b>
<b>F.6</b>	<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....</b>	<b>78</b>
<b>F.7</b>	<b>INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L’OFFERENTE ED I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL’EMITTENTE NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE.....</b>	<b>78</b>
<b>F.8</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI INEFFICACIA DELL’OFFERTA E/O DI RIPARTO .....</b>	<b>78</b>
<b>G</b>	<b>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE.....</b>	<b>79</b>
<b>G.1</b>	<b>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO RELATIVE ALL’OPERAZIONE .....</b>	<b>79</b>
G.1.1	Modalità di finanziamento dell’acquisizione della Partecipazione Oggetto di Conferimento .....	79
G.1.2	Modalità di finanziamento dell’Offerta.....	79
G.1.3	Garanzie di esatto adempimento .....	81

<b>G.2</b>	<b>MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E PROGRAMMI ELABORATI IN RELAZIONE ALL'EMITTENTE .....</b>	<b>82</b>
G.2.1	Motivazioni dell'Offerta .....	82
G.2.2	Programmi relativi alla gestione delle attività.....	82
G.2.3	Investimenti futuri e fonti di finanziamento.....	83
G.2.4	Operazioni ad esito dell'Offerta.....	83
G.2.5	La riorganizzazione industriale prevista .....	84
G.2.6	Modifiche previste nella composizione degli organi sociali .....	84
G.2.7	Modifiche dello statuto sociale .....	85
<b>G.3</b>	<b>RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE .....</b>	<b>85</b>
<b>H</b>	<b>EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE .....</b>	<b>87</b>
H.1	DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATI ESEGUITI O DELIBERATI NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE .....	87
H.2	ACCORDI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE .....	87
<b>I</b>	<b>COMPENSI AGLI INTERMEDIARI .....</b>	<b>88</b>
<b>J</b>	<b>IPOTESI DI RIPARTO .....</b>	<b>89</b>
<b>K</b>	<b>APPENDICI.....</b>	<b>90</b>
K.1	INFORMAZIONI ESSENZIALI EX ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE .....	90
K.2	COMUNICATO DELL'EMITTENTE.....	103
<b>L</b>	<b>DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI .....</b>	<b>153</b>
L.1	DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE .....	153
L.2	DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	153
	<b>DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>154</b>

## ELENCO DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riporta qui di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate nel presente Documento di Offerta. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

<b>Accordo di Investimento</b>	L'accordo denominato " <i>Investment Agreement</i> " sottoscritto originariamente dai Soci e da Bravo in data 28 dicembre 2016, come successivamente modificato, di cui è stata data notizia al mercato in pari data.
<b>Altri Paesi</b>	Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché qualsiasi altro Paese (ad esclusione dell'Italia) in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente.
<b>Autorità Antitrust Tedesca</b>	L'autorità <i>antitrust</i> tedesca ( <i>Bundeskartellamt</i> ).
<b>Azioni</b>	Le massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union del valore nominale unitario di Euro 0,50, corrispondenti alla Data del Documento di Offerta al 24,622% del capitale sociale dell'Emittente, oggetto dell'Offerta.
<b>Banca Akros</b>	Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, viale Eginardo n. 29, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 03064920154.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.
<b>Bravo</b>	Bravo Capital S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 188971.
<b>Cash Confirmation Letter</b>	La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell'art. 37- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, consistente in una lettera rilasciata da parte di Banca Akros, ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, quest'ultima ha confermato l'avvenuto deposito dei Fondi Vincolati e il conferimento alla stessa da parte dell'Offerente delle Istruzioni Irrevocabili.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, vigente alla Data del Documento di Offerta.
<b>Comunicato dell'Emittente</b>	Il comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 3 maggio 2017 e allegato al Documento di Offerta quale Appendice K.2.

<b>Comunicato sui Risultati dell’Offerta</b>	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell’Offerta, che sarà pubblicato, a cura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento.
<b>Comunicato sui Risultati dell’Offerta all’Esito della Riapertura dei Termini</b>	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell’Offerta all’esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, che sarà pubblicato, a cura dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini.
<b>Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta</b>	Il comunicato relativo ai risultati provvisori dell’Offerta, che sarà pubblicato, a cura dell’Offerente, entro la sera dell’ultimo giorno del Periodo di Adesione o comunque entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.
<b>Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta all’Esito della Riapertura dei Termini</b>	Il comunicato relativo ai risultati provvisori dell’Offerta all’esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, che sarà pubblicato, a cura dell’Offerente, entro la sera dell’ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o comunque entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di Riapertura dei Termini.
<b>Comunicazione dell’Offerente</b>	La comunicazione dell’Offerente prevista dagli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 4 aprile 2017.
<b>Conferimento</b>	Il conferimento in natura in Ticket Holding da parte dei Soci alla Data del Closing, in esecuzione dell’Accordo di Investimento, della Partecipazione Oggetto di Conferimento sulla base di una valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell’Emittente pari ad Euro 3,00.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3.
<b>Conto Vincolato</b>	Il conto corrente vincolato aperto dall’Offerente presso Banca Akros ove sono depositati i mezzi propri dell’Offerente per un importo complessivo pari ad Euro 7.030.000,00, vincolati in conformità alle Istruzioni Irrevocabili al pagamento (i) dell’Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell’Offerta nonché (iii), di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell’Offerta, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
<b>Corrispettivo dell’Offerta o Corrispettivo</b>	Il corrispettivo offerto dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta, pari ad Euro 3,00 per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente.

<b>Costi dell’Offerta</b>	Massimi Euro 1 milione, relativi ai costi e alle spese da sostenersi complessivamente da parte dell’Offerente in relazione all’Offerta (quali, a titolo esemplificativo, spese di consulenza e commissioni di intermediazione).
<b>Data del Closing</b>	4 aprile 2017, la data del <i>closing</i> relativo all’Accordo di Investimento.
<b>Data del Documento di Offerta</b>	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
<b>Data di Pagamento</b>	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento a favore dell’Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in adesione all’Offerta, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e quindi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 16 giugno 2017.
<b>Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini</b>	La data in cui, in caso di Riapertura dei Termini, sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il giorno 30 giugno 2017.
<b>Data di Riferimento</b>	L’ultimo giorno di borsa aperta prima della Data di Sottoscrizione, ossia il 27 dicembre 2016.
<b>Data di Sottoscrizione</b>	Il 28 dicembre 2016, data di sottoscrizione dell’Accordo di Investimento, oggetto di comunicato stampa al mercato in pari data.
<b>Diritto di Acquisto</b>	Il diritto dell’Offerente di acquistare le residue Azioni in circolazione, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) e/o dell’esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall’Emittente saranno computate nella partecipazione dell’Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell’Emittente (denominatore).
<b>Documento di Offerta</b>	Il presente documento di offerta, redatto ai sensi dell’art. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti.

<b>Emittente o Best Union</b>	Best Union Company S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via Antonio Canova nn. 16/20, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, 02011381205, avente le proprie azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario.
<b>Esborso Massimo Complessivo</b>	Il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, pari a Euro 6.907.125,00 calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni oggetto di Offerta alla Data del Documento di Offerta siano portate in adesione all’Offerta. Tale controvalore potrà eventualmente diminuire nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni effettuati, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell’Obbligo di Acquisto <i>ex art. 108</i> , comma 2, del TUF, al di fuori dell’Offerta, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
<b>Finanziamento Investitore</b>	Il finanziamento soci messo a disposizione di Ticket Holding da parte dell’Investitore, di importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00.
<b>Finanziamento Ticket Holding</b>	Il finanziamento soci messo a disposizione dell’Offerente da parte di Ticket Holding, di importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00.
<b>Fondi Vincolati</b>	Euro 7.030.000,00 depositati sul Conto Vincolato e vincolati, in conformità alle Istruzioni Irrevocabili, a servizio del pagamento (i) dell’Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell’Offerta nonché (iii), di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell’Obbligo di Acquisto <i>ex art. 108</i> , comma 2, del TUF, al di fuori dell’Offerta, dall’Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
<b>Girefin</b>	GIREFIN S.p.A, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga n. 2, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00742200355.
<b>Global Information Agent</b>	Georgeson S.r.l., con sede legale a Roma, via Emilia n. 88.
<b>Gruppo</b>	L’Emittente e le società da quest’ultima direttamente e/o indirettamente controllate.
<b>Intermediari Depositari</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (quali, a titolo esemplificativo, banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio) che potranno raccogliere e far pervenire le adesioni dei titolari delle Azioni oggetto dell’Offerta aderenti all’Offerta presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

<b>Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni</b>	Banca Akros.
<b>Investitore o Luxempart Capital Partners</b>	Luxempart Capital Partners SICAR S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, società che è stata designata da Bravo ai sensi dell'art. 1401 c.c. ad assumere i diritti e gli obblighi previsti dall'Accordo di Investimento in capo a Bravo.
<b>Istruzioni Irrevocabili</b>	Le istruzioni irrevocabili conferite dall'Offerente a Banca Akros ad utilizzare i Fondi Vincolati per il pagamento (i) dell'Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta nonché (iii), di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
<b>LM</b>	Il sig. Luca Montebugnoli, nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E.
<b>Luxempart</b>	Luxempart S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846.
<b>Mercato Telematico Azionario o MTA</b>	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.

- Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF** L'obbligo dell'Offerente di acquistare le residue Azioni da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, qualora l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) e/o dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva nell'Emittente almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente stesso. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
- Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF** L'obbligo dell'Offerente di acquistare, da chi ne faccia richiesta, le Azioni non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF qualora, a seguito dell'Offerta stessa, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini), una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
- Offerente o Time for Ticket** Time for Ticket S.r.l., società di diritto italiano, con sede in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03611171202.
- Offerta** L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni dell'Emittente, promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, descritta nel Documento di Offerta.
- P4P** P4P International S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161.

<b>Parere degli Amministratori Indipendenti</b>	Il parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del Corrispettivo dell’Offerta redatto a cura degli amministratori indipendenti dell’Emittente che non siano parti correlate dell’Offerente ai sensi dell’art. 39- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
<b>Partecipazione Oggetto di Conferimento</b>	Le n. 7.048.549 azioni ordinarie Best Union, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, oggetto di Conferimento.
<b>Patto Parasociale</b>	Il patto parasociale denominato “ <i>Shareholders’ Agreement</i> ” sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra i Soci e l’Investitore, le cui informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito <i>internet</i> dell’Emittente ( <a href="http://www.bestunion.it">www.bestunion.it</a> ) sono riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.
<b>Periodo di Adesione</b>	Il periodo, concordato con Borsa Italiana, compreso tra le ore 8:30 dell’8 maggio 2017 e le ore 17:30 del 9 giugno 2017, estremi inclusi, in cui sarà possibile aderire all’Offerta, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.
<b>Persone che Agiscono di Concerto</b>	Collettivamente, le persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101- <i>bis</i> comma 4- <i>bis</i> , e 109 del TUF, e cioè: LM, P4P, Girefin, l’Investitore e Ticket Holding, come meglio specificato al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
<b>Procedura Congiunta</b>	La procedura congiunta per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto <i>ex art.</i> 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del Diritto di Acquisto, da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell’art. 50- <i>quinquies</i> , comma 1, del Regolamento Emittenti.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Documento di Offerta.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Parti Correlate</b>	Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Riapertura dei Termini</b>	L’eventuale riapertura del Periodo di Adesione per cinque giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.

<b>Scheda di Adesione</b>	Il modello di scheda di adesione che potrà essere utilizzato per aderire all'Offerta da parte dei titolari delle Azioni.
<b>Soci</b>	Collettivamente, LM, P4P e Girefin.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
<b>Ticket Holding</b>	Ticket Holding S.à r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507.

## PREMESSE

Le seguenti “Premesse” descrivono sinteticamente la struttura e i presupposti giuridici dell’operazione (l’**“Operazione”**) oggetto del presente documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**).

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell’Operazione, si raccomanda un’attenta lettura della Sezione A “Avvertenze” e, comunque, dell’intero Documento di Offerta.

### 1. Caratteristiche dell’Offerta

L’Operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’**“Offerta”**), promossa da Time for Ticket S.r.l. (l’**“Offerente”** o **“Time for Ticket”**) – ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **“Testo Unico della Finanza”** o **“TUF”**), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**) – avente ad oggetto massime n. 2.302.375 azioni ordinarie (le **“Azioni”**), rappresentative del 24,622% del capitale sociale, di Best Union Company S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Best Union”**), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (il **“Mercato Telematico Azionario”** o **“MTA”**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**). Per ulteriori dettagli in merito alle Azioni oggetto dell’Offerta si veda la Sezione C, Paragrafo C.1, del Documento di Offerta.

L’Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione all’Offerta (il **“Corrispettivo dell’Offerta”** o **“Corrispettivo”**). Il Corrispettivo dell’Offerta è stato fissato conformemente a quanto disposto dall’art. 106 del TUF ed è pari alla valorizzazione unitaria di Euro 3,00 riconosciuta alle azioni dell’Emittente in sede di Conferimento. Per ulteriori dettagli in merito al Corrispettivo dell’Offerta si veda la Sezione E del Documento di Offerta.

In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 3,00 e del numero di Azioni oggetto di Offerta alla Data del Documento di Offerta è pari a Euro 6.907.125,00 (l’**“Esborso Massimo Complessivo”**). Per ulteriori dettagli, anche in merito alle modalità di finanziamento dell’Offerta, si rinvia alla Sezione E, Paragrafo E.1, e alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta.

L’Offerta è stata annunciata nei comunicati diffusi al mercato, rispettivamente, in data 28 dicembre 2016 e in data 4 aprile 2017; in particolare, con tali comunicati sono stati, tra l’altro, resi noti (i) la sottoscrizione dell’Accordo di Investimento, (ii) la sottoscrizione del Patto Parasociale, (iii) il perfezionamento del conferimento in natura in Ticket Holding della Partecipazione Oggetto di Conferimento in esecuzione dell’Accordo di Investimento nonché (iv) il successivo versamento in denaro dell’Investitore in Ticket Holding, a liberazione dell’aumento di capitale allo stesso riservato, in esecuzione dell’Accordo di Investimento e (v) la concessione da parte dell’Investitore a Ticket Holding di un finanziamento soci convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding.

Per una descrizione delle motivazioni dell’Offerta e dei programmi futuri dell’Offerente relativi all’Emittente si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta,

L'Offerta non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta, a tutti gli azionisti dell'Emittente, indistintamente e a parità di condizioni.

L'Offerente è Time for Ticket S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna 03611171202. Il capitale sociale dell'Offerente è pari a Euro 10.000,00.

L'Offerente è stata costituita in data 21 marzo 2017 allo scopo di promuovere l'Offerta, quale soggetto a ciò designato ai sensi dell'Accordo di Investimento.

Per una descrizione della catena partecipativa e di controllo dell'Offerente si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.1, del Documento di Offerta.

## **2. Presupposti giuridici dell'Offerta**

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione di alcune operazioni contemplate nell'Accordo di Investimento sottoscritto originariamente dai Soci e da Bravo, oggetto di comunicato stampa diffuso al mercato in data 28 dicembre 2016 e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

L'Accordo di Investimento prevedeva sinteticamente:

- (a) la costituzione, da parte dei Soci, di Ticket Holding e la successiva costituzione al fine di promuovere l'Offerta, da parte di quest'ultima, dell'Offerente, interamente controllata da Ticket Holding;
- (b) il trasferimento a Ticket Holding, mediante conferimento in natura, a liberazione di un aumento di capitale sociale, di (i) n. 2.928.458 azioni ordinarie Best Union da parte di LM, (ii) n. 2.742.055 azioni ordinarie Best Union da parte di P4P e (iii) n. 1.378.036 azioni ordinarie Best Union da parte di Girefin e, così, per complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale di Best Union;
- (c) un aumento di capitale di Ticket Holding riservato a Bravo, fino a un massimo di Euro 8.000.000,00, da utilizzarsi, *inter alia*, per il perfezionamento dell'Offerta di cui al punto (d) che segue e, se del caso, delle procedure di cui ai punti (e) e (f) che seguono, nonché la sottoscrizione tra i Soci e l'Investitore alla Data del Closing del Patto Parasociale (come *infra* definito);
- (d) la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Best Union, con esclusione delle azioni già detenute;
- (e) nell'ipotesi in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con esso, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) vengano a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale di Best Union, l'Offerente non ricostituirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare da chi ne faccia richiesta le azioni ordinarie Best Union non apportate all'Offerta ai sensi

dell'art. 108, comma 2, del TUF con l'obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie Best Union;

- (f) nell'ipotesi in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con esso, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, vengano a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale di Best Union, l'Offerente eserciterà il diritto di acquistare le azioni ordinarie Best Union non apportate all'Offerta ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF; e
- (g) a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), (i) l'eventuale fusione dell'Offerente nell'Emittente o viceversa e, eventualmente, dell'Offerente in Ticket Holding ovvero, alternativamente, (ii) la vendita da parte dell'Offerente a Ticket Holding della totalità delle azioni dell'Emittente detenute dall'Offerente in conseguenza del perfezionamento dell'Offerta e, eventualmente, delle procedure di cui ai punti (e) e (f) che precedono e la conseguente liquidazione volontaria dell'Offerente, ovvero (iii) qualsiasi altra operazione che i Soci e Bravo dovessero ritenere più opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente;

(tutte le operazioni sopra descritte alle lettere da (a) a (g), nel complesso, l'“**Operazione**”).

In data 4 aprile 2017 (la “**Data del Closing**”), in esecuzione dell'Accordo di Investimento, sono state eseguite le seguenti operazioni:

- (a) la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale in natura di Ticket Holding mediante i conferimenti (nel complesso, il “**Conferimento**”) di (i) n. 2.928.458 azioni ordinarie di Best Union, pari al 31,317% del capitale sociale della stessa, da parte di LM, (ii) n. 2.742.055 azioni ordinarie di Best Union, pari al 29,324% del capitale sociale della stessa, da parte di P4P e (iii) n. 1.378.036 azioni ordinarie di Best Union, pari al 14,737% del capitale sociale della stessa, da parte di Girefin e, così, per complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale di Best Union (la “**Partecipazione Oggetto di Conferimento**”), sulla base di una valutazione unitaria delle azioni di Best Union oggetto del Conferimento pari ad Euro 3,00;
- (b) la sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale in denaro di Ticket Holding dell'importo di Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da parte di Luxempart Capital Partners SICAR S.A. (“**Luxempart Capital Partners**” o l'“**Investitore**”), società designata da Bravo ai sensi dell'art. 1401 c.c. ad assumere i diritti e gli obblighi previsti dall'Accordo di Investimento in capo a Bravo. Il predetto aumento di capitale è avvenuto sulla base di una valutazione *pre-money* di Ticket Holding determinata valorizzando ciascuna azione di Best Union posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00;
- (c) la concessione da parte di Luxempart Capital Partners a Ticket Holding di un finanziamento soci dell'importo di Euro 3.500.000,00 convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding dopo il perfezionamento dell'Offerta. Il predetto diritto di conversione di tale finanziamento prevede

una valutazione *pre-money* di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione di Best Union posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00;

- (d) la sottoscrizione di un patto parasociale tra i Soci e l'Investitore (il "**Patto Parasociale**") - allegato in una prima bozza all'Accordo di Investimento - avente ad oggetto la disciplina dei rispettivi diritti e obblighi in relazione alla *corporate governance* di Ticket Holding, Time for Ticket, Best Union e delle controllate della stessa, nonché taluni meccanismi relativi alla dismissione in futuro delle partecipazioni detenute in Ticket Holding e/o Best Union. Per maggiori informazioni in merito al Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.

Come descritto nel sopra citato comunicato stampa diffuso in data 28 dicembre 2016, l'esecuzione dell'Operazione era subordinata all'avveramento, al più tardi entro il termine del 31 luglio 2017, di alcune condizioni sospensive (le "**Condizioni Sospensive**") che alla Data del Closing risultano verificate, non applicabili o rinunciate. In particolare, in data 27 marzo 2017 l'Autorità Antitrust Tedesca ha rilasciato il proprio nulla-osta all'Operazione. Con riferimento alla Condizione Sospensiva relativa alla conferma da parte di Consob circa la promozione dell'Offerta ad un prezzo di offerta per azione pari a Euro 3,00, si rappresenta che i Soci e l'Investitore hanno ritenuto detta Condizione Sospensiva non applicabile in considerazione delle caratteristiche dell'operazione che, a loro giudizio, non hanno fatto emergere profili rilevanti ai fini della presentazione di un formale quesito a Consob. Infine, la condizione relativa all'impegno da parte di uno più istituti di credito a rilasciare, entro la Data del Closing, una lettera di garanzia per il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (come *infra* definito) tramite un finanziamento *bridge* del corrispondente importo è stata rinunciata dai Soci e dall'Investitore. Le altre Condizioni Sospensive si sono avverate.

In considerazione del fatto che Ticket Holding, ad esito delle operazioni sopra descritte, è venuta a detenere complessive n. 7.048.549 azioni dell'Emittente, pari al 75,378% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data del Closing si sono quindi verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Ticket Holding, nonché a LM, P4P, Girefin e l'Investitore in quanto aderenti al Patto Parasociale, dell'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; obbligo che sarà adempiuto dall'Offerente quale soggetto designato ai sensi dell'Accordo di Investimento. L'Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, sarà inoltre il soggetto tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 2, del TUF o Obbligo di Acquisto *ex* articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

Alla luce di quanto precede, alla Data del Closing, l'Offerente ha diffuso, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, la comunicazione relativa al verificarsi dei presupposti giuridici per la promozione dell'Offerta (la "**Comunicazione dell'Offerente**").

### **3. Mercato sul quale è promossa l'Offerta**

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

#### **4. Tabella dei principali avvenimenti relativi all'Offerta**

Per una migliore comprensione dell'Operazione nell'ambito della quale è promossa l'Offerta, si indicano nella seguente tabella, in forma riassuntiva e in ordine cronologico, i principali avvenimenti relativi alla predetta Operazione e all'Offerta.

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Modalità di comunicazione al mercato</b>
Sottoscrizione dell'Accordo di Investimento.	28 dicembre 2016.	Comunicato stampa al mercato.
Comunicazione alla Consob delle pattuizioni di natura parasociale contenute nell'Accordo di Investimento, pubblicazione del relativo estratto su quotidiano e delle relative informazioni essenziali sul sito <i>internet</i> <a href="http://www.bestunion.it">www.bestunion.it</a> e successivi aggiornamenti, nonché deposito presso il competente Registro delle Imprese.	30 dicembre 2016 - 6 aprile 2017.	Comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF e relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Modalità di comunicazione al mercato</b>
Costituzione dell'Offerente	21 marzo 2017.	-
Rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust Tedesca	27 marzo 2017.	-
Perfezionamento del Conferimento, con conseguente sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta. Comunicazione dell'Offerente.	4 aprile 2017.	Comunicato stampa al mercato. Comunicazione dell'Offerente ai sensi degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti.
Presentazione del Documento di Offerta a Consob ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF.	19 aprile 2017.	Comunicato dell'Offerente ai sensi degli artt. 102, comma 3, del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti.
Approvazione da parte degli amministratori indipendenti dell'Emittente, che non siano parti correlate dell'Offerente, del Parere degli Amministratori Indipendenti.	2 maggio 2017.	-
Approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente del Comunicato dell'Emittente.	3 maggio 2017.	Comunicato dell'Emittente ai sensi degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti.
Approvazione del Documento di Offerta da parte di Consob.	4 maggio 2017.	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Emittenti.
Pubblicazione del Documento di Offerta e del Comunicato dell'Emittente (comprensivo del Parere degli Amministratori Indipendenti e del parere dell'esperto indipendente di cui all'art. 39-bis del Regolamento Emittenti).	5 maggio 2017.	Comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti. Diffusione del Documento di Offerta ai sensi degli articoli 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti
Inizio del Periodo di Adesione.	8 maggio 2017.	-
Eventuale comunicazione in merito al superamento delle soglie rilevanti preclusive ai fini della Riapertura dei Termini.	Almeno 5 giorni di borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione.	Comunicato ai sensi dell'art.40-bis, comma 1, lett. b), n. 2 del Regolamento Emittenti.
Fine del Periodo di Adesione.	9 giugno 2017 (salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile).	-
Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta.	Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione o comunque entro le ore 7:59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.	Comunicato stampa al mercato.
Comunicazione (i) dei risultati definitivi dell'Offerta, (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini, e (iii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.	Prima della Data di Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 15 giugno 2017.	Pubblicazione del comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione.	Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 16 giugno 2017.	-

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Modalità di comunicazione al mercato</b>
Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini.	19 giugno 2017 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).	-
Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.	23 giugno 2017 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).	-
Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta.	Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta o comunque entro le ore 7:59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta.	Comunicato stampa al mercato.
Comunicazione (i) dei risultati complessivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini, e (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.	Prima della Data di Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione durante il periodo di Riapertura dei Termini, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 29 giugno 2017.	Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini.	Il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 30 giugno 2017.	-
In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulla tempistica della revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione.	A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.
In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla tempistica della revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione.	A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.

*Nota: tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'art. 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet dell'Emittente (www.bestunion.it).*

## A AVVERTENZE

### A.1 Condizioni di efficacia dell’Offerta

L’Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.1.2, del Documento di Offerta.

### A.2 Informazioni relative al finanziamento dell’Offerta

L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Offerta (inclusi i Costi dell’Offerta) facendo ricorso a mezzi propri e, in particolare, a un finanziamento soci messo a disposizione da Ticket Holding per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, da erogarsi in una o più *tranches* (il “**Finanziamento Ticket Holding**”). Ai fini dell’erogazione del predetto finanziamento soci, Ticket Holding (i) ha utilizzato le risorse derivanti dall’aumento di capitale sottoscritto e liberato alla Data del Closing, per un importo pari ad Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, nonché (ii) fatto ricorso, per l’importo residuo, a un finanziamento soci concesso dall’Investitore per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00, convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding ad esito del perfezionamento dell’Offerta (il “**Finanziamento Investitore**”) nei limiti di quanto *infra* precisato. Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione *pre-money* di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell’Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00.

#### *Finanziamento Investitore*

I principali termini e condizioni di tale finanziamento sono riportati in sintesi nella tabella che segue:

<b>DATA DI RIMBORSO FINALE</b>	La data che cade 60 giorni lavorativi dopo il perfezionamento dell’Offerta.
<b>SCOPO DELLA LINEA DI CREDITO</b>	La linea di credito sarà utilizzata per: (i) l’acquisto delle azioni dell’Emittente in connessione (a) all’Offerta, (b) all’Obbligo di Acquisto <i>ex art.</i> 108, comma 2, del TUF, all’Obbligo di Acquisto <i>ex art.</i> 108, comma 1 del TUF e all’esercizio del Diritto di Acquisto; (ii) l’eventuale acquisto di azioni dell’Emittente sul mercato o da terzi; e (iii) il pagamento dei costi e delle spese connessi all’Operazione.
<b>MODALITÀ DI RIMBORSO</b>	I crediti derivanti in capo all’Investitore a fronte della concessione del finanziamento e corrispondenti all’ammontare utilizzato per gli scopi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra indicati saranno utilizzati dall’Investitore per sottoscrivere e liberare l’aumento di capitale di Ticket Holding riservato all’Investitore e approvato dai competenti organi alla Data del Closing (il “ <b>Finanziamento Convertito in Equity</b> ”); la porzione di finanziamento non utilizzata, al netto quindi del Finanziamento Convertito in Equity, sarà rimborsata all’Investitore entro e non oltre la data di rimborso finale di cui sopra, maggiorata degli interessi di cui <i>infra</i> . Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione <i>pre-money</i> di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell’Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00.
<b>INTERESSI</b>	Gli interessi matureranno esclusivamente sulla porzione di finanziamento al netto del Finanziamento Convertito in Equity, a un tasso pari al 7% <i>per annum</i> .

## Finanziamento Ticket Holding

I principali termini e condizioni di tale finanziamento sono riportati in sintesi nella tabella che segue:

<b>DATA DI RIMBORSO FINALE</b>	La data che cade 50 giorni lavorativi dopo il perfezionamento dell'Offerta.
<b>SCOPO DELLA LINEA DI CREDITO</b>	La linea di credito sarà utilizzata per: (i) l'acquisto delle azioni dell'Emittente in connessione (a) all'Offerta, (b) all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1 del TUF e all'esercizio del Diritto di Acquisto; (ii) l'eventuale acquisto di azioni dell'Emittente sul mercato o da terzi; e (iii) il pagamento dei costi e delle spese connessi all'Operazione.
<b>MODALITÀ DI RIMBORSO</b>	Rimborso per intero alla data di rimborso finale sopra indicata, restando inteso che la porzione della linea di credito utilizzata per gli scopi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra sarà integralmente convertita in capitale sociale dell'Offerente e solo l'eventuale parte residua sarà rimborsata.
<b>INTERESSI</b>	Finanziamento infruttifero.

Per maggiori informazioni relative alle modalità con cui l'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Offerta (inclusi i Costi dell'Offerta) e relative ai suddetti finanziamenti, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta.

### A.3 Parti Correlate

Si segnala che, ai sensi di legge e in particolare del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "**Regolamento Parti Correlate**"), Ticket Holding è divenuta parte correlata dell'Emittente alla Data del Closing, in quanto, per effetto del perfezionamento del Conferimento, ha acquisito una partecipazione di controllo del capitale sociale di Best Union, pari al 75,378%.

L'Offerente è parte correlata dell'Emittente in quanto soggetta a comune controllo da parte di Ticket Holding.

Quanto ai soci rilevanti, diretti e indiretti, di Ticket Holding alla Data del Documento di Offerta, sono da considerarsi parti correlate dell'Emittente, ai sensi del Regolamento Parti Correlate, in quanto detentori congiuntamente, per il tramite di Ticket Holding, di una partecipazione di controllo nel capitale sociale dell'Emittente: LM, P4P (società interamente detenuta dal sig. Giuseppe Camillo Pilenga), Girefin (società interamente detenuta dal Trust Landi il cui *trustee* è il sig. Stefano Landi e i cui beneficiari sono membri della famiglia Landi) e l'Investitore (società interamente detenuta da Luxempart). LM, P4P, Girefin e l'Investitore sono inoltre aderenti al Patto Parasociale.

Si segnala inoltre che alla Data del Documento di Offerta:

- LM, che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di Amministratore della stessa;
- il sig. Giuseppe Camillo Pilenga, che ricopre la carica di Amministratore non esecutivo dell'Emittente, detiene l'intero capitale sociale di P4P che detiene a sua volta una partecipazione pari al 32,079% del capitale sociale di Ticket Holding, e ricopre la carica di Amministratore di Ticket Holding;

- il sig. Stefano Landi, che ricopre la carica di Amministratore non esecutivo dell'Emittente, è il *trustee* del Trust Landi che detiene l'intero capitale sociale di Girefin, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 16,122% del capitale sociale di Ticket Holding, società nella quale il sig. Stefano Landi ricopre la carica di Amministratore.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione B, Paragrafi B.1.5 e B.1.6 del Documento di Offerta.

#### **A.4 Programmi futuri dell'Offerente relativamente all'Emittente**

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione di alcune operazioni contemplate nell'Accordo di Investimento e, in particolare, al perfezionamento del Conferimento.

Con l'operazione articolata nell'Accordo di Investimento e la conseguente promozione dell'Offerta, i Soci e l'Investitore si propongono di realizzare un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che possa attuarsi sia per linee interne che mediante l'acquisizione di società operanti nel medesimo settore di *business*, nonché in mercati complementari a quello ove il Gruppo opera, fermo restando che sarà Ticket Holding la società destinata a realizzare tali acquisizioni. Nel contesto di questo progetto, è previsto che venga meno la centralità di Best Union nell'ambito del Gruppo a favore di Ticket Holding, destinata a diventare il centro decisionale delle strategie del Gruppo e società detentrica delle partecipazioni societarie nelle varie società operative.

Al fine di poter meglio realizzare il suddetto progetto, l'Offerta ha come obiettivo il *delisting* dell'Emittente. Tuttavia, si precisa che l'esito dell'Offerta non è destinato a condizionare l'implementazione del citato progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che sarà realizzato anche in caso di mancato raggiungimento del *delisting*.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2, del Documento di Offerta.

#### **A.5 Operazioni ad esito dell'Offerta**

##### *A.5.1 Fusione*

I Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding.

Con riferimento all'eventuale fusione si precisa quanto di seguito riportato.

*Fusione dell'Emittente nell'Offerente in assenza di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), le azioni dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente spetterebbe il diritto di recesso ex articolo 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Pertanto, a seguito della fusione, gli azionisti che decidessero di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Tuttavia, per l'ipotesi in cui il corrispettivo per il recesso spettante agli azionisti dell'Emittente fosse superiore al Corrispettivo dell'Offerta, il Patto Parasociale prevede che l'Emittente non sia fusa con l'Offerente. In tale ipotesi l'Emittente rimarrà quotata e Ticket Holding e l'Offerente potranno essere fuse mediante incorporazione dell'Offerente in Ticket Holding.

*Fusione dell'Offerente nell'Emittente dopo la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), le azioni dell'Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana, e si procedesse alla fusione dell'Offerente nell'Emittente, agli azionisti dell'Emittente - che residuassero nell'azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente - che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione, non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa.

*A.5.2 Operazioni alternative alla fusione*

I Soci e l'Investitore, a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) e in alternativa alle operazioni di fusione descritte al Paragrafo A.5.1 che precede, si riservano, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento una delle seguenti operazioni ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma descritto nel Paragrafo G.2 e/o al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente: (i) in caso di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, la vendita, da parte dell'Offerente a Ticket Holding, delle azioni dell'Emittente detenute a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto),

e conseguente liquidazione volontaria dell'Offerente; ovvero (ii) sia in caso di revoca che di non revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l'Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo A.5.

Per ulteriori informazioni in merito alle ulteriori operazioni di riorganizzazione ipotizzate all'esito dell'Offerta in relazione all'Emittente, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.5, del Documento di Offerta.

#### **A.6 Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell'Offerta**

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza di informazione, si ricorda che l'Accordo di Investimento era sospensivamente condizionato, tra l'altro, all'approvazione da parte delle competenti autorità garanti della concorrenza e del mercato. A tale riguardo si segnala che l'Autorità Antitrust Tedesca ha rilasciato il proprio nulla-osta in data 27 marzo 2017.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione C, Paragrafo C.2, del Documento di Offerta.

#### **A.7 Eventuale Riapertura dei Termini**

Ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dell'Offerta dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta – e precisamente (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017 – qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il “**Comunicato sui Risultati dell'Offerta**”), comunichi di avere acquistato almeno la metà dei titoli oggetto dell'Offerta (la “**Riapertura dei Termini**”).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo, tra l'altro:

- qualora l'Offerente renda nota al mercato almeno 5 giorni di borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione di avere acquistato almeno la metà dei titoli oggetto dell'Offerta; o
- qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente venga a detenere la partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF (ossia pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente) ovvero quella di cui all'art. 108, comma 2, del TUF (ossia pari ad almeno il 90% del capitale sociale dell'Emittente).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F, Paragrafo F.3, del Documento di Offerta.

#### **A.8 Dichiarazione in merito all'eventuale ripristino del flottante e all'Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF**

La revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni dell'Emittente costituisce uno degli obiettivi dell'Offerta alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all'Emittente.

Conseguentemente, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union.

Il conseguente obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'“**Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF**”), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto ai sensi dell'art. 109 del TUF, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, sarà adempiuto dall'Offerente.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta (ovvero, se applicabile, nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini). Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF saranno resi noti non appena possibile a seguito del verificarsi dei relativi presupposti.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Documento di Offerta (il “**Regolamento di Borsa**”), Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie Best Union dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto previsto dalla successiva Avvertenza A.9.

Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nella successiva Avvertenza A.9), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta.

#### **A.9 Dichiarazione in merito all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e all'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF**

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento

dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta (o, se applicabile, nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini) ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF.

Si precisa che, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto sarebbero solidalmente obbligati, ai sensi degli artt. 108, comma 1, e 109 del TUF, ad acquistare le Azioni non portate in adesione all'Offerta da chiunque ne faccia richiesta (l'"**Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF**").

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta.

#### **A.10 Eventuale scarsità del flottante**

Fermo restando quanto indicato nelle precedenti Avvertenze A.8 e A.9, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa

applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie Best Union dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie Best Union, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile.

In caso di revoca delle azioni ordinarie Best Union dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di tali azioni che non abbiano aderito all'Offerta (salvo quanto indicato nelle precedenti Avvertenze A.8 e A.9) saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

#### **A.11 Potenziali conflitti di interesse tra soggetti coinvolti nell'operazione**

Con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti nell'Offerta si segnala, in particolare, quanto segue:

- LM, aderente al Patto Parasociale e che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di Amministratore nella medesima società e di amministratore di Banca Akros;
- il sig. Giuseppe Camillo Pilenga, che ricopre la carica di Amministratore non esecutivo dell'Emittente, detiene interamente il capitale sociale di P4P, aderente al Patto Parasociale, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 32,079% di Ticket Holding, società nella quale il sig. Giuseppe Camillo Pilenga ricopre la carica di Amministratore;
- il sig. Stefano Landi, che ricopre la carica di amministratore non esecutivo dell'Emittente, è il *trustee* del Trust Landi che detiene interamente il capitale sociale di Girefin, aderente al Patto Parasociale, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 16,122% di Ticket Holding, società nella quale il sig. Stefano Landi ricopre la carica di Amministratore;
- il sig. Giuseppe Jo Santino, è Amministratore e *Senior Investment Officer* di Luxempart, nonché Amministratore di Luxempart Capital Partners (il cui capitale sociale è interamente detenuto da Luxempart), aderente al Patto Parasociale e che detiene una partecipazione pari al 17,539% del capitale sociale di Ticket Holding, società nella quale il sig. Jo Santino ricopre la carica di Amministratore. Il sig. Giuseppe Jo Santino ricopre anche la carica di Amministratore Delegato di Bravo, società controllata da Luxempart;
- il sig. Mauro Vacchini, che ricopre la carica di Amministratore dell'Offerente, è Amministratore di Bravo, società controllata da Luxempart.

Inoltre, nell'ambito dell'Offerta, Banca Akros svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, di soggetto che ha emesso la Cash Confirmation Letter nonché il ruolo di *advisor* finanziario dell'Offerente e percepirà commissioni relativamente ai servizi prestati. Banca Akros, inoltre, è società appartenente al gruppo bancario facente capo a Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**"). Banca Akros o altre società del gruppo bancario Banco BPM, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato,

prestano o potrebbero prestare in futuro o in via continuativa servizi di *lending, advisory, investment banking* e di finanza aziendale a favore delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'Operazione (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa) e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre società operanti nel medesimo settore di attività.

#### **A.12 Possibili scenari alternativi per i possessori di Azioni**

Ai fini di una maggiore chiarezza, si illustrano le possibili alternative per gli azionisti dell'Emittente cui l'Offerta è rivolta.

##### *(A) Adesione all'Offerta*

In caso di adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (ovvero, se applicabile, durante il periodo di Riapertura dei Termini), gli azionisti dell'Emittente riceveranno Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione.

##### *(B) Mancata adesione all'Offerta*

In caso di mancata adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (ovvero, se applicabile, durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta), gli azionisti dell'Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

##### *(B1) Scarsità del flottante a seguito dell'Offerta*

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente disposta da Borsa Italiana, gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

##### *(B2) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente*

Qualora, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati, al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, non volendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, sarà soggetto all'Obbligo di Acquisto *ex art.*

108, comma 2, del TUF. In tal caso, dunque, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, al corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente non aderenti all'Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di richiedere all'Offerente di procedere all'acquisto delle loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF (salvo quanto indicato al successivo punto B3), si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

*(B3) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente*

Qualora, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute all'Offerente e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta.

A seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

*(B4) Operazioni ad esito dell'Offerta*

*(B4.1) Fusione*

I Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding.

Con riferimento all'eventuale fusione si precisa quanto di seguito riportato.

*Fusione dell'Emittente nell'Offerente in assenza di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), le azioni dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente spetterebbe il diritto di recesso ex articolo 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Pertanto, a seguito della fusione, gli azionisti che decidano di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Tuttavia, per l'ipotesi in cui il corrispettivo per il recesso spettante agli azionisti dell'Emittente fosse superiore al Corrispettivo dell'Offerta, il Patto Parasociale prevede che l'Emittente non sia fusa con l'Offerente. In tale ipotesi l'Emittente rimarrà quotata e Ticket Holding e l'Offerente potranno essere fuse mediante incorporazione dell'Offerente in Ticket Holding.

*Fusione dell'Offerente nell'Emittente dopo la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), le azioni dell'Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana e si procedesse alla fusione dell'Offerente nell'Emittente, agli azionisti dell'Emittente - che residuassero nell'azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente - che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione, non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa.

*Operazioni alternative alla fusione*

I Soci e l'Investitore, a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) e in alternativa alle operazioni di fusione descritte al Paragrafo (B4.1) che precede, si riservano, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento una delle seguenti operazioni ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma descritto nel Paragrafo G.2 e/o al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente: (i) in caso di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, la vendita, da parte dell'Offerente a Ticket Holding, delle azioni dell'Emittente detenute a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto),

e conseguente liquidazione volontaria dell'Offerente; ovvero (ii) sia in caso di revoca che di non revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l'Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo (B.4).

Per ulteriori informazioni in merito alle ulteriori operazioni di riorganizzazione ipotizzate all'esito dell'Offerta in relazione all'Emittente, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.5, del Documento di Offerta.

#### **A.13 Parere degli Amministratori Indipendenti**

Ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti, gli amministratori indipendenti dell'Emittente, che non siano parti correlate dell'Offerente, redigono un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e la congruità del Corrispettivo dell'Offerta (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"). A tal fine, gli amministratori indipendenti possono avvalersi a spese dell'Emittente dell'ausilio di un esperto indipendente. Per tale ruolo gli amministratori indipendenti dell'Emittente hanno nominato il prof. Paolo Bastia.

Il Parere degli Amministratori Indipendenti è stato approvato in data 2 maggio 2017 ed è allegato, unitamente al parere dell'esperto indipendente, al Comunicato dell'Emittente (si veda la successiva Avvertenza A.14) riportato in Appendice K.2 al Documento di Offerta.

#### **A.14 Comunicato dell'Emittente**

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato dell'Emittente**"), contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione sulla stessa, è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente il 3 maggio 2017 ed è riportato in Appendice K.2 al Documento di Offerta, corredato del Parere degli Amministratori Indipendenti e del parere dell'esperto indipendente di cui gli stessi amministratori indipendenti si sono avvalsi.

#### **A.15 Applicabilità dell'art. 101-*bis*, comma 3, del TUF**

Come meglio descritto nei successivi Paragrafi B.1.5 e B.2.3, alla Data del Documento di Offerta l'Offerente è controllato da Ticket Holding, la quale è già titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria dell'Emittente; pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101-*bis*, comma 3, lett. c) del TUF, all'Offerta non si applicano gli artt. 102, commi 2 e 5, 103, comma 3-*bis*, 104, 104-*bis* e 104-*ter* del TUF, nonché ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

## **B SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

### **B.1 Informazioni relative all'Offerente**

#### *B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale*

La denominazione sociale dell'Offerente è "TIME FOR TICKET S.R.L."

L'Offerente è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e C.F. 03611171202.

L'Offerente, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ticket Holding, è stata costituita allo scopo di promuovere l'Offerta quale soggetto a ciò designato ai sensi dell'Accordo di Investimento.

#### *B.1.2 Costituzione e durata*

L'Offerente è stata costituita in data 21 marzo 2017, a rogito dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna (repertorio n. 131328), in vista dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento e della conseguente promozione dell'Offerta.

Ai sensi dello statuto sociale, la durata dell'Offerente è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

#### *B.1.3 Legislazione di riferimento e foro competente*

L'Offerente è una società di diritto italiano e opera in base alla legge italiana.

Lo statuto dell'Offerente prevede che le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli amministratori e o dai sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti di nazionalità italiana, nominati in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Milano, procederà in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano e giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.). Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale potrà essere impugnato ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Tutte le controversie che non possono essere rimesse alla competenza del Collegio Arbitrale, saranno di competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove si trova la sede legale della società.

#### *B.1.4 Capitale sociale*

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Offerente, sottoscritto e interamente versato, è pari a Euro 10.000,00.

#### *B.1.5 Azionisti e patti parasociali*

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Ticket Holding, società esistente ai sensi del diritto lussemburghese costituita in data 2 febbraio 2017, con sede legale

in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507, con capitale sociale pari a Euro 8.562.251,00, suddiviso in n. 8.562.251 azioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui n. 7.060.549 *class ES shares* e n. 1.501.702 *class I shares*.

La differenza tra *class ES shares* e *class I shares* attiene: (i) ai diversi diritti amministrativi che le stesse attribuiscono relativamente alla nomina degli organi sociali di Ticket Holding. In particolare, le *class ES shares* attribuiscono il diritto a designare n. 3 amministratori di Ticket Holding, mentre le *class I shares* attribuiscono il diritto a designare n. 2 amministratori; (ii) ai diversi diritti spettanti ai possessori di *class ES shares* e *class I shares* relativamente al trasferimento delle azioni rispettivamente detenute nel capitale sociale di Ticket Holding. In particolare: (a) le *class I shares* incorporano un diritto di prima offerta sulle *class ES shares* oggetto di eventuale trasferimento a terzi; (b) le *class ES shares* e le *class I shares* incorporano un diritto di trascinarsi (cd. *drag-along*), esercitabile a condizioni diverse per ciascuna classe di azioni, e determinati sulla base di parametri economico-finanziari descritti nelle informazioni essenziali del Patto Parasociale pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta, alle quali si rinvia per maggiori informazioni.

Il capitale sociale di Ticket Holding è così detenuto: (i) per il 34,260%, pari a n. 2.933.444 *class ES shares*, dal sig. Luca Montebugnoli, nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E; (ii) per il 32,079%, pari a n. 2.746.723 *class ES shares*, da P4P International S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale pari a Euro 2.500.000,00, interamente detenuto dal sig. Giuseppe Camillo Pilenga, nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, C.F. PLNGPP61C30A794O; (iii) per il 16,122%, pari a n. 1.380.382 *class ES shares*, da Girefin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga n. 2, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00742200355, capitale sociale pari a Euro 4.000.000,00, suddiviso in n. 4.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente detenuto dal Trust Landi (il cui *trustee* è il sig. Stefano Landi, nato a Reggio Emilia, il 30 giugno 1958, C.F. LNDSFN58H30H223B, e i cui beneficiari sono membri della famiglia Landi); per il restante 17,539%, pari a n. 1.501.702 *class I shares*, da Luxempart Capital Partners SICAR S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, capitale sociale pari a Euro 171.800.000,00, interamente detenuto da Luxempart S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846, capitale sociale pari a Euro 59.783.985,00, quotata alla Borsa del Lussemburgo ("*Bourse de Luxembourg*").

Per effetto della catena partecipativa sopra indicata e del Patto Parasociale, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente è soggetto al controllo congiunto indiretto (tramite Ticket Holding) da parte di LM, di P4P, di Girefin e dell'Investitore.

P4P detiene partecipazioni di controllo in società operanti principalmente nella produzione e nella vendita sia di freni a disco per automobili sia di componenti in metallo per veicoli industriali nonché, in misura minoritaria, nel settore immobiliare e finanziario.

Girefin è una società *holding* che controlla società operanti in diversi settori. In particolare Girefin controlla Landi Renzo S.p.A., società attiva principalmente nella produzione di componentistica e di sistemi di alimentazione (bifuel, GPL e metano) per veicoli. Altre società controllate da Girefin operano nell'ambito del settore immobiliare.

Luxempart è una *holding* di investimento quotata alla Borsa del Lussemburgo (“*Bourse de Luxembourg*”) che opera principalmente in Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania e Italia.

Luxempart investe su tre segmenti principali:

- investimenti di lungo termine dove Luxempart è attiva e coinvolta nelle scelte strategiche con rappresentanza in consiglio di amministrazione e nei comitati principali;
- investimenti in veicoli e fondi di *private equity* gestiti da *team* locali basati in Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania e Italia;
- investimenti in società quotate dove Luxempart acquisisce quote di minoranza qualificata in piccole e medie società quotate europee.

Luxempart investe in società attive in vari settori, tra i quali il settore finanziario, assicurativo, immobiliare, energetico, delle telecomunicazioni, dei macchinari agricoli, dei servizi informatici per la difesa e la sicurezza, di candele profumate e *spray*, della formazione e dell'intrattenimento.

Il fatturato generato complessivamente a livello mondiale dalle società controllate da Luxempart nell'esercizio 2015 è stato pari a circa Euro 300 milioni. Luxempart capitalizza circa Euro 900 milioni, di seguito viene evidenziato il recente andamento in borsa del titolo Luxempart.




Il *net asset value* (NAV) di Luxempart aggiornato a novembre 2016 era pari a circa Euro 1.151 milioni suddivisi tra investimenti di lungo termine (49%), investimenti in *private equity* e fondi di *private equity* (27%), investimenti in società quotate (6%), azioni e obbligazioni (6%) e cassa (12%).

Le principali partecipazioni di Luxempart sono le seguenti:

- SES, operatore satellitare globale quotato a Parigi con circa Euro 2 miliardi di fatturato, di cui Luxempart detiene una partecipazione pari al 2,1%;
- Foyer, gruppo assicurativo operante in Lussemburgo e in Belgio con Euro 1,1 miliardi di premi lordi, di cui Luxempart detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 24,6%;
- Atenor, società di sviluppo immobiliare quotata all'Euronext con Euro 126 milioni di fatturato, di cui Luxempart detiene il 10,7%;
- RTL Group, operatore media europeo con 57 canali televisivi e 31 stazioni radio in 10 Paesi e che fattura circa Euro 6 miliardi, di cui Luxempart detiene una partecipazione pari allo 0,4%;
- Direct Energie, terzo fornitore francese di elettricità e gas con circa 1,6 milioni di clienti e Euro 1 miliardo di fatturato, di cui Luxempart detiene una partecipazione pari al 10,2%.

Il grafico che segue descrive la catena di controllo dell’Offerente alla Data del Documento di Offerta.



Alla Data del Documento di Offerta risulta pubblicato con riferimento all’Emittente, ai sensi dell’art. 122 del TUF, il Patto Parasociale sottoscritto alla Data del Closing tra i Soci e l’Investitore.

Per maggiori dettagli in merito alle previsioni del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate *ex art.* 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell’Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.

#### B.1.6 Organi sociali

##### **Consiglio di Amministrazione dell’Offerente**

Ai sensi dello statuto sociale, l’Offerente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da 3 consiglieri, che possono essere anche non soci e sono rieleggibili per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, sulla base di uno o più documenti di candidatura presentati dai soci, nei quali dovranno essere indicati i nominativi di 3 candidati secondo un numero progressivo. I candidati indicati nel documento di candidatura che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno eletti amministratori della società.

La composizione del consiglio di amministrazione dell'Offerente alla Data del Documento di Offerta, che resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina
Presidente	Antonio Scaglioso	21 marzo 2017
Amministratore	Antonio Perfetto	21 marzo 2017
Amministratore	Mauro Vacchini	21 marzo 2017

Per completezza di informazione si riporta qui di seguito anche la composizione, alla Data del Documento di Offerta, del Consiglio di Amministrazione di Ticket Holding che resterà in carica per tre anni.

#### Consiglio di Amministrazione di Ticket Holding

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina
Amministratore	Luca Montebugnoli	4 aprile 2017
Amministratore	Giuseppe Camillo Pilenga	4 aprile 2017
Amministratore	Stefano Landi	4 aprile 2017
Amministratore	Giuseppe Jo Santino	4 aprile 2017
Amministratore	Alphonse "Fons" Mangan	4 aprile 2017

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza dell'Offerente, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione dell'Offerente e di Ticket Holding ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell'ambito dell'Emittente o di società del Gruppo, fatta eccezione alla Data del Documento di Offerta per quanto di seguito riportato:

- LM, aderente al Patto Parasociale e che ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding e ricopre la carica di Amministratore della stessa;
- il sig. Giuseppe Camillo Pilenga, che ricopre la carica di Amministratore non esecutivo dell'Emittente, detiene l'intero capitale sociale di P4P, aderente al Patto Parasociale, che detiene a sua volta una partecipazione pari al 32,079% del capitale sociale di Ticket Holding, e ricopre la carica di Amministratore di Ticket Holding;
- il sig. Stefano Landi, che ricopre la carica di Amministratore non esecutivo dell'Emittente, è il *trustee* del Trust Landi che detiene l'intero capitale sociale di Girefin, aderente al Patto Parasociale, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 16,122% del capitale sociale di Ticket Holding, società nella quale il sig. Stefano Landi ricopre la carica di Amministratore;

- il sig. Giuseppe Jo Santino, è Amministratore e *Senior Investment Officer* di Luxempart, nonché Amministratore di Luxempart Capital Partners (il cui capitale sociale è interamente detenuto da Luxempart), aderente al Patto Parasociale e che detiene una partecipazione pari al 17,539% del capitale sociale di Ticket Holding, società nella quale il sig. Giuseppe Jo Santino ricopre la carica di Amministratore. Il sig. Giuseppe Jo Santino ricopre anche la carica di Amministratore Delegato di Bravo, società controllata da Luxempart;
- il sig. Mauro Vacchini, che ricopre la carica di Amministratore dell'Offerente, è Amministratore di Bravo, società controllata da Luxempart.

### ***Collegio Sindacale dell'Offerente***

Alla Data del Documento di Offerta l'Offerente non ha istituito un collegio sindacale.

Per completezza di informazione, con riferimento all'organo di controllo di Ticket Holding alla Data del Documento di Offerta, si precisa che, ai sensi della legge lussemburghese, Ticket Holding non ha organo di controllo.

#### ***B.1.7 Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all'Offerente***

Ticket Holding e l'Offerente sono società appositamente costituite per l'esecuzione dell'operazione articolata nell'Accordo di Investimento.

Ad eccezione della Partecipazione Oggetto di Conferimento, pari al 75,378% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data del Documento di Offerta, Ticket Holding e l'Offerente non detengono partecipazioni in alcuna società né sono titolari di beni o rapporti non inerenti l'Offerta.

Come già ricordato si precisa che, alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Ticket Holding. Con riferimento alla ripartizione del capitale sociale di Ticket Holding si rinvia al precedente Paragrafo B.1.5.

#### ***B.1.8 Attività del gruppo cui fa capo l'Offerente***

Alla Data del Documento di Offerta il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Ticket Holding, che non fa capo a nessun gruppo.

#### ***B.1.9 Principi contabili dell'Offerente***

Come indicato al Paragrafo B.1.1 del Documento di Offerta, l'Offerente è stata costituita in data 21 marzo 2017 e non ha pertanto, alla Data del Documento di Offerta, completato un esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dell'Offerente sarà redatto in conformità agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione Europea ("IFRS").

*B.1.10 Situazione patrimoniale e conto economico dell'Offerente*

L'Offerente, in funzione della sua recente costituzione (21 marzo 2017) e assenza di attività operativa, non ha redatto alcun bilancio. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2017. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, non sono disponibili dati relativi al bilancio dell'Offerente.

Si riporta qui di seguito una sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Offerente predisposta alla data del 27 aprile 2017, sulla base dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), non assoggettata ad alcuna verifica contabile e predisposta esclusivamente ai fini dell'inserimento nel Documento di Offerta.

<b>ATTIVITÀ</b>	
<b>Attività non correnti</b>	
- Totale attività non correnti	<b>0</b>
<b>Attività correnti</b>	
Crediti per imposte correnti	3.489
Disponibilità liquide	7.491.201
- Totale attività correnti	<b>7.494.690</b>
<b>Totale attività</b>	<b>7.494.690</b>
<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ</b>	
<b>Patrimonio netto</b>	
Capitale sociale	10.000
Utile (perdita) d'esercizio	-18.360
- Totale patrimonio netto	<b>-8.360</b>
<b>Passività non correnti</b>	
- Totale passività non correnti	<b>0</b>
<b>Passività correnti</b>	
Altri finanziamenti a breve termine	7.500.000
Debiti per imposte correnti	3.050
- Totale passività correnti	<b>7.503.050</b>
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>	<b>7.494.690</b>

Non è stato incluso un conto economico dell'Offerente in quanto, a partire dalla data di costituzione e fino alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha svolto alcuna attività operativa rilevante fatte salve le attività connesse alla presentazione dell'Offerta.

*B.1.11 Andamento recente dell'Offerente*

Nel periodo intercorrente tra la costituzione dell'Offerente e la Data del Documento di Offerta, non si sono registrati fatti che assumano rilevanza ai fini della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Offerente, fatte salve le attività riportate nelle Premesse e connesse alla presentazione dell'Offerta.

## **B.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta**

### *B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale*

La denominazione sociale dell’Emittente è “BEST UNION COMPANY Società per Azioni”.

L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Bologna, via Antonio Canova nn. 16/20, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02011381205.

Ai sensi dell’art. 3 dello statuto sociale, la durata dell’Emittente è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell’Assemblea osservate le norme di legge e di statuto.

### *B.2.2 Capitale sociale*

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell’Emittente ammonta a Euro 4.675.462,00, integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 9.350.924 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,50.

Le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario.

Alla Data del Documento di Offerta non risultano emesse azioni di categoria diversa rispetto a quelle ordinarie. L’Emittente, inoltre, non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l’emissione di obbligazioni e alcuna delega che attribuisca al consiglio di amministrazione il potere di deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Alla Data del Documento di Offerta l’Emittente non detiene azioni proprie né vi sono azioni dell’Emittente detenute da società dalla medesima controllate.

Si precisa che, in data 29 aprile 2016, l’Assemblea ordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato:

*“1. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 del Codice Civile l’acquisto di azioni proprie del valore nominale pari ad Euro 0,50 cadauna entro un massimo di 1.870.184 azioni ordinarie, pari al 20% circa del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni:*

- *le azioni potranno essere acquistate in una o più volte fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;*
- *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamenti e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del TUF e 144-bis del Regolamento Emittenti esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità: a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; b) sul mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., secondo le modalità operative previste nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato*

gestito da Borsa Italiana S.p.A che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti;

- ad un prezzo non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie di Best Union Company S.p.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie di Best Union Company S.p.A. nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti o delle prassi di mercato ammesse;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto 1 che precede nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni:

- la disposizione potrà avvenire (i) mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) e comunque sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
- gli atti dispositivi delle azioni che saranno acquistate saranno effettuati ad un prezzo minimo pari al valore medio di acquisto alla data dell'operazione di disposizione. Per quanto riguarda l'individuazione del criterio di riferimento riguardante il prezzo massimo di alienazione e/o di disposizione delle azioni proprie, questo sarà connesso alla valutazione di borsa del titolo al momento dell'effettuazione dell'operazione;
- gli atti di disposizione potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver completato gli acquisti eventualmente autorizzati;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di subdelega, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta emanate dalle Autorità competenti.”

### B.2.3 Soci Rilevanti

Alla Data del Documento di Offerta Ticket Holding esercita il controllo di diritto sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF. Nessun soggetto controlla Ticket Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Alla Data del Documento di Offerta, i soggetti che (in aggiunta a Ticket Holding) risultano detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti del capitale sociale dell'Emittente sono riportati nella tabella che segue.

Si precisa che le percentuali riportate nella tabella sono tratte dal sito [www.consob.it](http://www.consob.it) e derivano dalle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 del TUF; pertanto, come ivi precisato, le percentuali

potrebbero non risultare in linea con dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non avesse comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti.

Dichiarante	Azionista diretto	% detenuta rispetto al capitale votante	% detenuta rispetto al capitale ordinario
Meneguzzo Jacopo	PALLADIO HOLDING SPA	5,197%	5,197%

Alla Data del Documento di Offerta risulta pubblicato con riferimento all'Emittente, ai sensi dell'art. 122 del TUF, il Patto Parasociale sottoscritto alla Data del Closing tra i Soci e l'Investitore.

Si segnala che il Patto Parasociale, in particolare, prevede che in qualsiasi momento successivo alla Data del Closing, ove richiesto dall'Investitore, i Soci dovranno far sì (a) che fino a due amministratori di Best Union si dimettano o cessino altrimenti dalle proprie rispettive cariche, con effetto dalla data della richiesta da parte dell'Investitore; e (b) che il consiglio di amministrazione dell'Emittente sostituisca gli amministratori dimissionari, cooptando uno o due (a seconda del caso) nuovi amministratori, come indicato dall'Investitore.

Il Patto Parasociale prevede altresì che alla data di regolamento dell'Offerta o in qualsiasi momento successivo, ove richiesto per iscritto dall'Investitore, i Soci (a) faranno sì che tutti i restanti amministratori di Best Union designati dai Soci si dimettano o cessino altrimenti dalle loro rispettive cariche e (b) porranno in essere i loro migliori sforzi al fine di ottenere le dimissioni di tutti i membri del collegio sindacale di Best Union designati dai Soci. Come conseguenza della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente, i Soci e l'Investitore, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno fare sì che Ticket Holding e, qualora applicabile, Time for Ticket votino in favore della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale di Best Union in conformità al Patto Parasociale.

Ai sensi del Patto Parasociale, LM sarà il Presidente esecutivo dell'Emittente per il periodo iniziale di tre anni dalla data di regolamento dell'Offerta, con rinnovo sino alla scadenza del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale contiene inoltre disposizioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente in assenza di *delisting* o, a seconda del caso, in ipotesi di *delisting*.

Sempre ai sensi del Patto Parasociale, successivamente al perfezionamento dell'Offerta (e, ove applicabili dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto), i Soci e l'Investitore si sono impegnati a negoziare in buona fede un nuovo statuto dell'Emittente che rifletta, nel massimo limite possibile ai sensi di ogni legge applicabile, le disposizioni del Patto Parasociale, e a fare in modo che Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket deliberino congiuntamente, in seno ai competenti organi sociali di Best Union, in favore dell'adozione di tale nuovo statuto non più tardi di 30 giorni lavorativi a partire dal perfezionamento dell'Offerta (come sopra indicato).

Ai sensi del Patto Parasociale, i Soci e l'Investitore hanno inoltre convenuto che, successivamente alla scadenza del terzo anniversario della Data del Closing, l'alienazione delle proprie partecipazioni (dirette e indirette) nell'Emittente (la “**Procedura di Exit**”) sarà condotta come segue:

- (a) in caso di *delisting* dell'Emittente, l'Investitore avrà la facoltà, anche nell'ambito di una “procedura *dual - track*”, di avviare, sviluppare e perfezionare un'offerta pubblica iniziale delle azioni o altro

strumento finanziario emesso o da emettere da parte dell'Emittente o qualsiasi sua affiliata (la "IPO") o, in assenza di convenienti condizioni economiche per una IPO, di (i) trasferire la totalità (ma non meno della totalità) delle partecipazioni dei Soci e dell'Investitore in Ticket Holding a qualsiasi terzo acquirente esercitando il diritto di *drag-along* previsto dal Patto Parasociale (la "Trade Sale");

- (b) qualora l'Emittente sia ancora quotata alla scadenza del terzo anniversario della Data del Closing, l'Investitore avrà la facoltà di effettuare la Procedura di Exit mediante la sola Trade Sale.

In assenza delle condizioni di mercato per una IPO, ovvero nel caso in cui l'Emittente rimanga quotata, l'Investitore avrà il diritto di richiedere di organizzare una Trade Sale, anche mediante procedura competitiva.

Per maggiori dettagli in merito alle previsioni del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.

#### *B.2.4 Organi sociali e società di revisione*

L'Emittente adotta il c.d. sistema tradizionale di *governance*, basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, di cui agli artt. 2380-*bis* e ss. del Codice Civile.

##### *B.2.4.1 Consiglio di amministrazione*

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione dell'Emittente è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 12. I consiglieri possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Offerta è composto da 7 membri ed è stato nominato dall'assemblea del 29 aprile 2015, fatta eccezione per l'amministratore Carla Castagnoli, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2015 in sostituzione dell'amministratore Mariella Criscuolo dimessasi in data 30 aprile 2015, e successivamente confermato dall'Assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2016.

Gli amministratori dell'Emittente scadranno alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017.

La composizione del consiglio di amministrazione dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
Presidente	Luca Montebugnoli	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore delegato	Silvano Taiani	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore delegato	Luana Sabattini	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore non esecutivo	Giuseppe Camillo Pilenga	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore non esecutivo	Stefano Landi	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore non esecutivo	Carla Castagnoli	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Amministratore indipendente	Roberto Landuzzi	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017

Si segnala che l'amministratore indipendente Gabriele Troncossi, nominato dall'assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2015 fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017, è improvvisamente scomparso in data 4 maggio 2017. Al momento della scomparsa, Gabriele Troncossi ricopriva la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione, di componente del Comitato Controllo e Rischi e di *Lead Independent Director* dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Offerta non è stato costituito un comitato esecutivo.

Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito al proprio interno i seguenti comitati, con funzioni consultive e propositive:

- *Comitato per la Remunerazione*

Del Comitato per la Remunerazione fanno parte i seguenti consiglieri: Roberto Landuzzi (amministratore indipendente) e Stefano Landi (amministratore non esecutivo).

- *Comitato Controllo e Rischi*

Del Comitato Controllo e Rischi fanno parte i seguenti consiglieri: Roberto Landuzzi (amministratore indipendente) e Giuseppe Camillo Pilenga (amministratore non esecutivo).

#### *B.2.4.2 Collegio Sindacale*

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale dell'Emittente è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Il Collegio Sindacale in carica alla Data del Documento di Offerta è stato nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 29 aprile 2015 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

La composizione alla Data del Documento di Offerta del Collegio Sindacale dell’Emittente è la seguente:

Carica	Nome e Cognome	Data di nomina	Data di cessazione
Presidente	Luigi Stefano	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco effettivo	Massimo Gambini	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco effettivo	Elena Romani	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco supplente	Luca Nobile	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017
Sindaco supplente	Sara Recchioni	29 aprile 2015	Approvazione del bilancio al 31/12/2017

#### B.2.4.3 Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L’Assemblea che ha approvato il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, tenutasi in data 27 aprile 2017, ha nominato Deloitte & Touche S.p.A. quale società di revisione incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente per gli esercizi dal 2017 al 2025, con durata dell’incarico sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (la “**Società di Revisione**”).

#### B.2.5 Andamento recente e prospettive

##### Sintetica descrizione del gruppo che fa capo all’Emittente

Il Gruppo, attraverso la capogruppo Best Union Company S.p.A. e le sue controllate, produce e commercializza soluzioni integrate di *ticketing* e controllo accessi per la gestione di eventi e di grandi *venue* o spazi ad essi dedicati (palazzi dello sport, stadi, fiere, teatri, musei ed aree museali in genere, parchi a tema, divertimento e di intrattenimento), fornendo agli enti fieristici, agli enti teatrali, alle società sportive, agli organizzatori di eventi culturali, museali e spettacolistici in genere e ai proprietari e gestori di parchi a tema e di divertimento, i propri prodotti e servizi.

Il Gruppo, che ha la sua sede principale a Bologna, è attivo in oltre 30 Paesi, tra i quali - oltre all’Italia - Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Francia.

I principali mercati di riferimento in cui il Gruppo opera sono:

- FIERE, rassegne espositive di settore (sia “*business to business*” sia “*business to consumer*”) in svolgimento presso centri polifunzionali dedicati;
- SPORT, manifestazioni agonistiche o a carattere d’intrattenimento di varie discipline sportive;
- LEISURE & ENTERTAINMENT e CULTURA, manifestazioni in spazi temporanei o permanenti, destinati a svago, attività ricreative e ludiche. Il mercato della Cultura è caratterizzato da manifestazioni in teatri permanenti, musei e mostre espositive temporanee.

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2016 con un fatturato consolidato pari a Euro 56.750 migliaia impiegando, al 31 dicembre 2016, n. 732 dipendenti.

**Informazioni finanziarie dell’Emittente e del Gruppo alla data del 31 dicembre 2016 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016**

Il 30 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato bilancio consolidato dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Gli esiti di tale riunione sono stati resi noti dall’Emittente con apposito comunicato stampa disponibile sul sito *internet* dell’Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

Il bilancio di esercizio dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Emittente in data 27 aprile 2017. Ad esito di tale Assemblea l’Emittente ha emesso un apposito comunicato stampa disponibile sul sito *internet* dell’Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

Per quanto attiene l’informativa relativa all’andamento recente e prospettive dell’Emittente e del Gruppo e i relativi dati economico-finanziari, si riportano le seguenti informazioni estratte dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e dal bilancio di esercizio dell’Emittente al 31 dicembre 2016, disponibili sul sito *internet* dell’Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e ai quali si rinvia per maggiori informazioni.

Le seguenti tabelle, estrapolate dal bilancio consolidato dell’Emittente relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, rappresentano lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato e il conto economico complessivo consolidato, il rendiconto finanziario consolidato e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato alla data del 31 dicembre 2016 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

## Stato patrimoniale consolidato dell'Emittente

<i>(In migliaia di Euro)</i>	31/12/2016	di cui con parti correlate	31/12/2015	di cui con parti correlate
<b>Attività</b>				
<b>Attività non correnti</b>				
Immobilizzazioni materiali	1.857	5	1.955	
Immobilizzazioni immateriali	19.958	5	20.054	8
Partecipazioni in imprese valutate a patrimonio netto	268		0	
Partecipazioni in altre imprese	79		652	
Altre attività non correnti	1.904	946	2.398	331
Attività per imposte anticipate	887		758	
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>24.953</b>	<b>956</b>	<b>25.817</b>	<b>339</b>
<b>Attività correnti</b>				
Rimanenze	1.126		1.197	
Crediti commerciali	14.363	76	20.138	385
Crediti per imposte correnti	883		1.067	
Attività finanziarie correnti	210	193	185	0
Altre attività correnti	3.770		2.760	
Disponibilità liquide	9.084		8.836	
<b>Totale attività correnti</b>	<b>29.436</b>	<b>269</b>	<b>34.183</b>	<b>385</b>
Attività non correnti destinate alla vendita	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>
<b>Totale attività</b>	<b>54.389</b>	<b>1.225</b>	<b>65.257</b>	<b>5.981</b>
<b>Patrimonio netto e Passività</b>				
<b>Patrimonio netto</b>				
Capitale sociale	4.675		4.675	
Riserve	7.432		5.173	
Utile netto/perdita complessiva	2.029		2.807	
<b>Patrimonio netto della Capogruppo</b>	<b>14.136</b>		<b>12.655</b>	
Patrimonio netto di terzi	3		25	
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>14.139</b>		<b>12.680</b>	
<b>Passività non correnti</b>				
Fondo rischi e oneri	121		67	
Fondo imposte differite	1.331		1.395	
Trattamento di fine rapporto	2.403		2.071	
Finanziamenti a lungo termine	5.345	0	8.324	396
Altre passività non correnti	761		633	
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>9.961</b>	<b>0</b>	<b>12.490</b>	<b>396</b>
<b>Passività correnti</b>				
Fondi rischi ed oneri a breve termine	185		145	
Finanziamenti a breve termine	4.403	0	5.281	978
Debiti commerciali	6.321	279	10.292	25
Debiti per imposte correnti	568		1.225	
Altri finanziamenti a breve termine	741		225	
Altre passività correnti	18.071		17.727	
<b>Totale passività correnti</b>	<b>30.289</b>	<b>279</b>	<b>34.895</b>	<b>1.003</b>
<b>Passività relative ad attività non correnti disponibile per la vendita</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.192</b>	<b>5.192</b>
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>	<b>54.389</b>	<b>279</b>	<b>65.257</b>	<b>6.591</b>

Nella tabella seguente è riportato lo schema riclassificato per Fonti e Impieghi dello Stato Patrimoniale consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2016 comparato con i dati al 31 dicembre 2015.

<i>(In migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	Variazione
<b>IMPIEGHI</b>			
Capitale Circolante Netto	(5.003)	(4.227)	(776)
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine	24.953	31.074	(6.121)
Passività a lungo termine	(4.616)	(9.358)	4.742
<b>Capitale investito netto</b>	<b>15.334</b>	<b>17.489</b>	<b>(2.155)</b>
<b>FONTI</b>			
Indebitamento finanziario netto/(Posizione finanziaria netta)	1.195	4.809	(3.614)
Patrimonio netto	14.139	12.680	1.459
<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>15.334</b>	<b>17.489</b>	<b>(2.155)</b>

#### *Commento allo stato patrimoniale consolidato*

Lo stato patrimoniale del Gruppo nell'esercizio 2016 è rappresentato dai seguenti indicatori:

- il Capitale investito netto consolidato risulta inferiore di Euro 2.155 migliaia rispetto al 31 dicembre 2015. Tale decremento è riconducibile principalmente all'effetto combinato netto, da un lato, della variazione del Capitale Circolante Netto e, dall'altro, dalla diminuzione delle immobilizzazioni e delle passività a lungo termine;
- il Capitale Circolante Netto passa da Euro (4.227) migliaia a Euro (5.003) migliaia per l'effetto congiunto di un decremento delle attività per Euro 5.020 migliaia ed un decremento delle passività per Euro 4.244 migliaia. Il decremento netto è stato determinato dal decremento di crediti commerciali per Euro 5.775 migliaia, dal decremento delle rimanenze di merci per Euro 71 migliaia, dal decremento dei crediti per imposte correnti per Euro 184 migliaia e da un decremento delle altre attività correnti per Euro 1.010 migliaia. Il decremento netto dei debiti è dovuto: per Euro 3.971 migliaia al decremento debiti commerciali, per Euro 657 migliaia al decremento dei debiti per imposte correnti, per Euro 20 migliaia all'incremento dei fondi rischi a breve e per Euro 34 migliaia all'aumento delle passività correnti diverse.

## Conto economico consolidato e conto economico complessivo consolidato dell'Emittente

<i>(In migliaia di Euro)</i>	31/12/2016	di cui con parti correlate	31/12/2015	di cui con parti correlate
<b>Ricavi</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.911	200	59.695	57
Altri ricavi operativi	839		665	
<b>Totale Ricavi</b>	<b>56.750</b>	<b>200</b>	<b>60.360</b>	<b>57</b>
<b>Costi Operativi</b>				
Consumi di merci e altri materiali	(5.801)		(4.971)	
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(22.173)	(790)	(25.607)	(522)
Costi del personale	(20.709)		(19.706)	
Altri costi operativi	(1.861)	(18)	(2.697)	(400)
Ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore delle attività	(3.197)		(3.190)	
Svalutazioni di attività non correnti	(60)		0	
<b>Totale Costi Operativi</b>	<b>(53.801)</b>	<b>(808)</b>	<b>(56.171)</b>	<b>(922)</b>
<b>Risultato Operativo</b>	<b>2.949</b>	<b>(608)</b>	<b>4.189</b>	<b>(865)</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
Valutazione a Patrimonio netto delle collegate	(12)			
Proventi da cessione partecipazioni	(1)		0	
Differenze cambio	49		(42)	
Proventi finanziari	80	14	20	
Oneri finanziari	(388)		(452)	0
<b>Utile (perdita) ante imposte</b>	<b>2.677</b>	<b>(594)</b>	<b>3.715</b>	<b>(865)</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(294)		(1.076)	
<b>Utile (perdita) derivante dall'attività di funzionamento</b>	<b>2.383</b>	<b>(594)</b>	<b>2.639</b>	
Utile (Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione	0	0	(104)	
<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>2.383</b>	<b>(594)</b>	<b>2.535</b>	
Attribuibile a:				
Azionisti di minoranza	0		(68)	
Azionisti della capogruppo	<b>2.383</b>		<b>2.603</b>	
<b>Risultato per azione base e diluito</b>	<b>0,25</b>		<b>0,27</b>	

<i>(in migliaia di Euro)</i>	31/12/2016	31/12/2015
<b>Utile (perdita d'esercizio) del periodo</b>	<b>2.383</b>	<b>2.535</b>
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio</i>		
Differenza di conversione di bilanci esteri	(231)	224
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio</i>		
(perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti	(176)	65
Proventi non realizzati su investimenti	19	
Imposte sul reddito	34	(17)
<b>Totale altri componenti di conto economico complessivo</b>	<b>(123)</b>	<b>48</b>
<b>Totale utile di conto economico complessiva al netto delle imposte</b>	<b>2.029</b>	<b>2.807</b>
Attribuibile a:		
Azionisti della capogruppo	2.029	2.875
Azionisti di minoranza	0	(68)
	<b>2.029</b>	<b>2.807</b>

*Commento al conto economico consolidato e al conto economico complessivo consolidato*

Il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2016 con un volume della produzione e dei ricavi netti in calo rispetto al 2015. Nel dettaglio:

- ricavi delle vendite e delle prestazioni si decrementano per Euro 3.784 migliaia, passando da Euro 59.695 migliaia nell'esercizio 2015 a Euro 55.911 migliaia nell'esercizio 2016, compresi i ricavi da attività non correnti, pari ad una percentuale del -6% rispetto all'esercizio precedente;
- l'EBITDA è stato pari a Euro 3.589 migliaia nell'esercizio 2016 con un decremento in valore assoluto di Euro 1.645 migliaia rispetto all'esercizio precedente;
- il Risultato operativo è stato pari a Euro 2.949 migliaia contro Euro 4.189 migliaia dell'esercizio precedente;
- il Risultato netto consolidato, al netto del risultato di pertinenza di terzi, dell'esercizio 2016 è stato positivo per Euro 2.383, migliaia contro un risultato positivo di Euro 2.603 migliaia dell'esercizio 2015.

## Rendiconto finanziario consolidato dell'Emittente

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2016	parti correlate	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015	parti correlate
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE</b>				
Risultato netto dell'esercizio	2.383		2.535	
<i>Rettifiche per riconciliare l'utile netto dell'esercizio al flusso di cassa generato dalle attività operative:</i>				
Ammortamenti e svalutazioni	3.257		3.190	
Accantonamenti svalutazione crediti	127		374	
Accantonamenti per Trattamento di fine rapporto	546		319	
Pagamenti per Trattamento di fine rapporto	(238)		(508)	
Variazioni di imposte anticipate e imposte differite	(246)		(263)	
<i>Variazioni nelle attività e passività operative:</i>				
Crediti verso clienti	5.686	309	697	321
Rimanenze	71		(83)	
Debiti verso fornitori	(4.002)	254	(487)	(256)
Debiti tributari	(473)		(207)	
Altre attività e passività correnti e non correnti	(440)	(807)	(2.569)	(174)
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE (A)</b>	<b>6.671</b>	<b>(244)</b>	<b>2.999</b>	<b>(109)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
Flusso monetario da acquisizioni	(514)			
Acquisizione di quote di minoranza	0		0	
Immobilizzazioni finanziarie acquisite	246		(255)	
Immobilizzazioni immateriali acquistate	(1.274)	3	(2.608)	
Immobilizzazioni materiali acquistate	(757)	(5)	(393)	
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(2.299)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3.256)</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
Accensione nuovi finanziamenti	1.000		7.604	
Variazioni finanziamenti a breve termine	(1.115)	(978)	(2.225)	(958)
Rimborso di prestiti a lungo termine	(3.569)	0	(5.734)	
Variazioni delle attività finanziarie correnti	(25)		1.388	
Altre variazioni di patrimonio netto				
Acquisto azioni proprie				
Flussi assimilati a distribuzione di dividendi	(505)			
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)</b>	<b>(4.214)</b>	<b>(978)</b>	<b>1.033</b>	<b>(958)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)</b>	<b>159</b>	<b>(1.224)</b>	<b>775</b>	<b>(1.067)</b>
DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E)	8.836		7.855	
Differenze cambio nette	89		206	
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)</b>	<b>9.084</b>	<b>(1.224)</b>	<b>8.836</b>	<b>(1.067)</b>

## Commento al rendiconto finanziario consolidato

Nel dettaglio i flussi monetari da attività operativa fanno registrare un saldo positivo di 6.671 migliaia di Euro, a cui vanno detratte le attività di investimento che ammontano a 2.299 migliaia di Euro e le attività di

finanziamento che registrano un saldo positivo pari a 4.214 migliaia di Euro essenzialmente dovuto al rimborso di prestiti a breve e a medio/lungo termine.

Conseguentemente il totale di tali flussi genera una variazione positiva di cassa pari a 159 migliaia di Euro che sommata alle disponibilità liquide iniziali ed alle “differenze cambio nette” fa registrare disponibilità liquide di fine periodo di 9.084 migliaia di Euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente di Euro 248 migliaia.

*Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato dell’Emittente*

<b>(In migliaia di Euro)</b>	Cap. sociale	Ris. legale	Riserva sovrapp. azioni	Riserva valutaz. TFR	Ris. azioni proprie	Ris. Diff. cambi	Ris.to Eserciz.	Altre riserve	Patr. netto di gruppo	Patr. netto di terzi	Totale Patr. Netto
<b>Saldi al 31 dicembre 2015</b>	<b>4.675</b>	<b>56</b>	<b>6.843</b>	<b>(504)</b>	<b>0</b>	<b>483</b>	<b>2.603</b>	<b>(1.502)</b>	<b>12.655</b>	<b>25</b>	<b>12.680</b>
Destinazione utile dell’esercizio		67					(2.603)	2.536	0		0
Dividendi distribuiti								(505)	(505)		(505)
Acquisto azioni proprie									0		0
Effetto aggregazione imprese								(43)	(43)	(22)	(65)
Risultato netto del periodo							2.383		2.383	0	2.383
Altri utili/perdite complessivi				(142)		(231)		19	(354)		(354)
<i>Totale utile/perdita complessivo</i>				<i>(142)</i>		<i>(231)</i>	<i>2.383</i>	<i>19</i>	<i>2.029</i>	<i>0</i>	<i>2.029</i>
<b>Saldi al 31 dicembre 2016</b>	<b>4.675</b>	<b>123</b>	<b>6.843</b>	<b>(646)</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>2.383</b>	<b>505</b>	<b>14.136</b>	<b>3</b>	<b>14.139</b>

*Commento alle variazioni del patrimonio netto consolidato*

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 4.675.462 Euro ed è suddiviso in n. 9.350.924 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

Le riserve sono principalmente costituite dalla riserva sovrapprezzo azioni per Euro 6.843 migliaia di Euro e di Altre Riserve pari a 505 migliaia di Euro che riflettono gli effetti del consolidamento iniziale delle partecipazioni e la destinazione dei risultati degli esercizi precedenti.

Il risultato dell’esercizio è pari invece a 2.383 migliaia di Euro.

*Indebitamento finanziario netto consolidato dell'Emittente*

<b>Fondi propri e indebitamento</b> <i>(In migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>31 dicembre 2015</b>	<b>Variazione</b>
A. Cassa	9.084	8.836	248
B. Altre disponibilità liquide (dettagli)	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>9.084</b>	<b>8.836</b>	<b>248</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>210</b>	<b>185</b>	<b>25</b>
F. Debiti bancari correnti	895	1.697	(802)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.509	3.584	(75)
H. Altri debiti finanziari correnti	741	225	516
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>5.145</b>	<b>5.506</b>	<b>(361)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>(4.150)</b>	<b>(3.515)</b>	<b>(635)</b>
K. Debiti bancari non correnti	5.345	7.918	(2.573)
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	0	406	(406)
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>5.345</b>	<b>8.324</b>	<b>(2.979)</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)</b>	<b>1.195</b>	<b>4.809</b>	<b>(3.614)</b>

*Commento all'indebitamento finanziario netto consolidato*

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo rileva un indebitamento finanziario netto di Euro 1.195 migliaia, contro un indebitamento finanziario netto di Euro 4.809 migliaia nel 2015, evidenziando un incremento di Euro 3.614 migliaia, dovuto principalmente al rimborso di parte dei finanziamenti in essere. La Posizione Finanziaria Netta risulta quindi migliorata sia in termini di valore assoluto e sia in termini di rapporto PFN/EBITDA che passa da 0,52 a 0,17.

Le seguenti tabelle, estrapolate dal bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, rappresentano lo stato patrimoniale dell'Emittente, il conto economico e il conto economico complessivo dell'Emittente, il rendiconto finanziario dell'Emittente e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'Emittente alla data del 31 dicembre 2016 e per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Stato patrimoniale dell'Emittente

<i>(in unità di Euro)</i>	<b>2016</b>	<b>31-dic Di cui con parti correlate</b>	<b>2015</b>	<b>31-dic Di cui con parti correlate</b>
<b>Attività</b>				
<b>Attività non correnti</b>				
Immobilizzazioni materiali	676.003	4.900	898.028	
Immobilizzazioni immateriali	11.127.431	4.794	10.900.855	7.770
Partecipazioni in società controllate	11.416.128		11.340.535	
Partecipazioni in società collegate	267.550		263.550	
Partecipazioni in altre imprese	77.133		407.133	
Altre attività non correnti	2.590.243	1.651.712	3.524.888	1.665.694
Attività per imposte anticipate	534.376		345.847	
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>26.688.864</b>	<b>1.661.406</b>	<b>27.680.836</b>	<b>1.673.464</b>
<b>Attività correnti</b>				
Rimanenze	172.701		197.319	
Crediti commerciali	9.291.542	652.513	15.425.773	2.007.765
Altre attività correnti	2.798.989	124.440	2.066.624	281.785
Attività finanziarie correnti	507.751	491.051	649.717	
Crediti per imposte correnti	331.617		649.127	
Disponibilità liquide	3.088.698		3.012.546	
<b>Totale attività correnti</b>	<b>16.191.297</b>	<b>1.268.004</b>	<b>22.001.106</b>	<b>2.289.550</b>
<b>Totale attività</b>	<b>42.880.161</b>	<b>2.929.410</b>	<b>49.681.942</b>	<b>3.963.013</b>
<b>Patrimonio netto e passività</b>				
<b>Patrimonio netto</b>				
Capitale sociale	4.675.462		4.675.462	
Riserve	4.868.900		4.087.920	
Utile (perdita) d'esercizio complessivo	1.655.786		1.394.693	
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.200.148</b>		<b>10.158.075</b>	
<b>Passività non correnti</b>				
Fondo Imposte differite	213.060		197.402	
Trattamento di fine rapporto	2.377.747		2.055.960	
Finanziamenti a lungo termine	5.996.023	1.064.287	9.768.305	1.725.450
Altre passività non correnti	342.180		301.976	
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>8.929.010</b>	<b>1.064.287</b>	<b>12.323.643</b>	<b>1.725.450</b>
<b>Passività correnti</b>				
Fondi rischi ed oneri a breve termine	184.897		145.350	
Finanziamenti a breve termine	4.072.034		5.167.230	
Debiti commerciali	4.509.211	1.094.816	7.702.972	913.333
Debiti per imposte correnti	389.574		1.016.786	
Altri finanziamenti a breve termine	741.194		225.050	
Altre passività correnti	12.854.094		12.942.836	
<b>Totale passività correnti</b>	<b>22.751.003</b>	<b>1.094.816</b>	<b>27.200.224</b>	<b>913.333</b>
<b>Totale passività e Patrimonio netto</b>	<b>42.880.161</b>	<b>2.159.103</b>	<b>49.681.942</b>	<b>2.638.783</b>

Nella tabella seguente è riportato lo schema riclassificato per Fonti e Impieghi dello Stato Patrimoniale dell'Emittente al 31 dicembre 2016 comparato con i dati al 31 dicembre 2015.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	31-dic		Variazione
	2016	2015	
<b>IMPIEGHI</b>			
Capitale Circolante Netto	(5.344)	(3.667)	(1.677)
Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine	26.689	27.681	(992)
Passività a lungo termine	(2.933)	(2.358)	(575)
<b>Capitale investito netto</b>	<b>18.412</b>	<b>21.656</b>	<b>(3.244)</b>
<b>FONTI</b>			
Indebitamento finanziario netto (P.F.N.)	7.212	11.498	(4.286)
Patrimonio netto	11.200	10.158	1.042
<b>Totale fonti di finanziamento</b>	<b>18.412</b>	<b>21.656</b>	<b>(3.244)</b>

#### *Commento allo stato patrimoniale dell'Emittente*

Lo stato patrimoniale dell'Emittente nell'esercizio 2016 è rappresentato dai seguenti indicatori:

- il Capitale investito netto risulta inferiore di Euro 3.244 migliaia rispetto al 31 dicembre 2015. Tale decremento è riconducibile principalmente alla variazione del Capitale Circolante Netto.
- il Capitale Circolante Netto passa da Euro (3.667) migliaia a Euro (5.344) migliaia per l'effetto congiunto di un decremento delle attività per Euro 5.744 migliaia ed un decremento delle passività per Euro 3.871 migliaia. Il decremento netto è stato determinato dal decremento di crediti commerciali per Euro 6.134 migliaia, dal decremento delle rimanenze di merci per Euro 25 migliaia, dal decremento dei crediti per imposte correnti per Euro 318 migliaia e da un incremento delle altre attività correnti per Euro 732 migliaia. Il decremento netto dei debiti è dovuto: per Euro 3.194 migliaia al decremento debiti commerciali, per Euro 627 migliaia al decremento dei debiti per imposte correnti, per Euro 40 migliaia all'incremento dei fondi rischi a breve e per Euro 89 migliaia al decremento delle passività correnti diverse.

Conto economico e conto economico complessivo dell'Emittente

<i>(in unità di Euro)</i>	Esercizio chiuso al 31 dicembre			
	2016	Di cui con parti correlate	2015	Di cui con parti correlate
<b>Ricavi</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	26.957.760		32.167.151	
Altri ricavi operativi	3.932.185	4.113.409	3.751.759	3.315.781
<b>Totale ricavi</b>	<b>30.889.945</b>	<b>4.113.409</b>	<b>35.918.910</b>	<b>3.315.781</b>
<b>Costi operativi</b>				
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(1.669.708)		(1.464.273)	
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(14.918.071)	(1.510.281)	(18.648.407)	(1.313.812)
Costi del personale	(10.192.991)		(10.005.458)	
Altri costi operativi	(1.052.692)		(1.636.822)	
Ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore delle attività	(1.404.767)		(1.349.309)	
Accantonamenti a fondi rischi e riversamento fondi	(60.000)		0	
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(29.298.228)</b>	<b>(1.510.281)</b>	<b>(33.104.269)</b>	<b>(1.313.812)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>1.591.717</b>		<b>2.814.641</b>	
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>				
Dividendi e proventi da partecipazioni	566.999			
Differenze di cambio	227.044		(37.418)	
Proventi finanziari	68.321	42.291	87.283	68.493
Oneri finanziari	(364.849)		(419.184)	
<b>Utile (perdita) ante imposte</b>	<b>2.089.232</b>		<b>2.445.322</b>	
Imposte correnti, anticipate e differite	(433.446)		(1.095.392)	
<b>Utile (perdita) d'esercizio derivante dalla attività di funzionamento</b>	<b>1.655.786</b>		<b>1.349.930</b>	
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>1.655.786</b>		<b>1.349.930</b>	

<i>(in unità di Euro)</i>	31/12/2016	31/12/2015
Utile (perdita d'esercizio) del periodo	1.655.786	1.349.930
<i>Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio</i>		
(perdita)/utile attuariale su piani a benefici definiti da valutazione IAS	(143.110)	61.742
Imposte sul reddito	34.346	(16.979)
<b>Totale altri componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio</b>	<b>(108.764)</b>	<b>44.763</b>
<b>Totale risultato di conto economico complessiva al netto delle imposte</b>	<b>1.547.022</b>	<b>1.305.167</b>

Commento al conto economico e al conto economico complessivo dell'Emittente

I risultati dell'Emittente per l'esercizio 2016 sono stati i seguenti:

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti di 5.029 migliaia, passando da a Euro 35.919 migliaia nell'esercizio 2015 ad Euro 30.890 migliaia nel 2016 con un decremento percentuale pari a circa il 14%;
- l'EBITDA è stato pari a Euro 3.589 migliaia nell'esercizio 2016 con un decremento in valore assoluto di Euro 1.645 migliaia rispetto all'esercizio precedente;

- il Risultato Operativo è stato positivo per Euro 1.592 migliaia nell'esercizio 2016 con un decremento di Euro 1.223 migliaia rispetto al risultato dell'esercizio precedente;
- il Risultato Netto dell'esercizio 2016, per diretta conseguenza di quanto detto in precedenza, è stato positivo per Euro 1.656 migliaia;
- la variazione del totale dei costi operativi, rispetto all'esercizio 2015, è in linea con il piano di sviluppo della Società, con gli interventi di *saving* deliberati e in corso di attuazione e con le commesse gestite nel corso dell'esercizio;
- i costi per servizi si sono decrementati per Euro 3.730 in misura consistente e correlata alla commessa "EXPO 2015" terminata a fine esercizio 2015.

Rendiconto finanziario dell'Emittente

<i>(in unità di Euro)</i>	Rendiconto finanziario 2016	Di cui con parti correlate	Rendiconto finanziario 2015	Di cui con parti correlate
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE</b>				
Utile netto dell'esercizio	1.655.786		1.349.930	
<b>Rettifiche per riconciliare l'utile netto dell'esercizio al flusso di cassa generato dalle attività operative:</b>				
Ammortamenti e svalutazioni	1.464.767		1.349.309	
Accantonamenti svalutazione crediti e fondi rischi	112.907		343.910	
Accantonamenti fondi rischi ed oneri	51.697		261.534	
Accantonamenti per Trattamento di fine rapporto	540.050		1.078.196	
Pagamenti per Trattamento di fine rapporto	(232.000)		(543.251)	
Variazioni di imposte anticipate e imposte differite	(172.871)		294.759	
Utili perdite su cambi non realizzate	142.240		(9.560)	
<b>Variazioni nelle attività e passività operative:</b>				
Crediti verso clienti	6.021.324	1.355.252	(5.754.016)	(725.594)
Magazzino	24.619		(24.005)	
Debiti verso fornitori	(3.193.762)	181.483	1.989.758	(385.844)
Debiti tributari	(309.703)		427.215	
Utilizzo fondi rischi e oneri	(12.150)		17.750	
Altre attività e passività correnti e non correnti	(83.525)	171.327	2.153.833	(1.772.825)
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE (A)</b>	<b>6.009.380</b>	<b>1.708.062</b>	<b>2.935.363</b>	<b>(2.884.264)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>				
Attività nette della società incorporata			4.421.269	
Immobilizzazioni immateriali acquistate	(1.046.357)	2.977	(2.592.896)	38.540
Immobilizzazioni materiali acquistate	(362.960)	(4.900)	(4.514.152)	
Immobilizzazioni finanziarie	190.407		(583.598)	
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(1.218.910)</b>	<b>(1.923)</b>	<b>(3.269.378)</b>	<b>38.540</b>
<b>FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>				
Erogazioni di prestiti a lungo termine	1.000.000		9.138.580	
Variazione finanziamenti a breve termine	(4.185.658)		(1.235.396)	
Rimborso di prestiti a lungo termine	(1.165.676)	(661.163)	(5.471.480)	
Variazioni delle attività finanziarie correnti	141.966	(491.051)		
Flussi assimilati a distribuzione di dividendi	(504.950)			
Acquisto (cessione) azioni proprie	0		(100.621)	
<b>FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALL'ATTIVITÀ FINANZIARIA (C)</b>	<b>(4.714.318)</b>	<b>(1.152.214)</b>	<b>2.331.083</b>	
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (D=A+B+C)</b>	<b>76.152</b>	<b>553.925</b>	<b>1.997.068</b>	<b>(2.845.724)</b>
DISPONIB. LIQUIDE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (E)	3.012.546		1.015.478	
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E)</b>	<b>3.088.698</b>		<b>3.012.546</b>	<b>(2.845.724)</b>

*Commento al rendiconto finanziario*

Nel dettaglio i flussi monetari da attività operativa fanno registrare un saldo positivo di 6.009 migliaia di Euro, a cui vanno detratte le attività di investimento che ammontano a 1.219 migliaia di Euro e le attività di finanziamento che registrano un saldo positivo pari a 4.715 migliaia di Euro essenzialmente dovuto al rimborso di prestiti a breve e a medio/lungo termine.

Conseguentemente il totale di tali flussi genera una variazione positiva di cassa pari a 76 migliaia di Euro che sommata alle disponibilità liquide iniziali ed alle “differenze cambio nette” fa registrare disponibilità liquide di fine periodo di 3.089 migliaia di Euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente di Euro 76 migliaia.

*Prospetto delle variazioni del patrimonio netto dell’Emittente*

<i>(in migliaia di Euro)</i>	Capitale Sociale	Riserva legale	Riserva sovrapp. Azioni	Riserva valutazione TFR	Riserva azioni proprie	Altre riserve	Risultato Periodo	Patrimonio Netto
<b>Saldi al 31 dicembre 2015</b>	<b>4.675</b>	<b>56</b>	<b>6.686</b>	<b>(306)</b>	<b>0</b>	<b>(2.303)</b>	<b>1.350</b>	<b>10.158</b>
Destinazione utile (perdita) dell’esercizio		67				777	845	0
Dividendi distribuiti							(505)	(505)
Acquisto/Vendita Azioni Proprie								0
Effetto aggregazioni imprese								0
Risultato netto del periodo							1.656	1.656
Altri utili/perdite complessivi				(109)				(109)
Totale utile/perdita complessiva				(109)			1.656	1.547
<b>Saldi al 31 dicembre 2016</b>	<b>4.675</b>	<b>123</b>	<b>6.686</b>	<b>(415)</b>	<b>0</b>	<b>(1.526)</b>	<b>1.656</b>	<b>11.200</b>

*Commento alle variazioni del patrimonio netto dell’Emittente*

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 4.675.462 Euro ed è suddiviso in n. 9.350.924 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

Le riserve sono principalmente costituite dalla riserva sovrapprezzo azioni per Euro 6.686 migliaia di Euro e di Altre Riserve pari a 415 migliaia di Euro che riflettono gli effetti del consolidamento iniziale delle partecipazioni e la destinazione dei risultati degli esercizi precedenti.

Il risultato dell’esercizio è pari invece a 1.656 migliaia di Euro.

*Indebitamento finanziario netto dell'Emittente*

<i>(unità di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>31 dicembre 2015</b>	<b>Variazione</b>
A. Cassa	3.088.698	3.012.546	76.152
B. Altre disponibilità liquide (dettagli)	0	0	0
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>3.088.698</b>	<b>3.012.546</b>	<b>76.152</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>507.751</b>	<b>649.717</b>	<b>(141.966)</b>
F. Debiti bancari correnti	730.402	580.182	150.220
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	3.341.632	3.609.073	(267.441)
H. Altri debiti finanziari correnti	741.194	1.203.025	(461.831)
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)</b>	<b>4.813.228</b>	<b>5.392.280</b>	<b>(579.052)</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)</b>	<b>1.216.779</b>	<b>1.730.017</b>	<b>(513.238)</b>
K. Debiti bancari non correnti	4.931.736	7.647.146	(2.715.411)
L. Obbligazioni emesse	0	0	0
M. Altri debiti non correnti	1.064.287	2.121.158	(1.056.871)
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>5.996.023</b>	<b>9.768.305</b>	<b>(3.772.282)</b>
<b>O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)</b>	<b>7.212.802</b>	<b>11.498.322</b>	<b>(4.285.520)</b>

*Commento all'indebitamento finanziario netto*

La Posizione Finanziaria Netta dell'Emittente rileva un indebitamento finanziario netto che passa da Euro 11.498 migliaia del 2015 a Euro 7.212 migliaia nel 2016. La Posizione Finanziaria Netta è migliorata sia in termini di valore assoluto sia in termini di rapporto PFN/EBITDA che passa da 2,20 a 2,01.

*Rapporti con le parti correlate*

L'Emittente intrattiene rapporti con le parti correlate riconducibili a persone che esercitano funzioni di amministrazione e direzione sia in società controllate sia in società riconducibili a tali persone da rapporti di parentela e/o societari.

Le operazioni attuate sono di natura commerciale e immobiliare (locali strumentali assunti in locazione), realizzate nell'ambito dell'ordinaria gestione e a normali condizioni di mercato

<i>Società</i>		<i>Parte Correlata</i>	<i>Incarico in società del Gruppo</i>
<i>Denominazione</i>	<i>Socio</i>	<i>Componente C.d.A. /Amministratore Unico</i>	
<b>AG Cube Srl</b>	Luca Montebugnoli	Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
	Silvano Taiani	Silvano Taiani	Amministratore Delegato dell'Emittente
<b>Avatar S.r.l.</b>	Best Union SpA		
<b>Banca Akros Spa</b>	-	Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
<b>Bigstone Srl</b>	Andrea Sabattini	Andrea Sabattini	Fratello di Luana Sabattini (Amministratore dell'Emittente)
<b>Comunicazione e Design Srl</b>	Andrea Lanzoni	Andrea Lanzoni	Amministratore della società controllata HB Communication S.r.l.
<b>EBC Consulting S.r.l.</b>	Andrea Sabattini	Andrea Sabattini	Fratello di Luana Sabattini (Amministratore dell'Emittente)
	Luana Sabattini	Luana Sabattini	Amministratore dell'Emittente
<b>Ecoservice srl</b>	Luca Montebugnoli	Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
	Silvano Taiani	-	Amministratore Delegato dell'Emittente
<b>IeS Group Srl in liquidazione</b>	Andrea Lanzoni	Andrea Lanzoni	Amministratore della società controllata HB Communication S.r.l.
<b>Lanzoni Andrea</b>			Amministratore della società controllata HB Communication S.r.l.
<b>Montebugnoli Luca</b>		Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
<b>Consorzio Movicom Scarl</b>	Best Union SpA	-	-
<b>Expo venice spa</b>	Best Union SpA	-	-
<b>Scp Scarl</b>	Best Union SpA	-	-
<b>Pallacanestro Reggiana Srl</b>	Stefano Landi	Stefano Landi	Consigliere di Amministrazione dell'Emittente
<b>SL Partners Srl</b>	Luca Montebugnoli	Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
	Silvano Taiani	Silvano Taiani	Amministratore Delegato dell'Emittente
<b>Syremont Spa</b>	Best Union SpA	Luca Montebugnoli	Presidente C.d.A. dell'Emittente
<b>WEC Spa</b>	Best Union SpA	Silvano Taiani	Amministratore Delegato dell'Emittente

Di seguito sono descritti i rapporti intercorsi tra l'Emittente e parti ad essa correlate nell'esercizio 2016, evidenziandone l'incidenza sui valori economici e patrimoniali consolidati.

In particolare, nelle tabelle seguenti sono riportati i dettagli riguardanti i rapporti intercorsi tra l'Emittente e le parti correlate negli esercizi 2016 e 2015.

<i>(in migliaia di Euro)</i>		<b>31 dicembre 2016</b>							
<i>Società</i>	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Ricavi	Incassi	Debiti	Debiti finanziari	Costi	Pagamenti	Capitalizzazioni
AGCube S.r.l.					59		126	168	
Avatar S.r.l.									
Banca Akros S.p.A.									
Bigstone S.r.l.		96		30			215	264	
Comunicazione e Design S.r.l.									
EBC Consulting S.r.l.	2		22	23	1		2	2	
Ecoservice S.r.l.	0		0		13		31	34	5
Pallacanestro Reggiana	55		109	78	32			160	
SL Partners S.r.l.					125		170	55	
Syremont S.p.A.					4		54	92	
Consorzio Movicom Scarl									
Expo Venice S.p.A.	12		48	133	32		160	379	
Scp S.c.a.r.l.					3				
World Entertainment Company S.p.A.	2	387	26	29	1			149	
<b>Totali</b>	<b>71</b>	<b>483</b>	<b>205</b>	<b>293</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>1304</b>	<b>5</b>

<i>(in migliaia di Euro)</i>		<b>31 dicembre 2015</b>							
<i>Società</i>	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Ricavi	Incassi	Debiti	Debiti finanziari	Costi	Pagamenti	Capitalizzazioni
AG Cube Srl									
Banca Akros Spa							1	1	
Bigstone Srl		94			2		195	251	
Comunicazione e Design Srl					6				
EBC Consulting srl	4		17	29			3	11	6
Ecoservice srl					9		20	27	1
I Finances							1.374	400	
IeS Group Srl in liquidazione	1								
Pallacanestro Reggiana									
SL Partners Srl							15		
Syremont spa					7		6		
World Entertainment Company Spa		237					3	3	
<b>Totali</b>	<b>5</b>	<b>331</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>1.374</b>	<b>642</b>	<b>293</b>	<b>8</b>

Le operazioni con parti correlate si riferiscono principalmente a rapporti di natura commerciale per prestazioni di servizi che sono stipulati a condizioni di mercato.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei compensi erogati dall'Emittente ai propri Amministratori, con riferimento all'esercizio 2016.

Cognome e nome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio (Euro)	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi (Euro)
Montebugnoli Luca	Presidente	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	0	0	0	0
Sabattini Luana	Consigliere Delegato	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	139.992	0	0	0
Silvano Taiani	Consigliere Delegato	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	6.000	0	0	195.061
Castagnoli Carla	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	9.360	0	0	0
Pilenga Giuseppe Camillo	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	6.000	0	0	0
Troncosi Gabriele (*)	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	6.000	0	0	0
Landuzzi Roberto	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	9.360	0	0	0
Landi Stefano	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	Data approvazione Bilancio 2017	6.000	0	0	0

(\*) Si segnala che l'amministratore indipendente Gabriele Troncosi, nominato dall'assemblea dell'Emittente del 29 aprile 2015 fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'Emittente al 31 dicembre 2017, è improvvisamente scomparso in data 4 maggio 2017. Al momento della scomparsa, Gabriele Troncosi ricopriva la carica di presidente del Comitato per la Remunerazione, di componente del Comitato Controllo e Rischi e di *Lead Independent Director* dell'Emittente.

### Garanzie relative ai contratti di finanziamento, ivi inclusi negative pledges e covenants

Come riportato nel bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 disponibile sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)), alcuni finanziamenti sottoscritti dall'Emittente prevedono il rispetto di *covenants* di natura finanziaria e patrimoniale calcolati sui dati di consolidato. Al 31 dicembre 2016 i *covenants* sono tutti rispettati.

### B.3 Persone che Agiscono di Concerto

Alla Data del Documento di Offerta, sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lett. a), TUF, in quanto aderenti al Patto Parasociale: LM, P4P, Girefin, l'Investitore e, ai sensi dell'art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b), TUF, Ticket Holding, in quanto società per il tramite della quale i Soci e l'Investitore controllano l'Offerente (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo B.1 del Documento di Offerta).

#### **B.4 Intermediari**

L'intermediario incaricato dall'Offerente di coordinare la raccolta delle adesioni all'Offerta (l'“**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni**”) è Banca Akros S.p.A., con sede legale in viale Eginardo, n. 29 Milano.

La Scheda di Adesione potrà pervenire all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni per il tramite di tutti gli intermediari depositari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli “**Intermediari Depositari**”).

Gli Intermediari Depositari raccoglieranno le adesioni all'Offerta, e terranno in deposito le Azioni portate in adesione, verificheranno la regolarità e la conformità delle suddette Schede di Adesione e delle Azioni alle condizioni dell'Offerta e provvederanno al pagamento del Corrispettivo secondo le modalità ed i tempi indicati nella Sezione F del presente Documento di Offerta.

Alla Data di Pagamento (ovvero, per le Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini), l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni portate in adesione all'Offerta su un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione F e alla Sezione L del Documento di Offerta.

#### **B.5 Global Information Agent**

Georgeson S.r.l., con sede legale in Roma, Via Emilia n. 88, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* al fine di fornire informazioni relative all'Offerta, a tutti i titolari delle Azioni (il “**Global Information Agent**”).

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un indirizzo di posta elettronica dedicato (opa-bestunion@georgeson.com) e il Numero Verde 800.123.798. Tale numero di telefono sarà attivo per l'intera durata dell'Offerta, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione L del Documento di Offerta.

## **C CATEGORIE E QUANTITATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL’OFFERTA**

### **C.1 Categoria degli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e relative quantità**

L’Offerta ha ad oggetto massime n. 2.302.375 azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”), del valore nominale unitario di Euro 0,50, rappresentative del 24,622% del capitale sociale dell’Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, detenute da Ticket Holding alla Data del Documento di Offerta.

L’Offerta è rivolta, nei limiti di quanto precisato alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente. L’Offerta non è soggetta a condizioni di efficacia.

Il numero delle Azioni oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell’Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l’Offerente o le Persone che Agiscono di Concerto acquistassero Azioni al di fuori dell’Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile e fermo restando che di tali acquisti sarà data comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. (c), del Regolamento Emittenti.

Alla Data del Documento di Offerta, l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato, nell’assemblea dell’Emittente.

### **C.2 Autorizzazioni**

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

Per completezza di informazione, si ricorda che l’Accordo di Investimento era sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’approvazione da parte delle competenti autorità garanti della concorrenza e del mercato. A tale riguardo si segnala che l’Autorità Antitrust Tedesca ha rilasciato il proprio nulla-osta in data 27 marzo 2017.

**D STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA**

**D.1 Numero e categorie di strumenti finanziari emessi dall'Emittente e posseduti dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, con la specificazione del titolo di possesso e del diritto di voto**

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non detiene azioni dell'Emittente. Alla Data del Documento di Offerta, Ticket Holding detiene ad esito del Conferimento n. 7.048.549 azioni dell'Emittente, rappresentanti il 75,378% del capitale sociale dell'Emittente e in relazione alle quali esercita il diritto di voto.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, le altre Persone che Agiscono di Concerto non detengono azioni dell'Emittente.

**D.2 Contratti di riporto, prestito titoli, usufrutto o costituzione di pegno, ovvero ulteriori impegni sui medesimi strumenti**

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente e (per quanto a conoscenza dell'Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto non hanno stipulato contratti di riporto o prestito titoli, costituito diritti di usufrutto o di pegno ovvero assunto ulteriori impegni di altra natura aventi come sottostante le azioni dell'Emittente (quali, a titolo esemplificativo, contratti di opzione, future, swap, contratti a termine su detti strumenti finanziari), direttamente o a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona o tramite società controllate.

## **E CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE**

### **E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e sua determinazione**

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo dell'Offerta" o "Corrispettivo").

Il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del TUF, l'Offerta deve essere promossa ad un prezzo "*non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria*".

Il Corrispettivo dell'Offerta è pari dunque, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del TUF, alla valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell'Emittente in sede di Conferimento.

Con riferimento alla determinazione di tale prezzo l'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti, documenti di valutazione o perizie.

L'Offerente e (per quanto a conoscenza dell'Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto, oltre al trasferimento della Partecipazione Oggetto di Conferimento, non hanno effettuato ulteriori acquisti di azioni dell'Emittente nei 12 mesi anteriori alla Comunicazione dell'Offerente, né sottoscritto ulteriori accordi, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo dell'Offerta.

Il Corrispettivo dell'Offerta riconosce al mercato un premio pari al 10,00% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni dell'Emittente registrato alla data del 27 dicembre 2016 (ultimo giorno di borsa aperta precedente il 28 dicembre 2016, data dell'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e quindi dell'Operazione), e un premio pari al 17,60% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell'Emittente degli ultimi 12 mesi precedenti il 27 dicembre 2016. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo E.4 del Documento di Offerta.

### **E.2 Controvalore complessivo dell'Offerta**

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle Azioni che ne formano oggetto alla Data del Documento di Offerta, è pari a Euro 6.907.125,00.

### E.3 Confronto del corrispettivo con alcuni indicatori relativi all'Emittente

Nella tabella che segue sono riportati i principali indicatori relativi all'Emittente, con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015:

<b>In migliaia di Euro</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ricavi	56.750	60.360
Margine Operativo Lordo	7.121	9.295
Risultato Operativo	2.949	4.189
Risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo	2.383	2.603
Cash Flow <sup>(1)</sup>	5.640	5.793
Dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio	505	-
Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo	14.136	12.655
<b>In Euro per azione</b>		
<i>Media delle azioni durante l'esercizio</i>	<i>9.350.924</i>	<i>9.350.924</i>
Ricavi per azione	6,069	6,455
Margine Operativo Lordo per azione	0,762	0,994
Risultato Operativo per azione	0,315	0,448
Risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo per azione	0,255	0,278
Cash Flow per azione	0,603	0,620
Dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio per azione	0,054	-
Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo per azione	1,512	1,353

Fonte: elaborazioni su dati presenti nei Bilanci consolidati dell'Emittente al 31 Dicembre 2016 e 31 Dicembre 2015

<sup>(1)</sup> Calcolato come somma tra risultato netto di periodo di pertinenza del Gruppo, le svalutazioni e gli ammortamenti, come riportati nel bilancio consolidato dell'Emittente

La seguente tabella indica alcuni moltiplicatori relativi all'Emittente con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015.

Considerata la natura dell'attività svolta dall'Emittente e i multipli generalmente utilizzati dagli analisti finanziari, sono stati considerati i seguenti moltiplicatori:

- EV/Ricavi: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 in rapporto ai ricavi;
- EV/EBITDA: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 in rapporto al margine operativo lordo;
- EV/EBIT: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 in rapporto al risultato operativo;

- P/E: rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il risultato netto di pertinenza dei soci;
- P/Cash Flow: rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il *cash flow* (calcolato come somma algebrica tra il risultato netto di periodo di pertinenza dei soci, le svalutazioni e gli ammortamenti);
- P/BV: rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il patrimonio netto di pertinenza dei soci.

<b>Multipli dell'Emittente</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
EV/Ricavi	0,5x	0,5x
EV/EBITDA	4,1x	3,1x
EV/EBIT	9,9x	7,0x
P/E	11,8x	10,8x
P/Cash Flow	5,0x	4,8x
P/BV	2,0x	2,2x

Fonte: elaborazioni su dati presenti nei Bilanci consolidati dell'Emittente al 31 Dicembre 2016 e 31 Dicembre 2015

Legenda:

EV: somma algebrica tra il Corrispettivo moltiplicato per il numero di azioni emesse e l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2016

EV/Ricavi (rapporto tra EV e Ricavi)

EV/EBIT (rapporto tra EV e Risultato Operativo)

EV/EBITDA (rapporto tra EV e Margine Operativo Lordo)

P/BV (rapporto tra Corrispettivo e Patrimonio Netto per azione)

P/E (rapporto tra Corrispettivo e risultato netto di periodo per azione)

P/CF (rapporto tra Corrispettivo e Cash Flow per azione)

A meri fini illustrativi, il Corrispettivo dell'Offerta è stato inoltre confrontato con i multipli di mercato di società quotate operanti nello stesso settore dell'Emittente, benché ritenute con questa scarsamente comparabili in ragione del fatto che queste società hanno, rispetto all'Emittente, (i) dimensioni notevolmente maggiori (a tal riguardo si segnala che, come meglio descritto nella tabella sotto riportata, la capitalizzazione di borsa delle società Live Nation, CTS Eventim e GL Events è circa 188 volte, 99 volte e 14 volte, rispettivamente, la capitalizzazione di borsa dell'Emittente), (ii) attività maggiormente diversificate in termini di aree geografiche di operatività, (iii) modelli di *business* maggiormente orientati alla vendita B2C, all'organizzazione e alla gestione di eventi (a differenze dell'Emittente che è maggiormente attivo nella fornitura di *software* B2B e nello *staffing*). Tali società hanno registrato nel 2016 una crescita dei principali indicatori di redditività (EBITDA, EBIT, Utile Netto) rispetto al 2015, diversamente da Best Union che ha conseguito un calo di tali indicatori di redditività nello stesso periodo.

Si segnala che l'Offerente non si è avvalso di tale confronto ai fini della determinazione del Corrispettivo.

Le società considerate sono le seguenti:

- GL EVENTS: operatore mondiale, con sede in Francia, nella fornitura di soluzioni e servizi integrati per gli eventi che coprono i tre principali segmenti del mercato: congressi e convegni; eventi culturali, sportivi e politici; fiere ed esposizioni per gli operatori professionali e il grande pubblico;

- CTS EVENTIM: gruppo internazionale, con sede in Germania, specializzato nella fornitura dei servizi di bigliettazione online e nell'organizzazione di eventi;
- LIVE NATION: primario operatore mondiale, con sede negli Stati Uniti, attivo nell'organizzazione di spettacoli dal vivo e nei servizi di bigliettazione online.

Società	Capitalizzazione di mercato (Euro milioni)	EV/Ricavi		EV/EBITDA		EV/EBIT		P/E		P/CF		P/BV	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
CTS Eventim	2.761	3,2x	3,1x	13,5x	14,5x	16,2x	17,5x	29,2x	31,0x	21,7x	23,1x	7,2x	7,8x
GL Events	386	0,9x	0,9x	6,3x	7,7x	10,7x	11,9x	12,1x	12,5x	4,6x	5,6x	1,0x	1,1x
Live Nation *	5.274	0,9x	1,0x	12,1x	13,8x	n.m.	n.m.	n.m.	n.a.	14,3x	16,0x	4,9x	4,6x
<b>Media</b>		<b>1,6x</b>	<b>1,7x</b>	<b>10,7x</b>	<b>12,0x</b>	<b>13,5x</b>	<b>14,7x</b>	<b>20,6x</b>	<b>21,8x</b>	<b>13,5x</b>	<b>14,9x</b>	<b>4,4x</b>	<b>4,5x</b>
<b>Best Union</b>	<b>28</b>	<b>0,5x</b>	<b>0,5x</b>	<b>4,1x</b>	<b>3,1x</b>	<b>9,9x</b>	<b>7,0x</b>	<b>11,8x</b>	<b>10,8x</b>	<b>5,0x</b>	<b>4,8x</b>	<b>2,0x</b>	<b>2,2x</b>

Fonte: Bilanci annuali delle società al 31 Dicembre 2016 e al 31 Dicembre 2015

La capitalizzazione di borsa dell'Emittente è calcolata in base al Corrispettivo. La capitalizzazione di borsa delle società comprese nel *panel* è stata calcolata sulla base della capitalizzazione media di borsa nel mese antecedente la Data di Riferimento.

\* Nel 2015 Live Nation ha conseguito un risultato netto di esercizio negativo mentre nel 2016 tale risultato è stato positivo per circa Euro 3 milioni.

Si rappresenta altresì che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell'inserimento nel Documento di Offerta e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse condizioni di mercato, potrebbero condurre inoltre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, differenti da quelle rappresentate.

Si rappresenta altresì che la significatività di alcuni multipli riportati nella tabella precedente può essere influenzata dalla modifica del perimetro di consolidamento di alcune società e/o dalla presenza di elementi di natura straordinaria nei bilanci delle stesse che potrebbero influenzare tali multipli.


#### E.4 Media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni dell’Emittente nei dodici mesi precedenti il lancio dell’Offerta e rappresentazione grafica dell’andamento

Il Corrispettivo dell’Offerta si confronta come segue con le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle azioni dell’Emittente sul MTA registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 27 dicembre 2016 (inclusa) (la “**Data di Riferimento**”), ultimo giorno di borsa aperta precedente la Data di Sottoscrizione.

Periodo di riferimento	Prezzo medio per azione €	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per azione €	Premio implicito dell’Offerta
28 Dicembre – 30 Dicembre 2015	2,4018	0,5982	24,9%
Gennaio 2016	2,4029	0,5971	24,8%
Febbraio 2016	2,4347	0,5653	23,2%
Marzo 2016	2,6697	0,3303	12,4%
Aprile 2016	2,6953	0,3047	11,3%
Maggio 2016	2,5177	0,4823	19,2%
Giugno 2016	2,3972	0,6028	25,1%
Luglio 2016	2,3795	0,6205	26,1%
Agosto 2016	2,2768	0,7232	31,8%
Settembre 2016	2,3966	0,6034	25,2%
Ottobre 2016	2,4372	0,5628	23,1%
Novembre 2016	2,3972	0,6028	25,1%
1 Dicembre - 27 Dicembre 2016	2,6751	0,3249	12,1%

Fonte: Bloomberg

Il grafico seguente illustra l'andamento del prezzo ufficiale e dei volumi di scambio delle azioni ordinarie dell'Emittente relativo agli ultimi 12 mesi fino alla Data di Riferimento (fonte: Bloomberg).



Il prezzo ufficiale per azione ordinaria Best Union rilevato alla chiusura della Data di Riferimento è pari a Euro 2,7265. Rispetto a tale prezzo, il Corrispettivo dell'Offerta incorpora un premio del 10,0%.

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell'Emittente rilevato alla chiusura del 4 maggio 2017 (ultimo giorno di borsa aperta precedente la Data del Documento di Offerta) è pari a Euro 3,0266 (Fonte: Bloomberg).

La seguente tabella presenta un confronto tra il Corrispettivo dell'Offerta e (i) l'ultimo prezzo ufficiale delle azioni ordinarie dell'Emittente registrato alla Data di Riferimento, e (ii) la media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie dell'Emittente relativa a 1, 3, 6 mesi e a 12 mesi precedenti la Data di Riferimento.

<b>CONFRONTO CORRISPETTIVO/QUOTAZIONI</b>	<b>EURO</b>	<b>DELTA%</b>
Corrispettivo	3,0000	
Prezzo ufficiale alla Data di Riferimento (i.e., al 27 dicembre 2016)	2,7265	10,0%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 1 mese precedente la Data di Riferimento	2,6747	12,2%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 3 mesi precedenti la Data di Riferimento	2,6209	14,5%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 6 mesi precedenti la Data di Riferimento	2,5367	18,3%
Prezzo medio ponderato sui volumi – 12 mesi precedenti la Data di Riferimento	2,5508	17,6%

Fonte: Bloomberg

**E.5 Indicazione dei valori attribuiti alle azioni dell’Emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso**

Fatta eccezione per gli acquisti effettuati dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto di cui al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta, nell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso non sono state effettuate operazioni finanziarie (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche) che abbiano comportato una valutazione delle azioni ordinarie dell’Emittente, né per quanto a conoscenza dell’Offerente si sono verificati trasferimenti di pacchetti significativi di azioni ordinarie dell’Emittente.

**E.6 Indicazione dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente ed i soggetti che con lo stesso agiscono di concerto, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni oggetto dell’Offerta, con indicazione del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti**

Negli ultimi dodici mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla data della Comunicazione dell’Offerente (*i.e.*: alla data del 4 aprile 2017), l’Offerente e (per quanto a conoscenza dell’Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto, oltre al trasferimento della Partecipazione Oggetto di Conferimento, non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di azioni dell’Emittente.

## **F MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL’OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DELLE AZIONI**

### **F.1 Modalità e termini per l’adesione all’Offerta**

#### *F.1.1 Periodo di Adesione*

Il Periodo di Adesione dell’Offerta, concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 dell’8 maggio 2017 e terminerà alle ore 17:30 del 9 giugno 2017 (estremi inclusi).

Il 9 giugno 2017 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta.

L’Offerente comunicherà eventuali modifiche dell’Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Inoltre, ai sensi dell’art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta – e precisamente per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017 – qualora l’Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell’Offerta (si veda il Paragrafo F.3 del Documento di Offerta), comunichi di avere acquistato almeno la metà dei titoli oggetto dell’Offerta (la “**Riapertura dei Termini**”). Pertanto, in tale ipotesi, il 23 giugno 2017 rappresenterà, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini non avrà luogo, tra l’altro:

- qualora l’Offerente renda noto al mercato almeno 5 giorni di borsa aperta prima della fine del Periodo di Adesione di avere acquistato almeno la metà dei titoli oggetto dell’Offerta; o
- qualora, al termine del Periodo di Adesione, l’Offerente venga a detenere la partecipazione di cui all’art. 108, comma 1, del TUF (ossia pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell’Emittente) ovvero quella di cui all’art. 108, comma 2, del TUF (ossia pari ad almeno il 90% del capitale sociale dell’Emittente).

#### *F.1.2 Condizioni di efficacia*

L’Offerta in quanto obbligatoria, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l’Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato nel presente Documento di Offerta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell’Emittente titolari delle Azioni.

### F.1.3 Modalità e termini di adesione

Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili (salvo i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), debitamente compilata, con contestuale deposito delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, nonché dal regolamento adottato con delibera Consob e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato.

Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta devono essere titolari di azioni ordinarie dell'Emittente dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all'Offerta.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli, varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso detti intermediari, a favore dell'Offerente.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatarî, dovranno controfirmare la Scheda di Adesione. Resta a esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la Scheda di Adesione e se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione.

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente.

Le adesioni all'Offerta da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta e il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Potranno essere portate in adesione all'Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell'adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'aderente da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta, solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

## **F.2 Titolarità ed esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti le Azioni portate in adesione in pendenza dell'Offerta**

Le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini, saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini.

Fino alla Data di Pagamento (ovvero, per le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini, fino alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini), gli azionisti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta; tuttavia, gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta non potranno trasferire le loro Azioni portate in adesione, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti.

## **F.3 Comunicazioni relative all'andamento e al risultato dell'Offerta**

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà su base giornaliera a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. (d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute e alle Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni oggetto dell'Offerta.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tali comunicazioni, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, prima della Data di Pagamento, mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Inoltre, in caso di Riapertura dei Termini, i risultati definitivi dell'Offerta saranno altresì resi noti dall'Offerente, prima della Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, mediante pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Infine, quanto all'Offerta, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta o, se applicabile, del Comunicato sui Risultati dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente renderà noto, tra l'altro: il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto.

#### **F.4 Mercato sul quale è promossa l'Offerta**

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “**Altri Paesi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta e qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

#### **F.5 Data di pagamento del Corrispettivo**

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il 16 giugno 2017 (la “**Data di Pagamento**”).

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, il 30 giugno 2017 (la “**Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini**”).

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all’Offerta e la Data di Pagamento (ovvero, se applicabile, la Data di Pagamento all’Esito della Riapertura dei Termini).

#### **F.6 Modalità di pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta sarà effettuato in contanti.

Il Corrispettivo sarà versato dall’Offerente tramite il Conto Vincolato aperto dall’Offerente presso l’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l’accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all’Offerta nella Scheda di Adesione.

L’obbligazione dell’Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell’Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all’Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

#### **F.7 Indicazione della legge regolatrice dei contratti stipulati tra l’Offerente ed i possessori degli strumenti finanziari dell’Emittente nonché della giurisdizione competente**

In relazione all’adesione all’Offerta, la legge regolatrice è la legge italiana e la giurisdizione competente è quella italiana.

#### **F.8 Modalità e termini di restituzione delle Azioni in caso di inefficacia dell’Offerta e/o di riparto**

L’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva e non è prevista alcuna ipotesi di riparto, trattandosi di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’articolo 106 del TUF.

## **G MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE**

### **G.1 Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all’operazione**

#### *G.1.1 Modalità di finanziamento dell’acquisizione della Partecipazione Oggetto di Conferimento*

L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue al perfezionamento del conferimento in natura in Ticket Holding di una partecipazione pari al 75,378% del capitale sociale di Best Union da parte dei Soci alla Data del Closing.

#### *G.1.2 Modalità di finanziamento dell’Offerta*

L’Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell’Offerta (inclusi i Costi dell’Offerta) facendo ricorso a mezzi propri e, in particolare, a un finanziamento soci messo a disposizione da Ticket Holding per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, da erogarsi in una o più *tranches* (il “**Finanziamento Ticket Holding**”). Ai fini dell’erogazione del predetto finanziamento soci, Ticket Holding (i) ha utilizzato le risorse derivanti dall’aumento di capitale sottoscritto e liberato alla Data del Closing, per un importo pari ad Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, nonché (ii) fatto ricorso, per l’importo residuo, a un finanziamento soci concesso dall’Investitore per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00, convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding ad esito del perfezionamento dell’Offerta (il “**Finanziamento Investitore**”) nei limiti di quanto *infra* precisato. Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione *pre-money* di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell’Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00. Il ricorso al suddetto aumento di capitale di Euro 4.500.000,00 e al Finanziamento Investitore ha sostituito l’aumento di capitale scindibile fino ad Euro 8.000.000,00 originariamente previsto nell’Accordo di Investimento, in quanto ritenuto soluzione che consente di realizzare quanto originariamente previsto nell’Accordo di Investimento nel rispetto della legge lussemburghese che non contempla aumenti di capitale scindibili.

Si riporta di seguito una descrizione del Finanziamento Ticket Holding e del Finanziamento Investitore.

#### *G.1.2.1 Finanziamento Investitore*

Alla Data del Closing, l’Investitore e Ticket Holding hanno sottoscritto un contratto in virtù del quale l’Investitore, in qualità di socio finanziatore, ha concesso a Ticket Holding, in qualità di beneficiario, un finanziamento di importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00, erogato in un’unica *tranche* in pari data, ai fini della copertura finanziaria dell’Offerta (inclusi i Costi dell’Offerta).

I principali termini e condizioni di tale finanziamento sono riportati in sintesi nella tabella che segue:

<b>CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</b>	Il contratto di finanziamento per un ammontare massimo di Euro 3.500.000,00, sottoscritto alla Data del Closing tra l'Investitore in qualità di "Lender" e Ticket Holding in qualità di "Borrower".
<b>BENEFICIARIO</b>	Ticket Holding.
<b>LINEA DI CREDITO</b>	Massimi Euro 3.500.000,00.
<b>SCOPO DELLA LINEA DI CREDITO</b>	La linea di credito sarà utilizzata per: (i) l'acquisto delle azioni dell'Emittente in connessione (a) all'Offerta, (b) all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1 del TUF e all'esercizio del Diritto di Acquisto; (ii) l'eventuale acquisto di azioni dell'Emittente sul mercato o da terzi; e (iii) il pagamento dei costi e delle spese connessi all'Operazione.
<b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b>	La linea di credito è stata interamente erogata dall'Investitore a Ticket Holding in un'unica soluzione, mediante bonifico su conto corrente bancario, alla Data del Closing.
<b>DATA DI RIMBORSO FINALE</b>	La data che cade 60 giorni lavorativi dopo il perfezionamento dell'Offerta.
<b>MODALITÀ DI RIMBORSO</b>	I crediti derivanti in capo all'Investitore a fronte della concessione del finanziamento e corrispondenti all'ammontare utilizzato per gli scopi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra indicati saranno utilizzati dall'Investitore per sottoscrivere e liberare l'aumento di capitale di Ticket Holding riservato all'Investitore e approvato dai competenti organi alla Data del Closing (il "Finanziamento Convertito in Equity"); la porzione di finanziamento non utilizzata, al netto quindi del Finanziamento Convertito in Equity, sarà rimborsata all'Investitore entro e non oltre la data di rimborso finale di cui sopra, maggiorata degli interessi di cui <i>infra</i> . Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione <i>pre-money</i> di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell'Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00.
<b>INTERESSI</b>	Gli interessi matureranno esclusivamente sulla porzione di finanziamento al netto del Finanziamento Convertito in Equity, a un tasso pari al 7% <i>per annum</i> .
<b>DICHIARAZIONI E GARANZIE</b>	Sono previste talune dichiarazioni e garanzie, rilasciate reciprocamente dall'Investitore e da Ticket Holding, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe. In particolare quelle riferite: (i) alla vincolatività delle obbligazioni rispettivamente assunte; (ii) all'assenza di conflitto delle predette obbligazioni con leggi o regolamenti applicabili, ovvero con altri impegni contrattuali rispettivamente assunti; e (iii) all'avvenuto ottenimento di qualsivoglia consenso e autorizzazione in relazione alla rispettiva assunzione di tali obbligazioni.
<b>LEGGE REGOLATRICE</b>	Legge Lussemburghese.
<b>GIURISDIZIONE</b>	Clusola compromissoria: qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in relazione a, tale contratto di finanziamento sarà devoluta in arbitrato a un collegio di 3 arbitri della Camera Arbitrale di Milano di e secondo il regolamento di quest'ultima. Qualsiasi questione che non possa essere devoluta in arbitrato sarà di competenza della Corte del Lussemburgo.

In base all'ammontare del Finanziamento Convertito in Equity, dopo il completamento dell'Offerta, le partecipazioni detenute dai Soci e dall'Investitore in Ticket Holding potranno così variare (per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta):

- nel caso di *delisting* dell'Emittente senza azionisti di minoranza, il capitale sociale sarà così ripartito: quanto a LM, 30,15%; quanto a P4P, 28,23%; quanto a Girefin, 14,19%; quanto all'Investitore, 27,44%;
- in tutti gli altri casi, le partecipazioni potranno variare (in proporzione al numero di azioni Best Union portate in adesione all'Offerta e ai costi della stessa): quanto a LM, tra il 30,15% e il 34,26%; quanto

a P4P, tra il 28,23% e il 32,08%; quanto a Girefin, tra il 14,19% e il 16,12%; quanto all'Investitore, tra il 17,54% e il 27,44%.

### G.1.2.2 Finanziamento Ticket Holding

Alla Data del Closing, Ticket Holding e l'Offerente hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale Ticket Holding, in qualità di socio finanziatore, ha concesso all'Offerente, in qualità di beneficiario, un finanziamento soci per un ammontare massimo di Euro 8.000.000,00, da erogarsi in una o più *tranches*, ai fini della copertura finanziaria dell'Offerta (inclusi i Costi dell'Offerta). Alla Data del Documento di Offerta è stata erogata una prima *tranche* di tale finanziamento per un ammontare di Euro 7.500.000,00. I principali termini e condizioni di tale finanziamento sono riportati in sintesi nella tabella che segue:

<b>ACCORDO DI FINANZIAMENTO</b>	L'accordo di finanziamento, per un ammontare massimo di Euro 8.000.000,00, sottoscritto alla Data del Closing tra Ticket Holding in qualità di "Lender" e l'Offerente in qualità di "Borrower".
<b>BENEFICIARIO</b>	Offerente.
<b>LINEA DI CREDITO</b>	Massimi Euro 8.000.000,00.
<b>SCOPO DELLA LINEA DI CREDITO</b>	La linea di credito sarà utilizzata per: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'acquisto delle azioni dell'Emittente in connessione (a) all'Offerta, (b) all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1 del TUF e all'esercizio del Diritto di Acquisto;</li> <li>(ii) l'eventuale acquisto di azioni dell'Emittente sul mercato o da terzi; e</li> <li>(iii) il pagamento dei costi e delle spese connessi all'Operazione.</li> </ul>
<b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b>	La linea di credito viene erogata da Ticket Holding in una o più soluzioni a seguito di richiesta dell'Offerente.
<b>DATA DI RIMBORSO FINALE</b>	La data che cade 50 giorni lavorativi dopo il perfezionamento dell'Offerta.
<b>MODALITÀ DI RIMBORSO</b>	Rimborso per intero alla data di rimborso finale sopra indicata, restando inteso che la porzione della linea di credito utilizzata per gli scopi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra sarà integralmente convertita in capitale sociale dell'Offerente e solo l'eventuale parte residua sarà rimborsata.
<b>INTERESSI</b>	Finanziamento infruttifero.
<b>LEGGE REGOLATRICE</b>	Legge Italiana.
<b>GIURISDIZIONE</b>	Clusola compromissoria: qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da, o in relazione a, tale contratto di finanziamento sarà devoluta in arbitrato a un collegio di 3 arbitri della Camera Arbitrale di Milano e secondo il regolamento di quest'ultima. Qualsiasi questione che non possa essere devoluta in arbitrato sarà di competenza del Tribunale di Milano.

### G.1.3 Garanzie di esatto adempimento

Ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti Banca Akros, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente nell'ambito dell'Offerta, ha rilasciato una lettera (la "**Cash Confirmation Letter**") con la quale ha confermato l'avvenuto deposito dei Fondi Vincolati e il conferimento alla stessa da parte dell'Offerente delle Istruzioni Irrevocabili.

Il rilascio della Cash Confirmation Letter è avvenuto a fronte (a) del deposito dei Fondi Vincolati (*i.e.* Euro 7.030.000,00, importo complessivamente corrispondente all'Esborso Massimo Complessivo, eventualmente diminuito nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni effettuati, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto e, fino ad un massimo di Euro 122.875,00, ai Costi dell'Offerta) su apposito

conto aperto dall'Offerente presso Banca Akros stessa e (b) delle Istruzioni Irrevocabili conferite dall'Offerente a Banca Akros di utilizzare i Fondi Vincolati per il pagamento: (i) dell'Esborso Massimo Complessivo (come eventualmente diminuito nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta), (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta nonché (iii), di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

Si precisa che il vincolo costituito sui Fondi Vincolati non consentirà a Banca Akros di opporsi ad azioni esecutive o di analoga natura di terzi, volte ad aggredire le disponibilità dell'Offerente presso Banca Akros.

## **G.2 Motivazioni dell'operazione e programmi elaborati in relazione all'Emittente**

### *G.2.1 Motivazioni dell'Offerta*

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione di alcune operazioni contemplate nell'Accordo di Investimento e, in particolare, al perfezionamento del Conferimento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante su Ticket Holding e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109, commi 1 e 3, del TUF, è adempiuto dall'Offerente.

L'Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, sarà inoltre il soggetto tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF o Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con l'operazione articolata nell'Accordo di Investimento e la conseguente promozione dell'Offerta, i Soci e l'Investitore si propongono di realizzare un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che possa attuarsi sia per linee interne che mediante l'acquisizione di società operanti nel medesimo settore di *business*, nonché in mercati complementari a quello ove il Gruppo opera alla Data del Documento di Offerta, fermo restando che sarà Ticket Holding la società destinata a realizzare tali acquisizioni. Nel contesto di questo progetto, è previsto che venga meno la centralità di Best Union nell'ambito del Gruppo a favore di Ticket Holding, destinata a diventare il centro decisionale delle strategie del Gruppo e società detentrici delle partecipazioni societarie nelle varie società operative. Al fine di poter meglio realizzare il suddetto progetto, l'Offerta ha come obiettivo il *delisting* dell'Emittente. Tuttavia, si precisa che l'esito dell'Offerta non è destinato a condizionare l'implementazione del citato progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo che sarà realizzato anche in caso di mancato raggiungimento del *delisting*.

### *G.2.2 Programmi relativi alla gestione delle attività*

Con l'operazione articolata nell'Accordo di Investimento e la conseguente promozione dell'Offerta, i Soci e l'Investitore si propongono di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita.

### G.2.3 Investimenti futuri e fonti di finanziamento

Ticket Holding e l’Offerente intendono finanziare gli investimenti necessari a sostenere le attività del Gruppo con i flussi di cassa generati dalla gestione operativa. Alla Data del Documento di Offerta, Ticket Holding e l’Offerente non hanno preso alcuna decisione in merito ad investimenti ulteriori rispetto a quelli ordinari normalmente richiesti per la gestione delle attività operative.

### G.2.4 Operazioni ad esito dell’Offerta

#### G.2.4.1 Fusione

I Soci e l’Investitore, a seconda dell’esito dell’Offerta (ivi inclusi l’eventuale Riapertura dei Termini e/o l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l’Emittente fosse delistata, la fusione dell’Offerente nell’Emittente, oppure (b) qualora l’Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell’Emittente nell’Offerente al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero, (ii) qualora l’Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l’Emittente, la fusione dell’Offerente in Ticket Holding.

Con riferimento all’eventuale fusione si precisa quanto di seguito riportato.

#### *Fusione dell’Emittente nell’Offerente in assenza di revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), le azioni dell’Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l’Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell’Emittente nell’Offerente, società non quotata. Nell’ipotesi in cui l’Emittente dovesse essere oggetto dell’operazione di fusione in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni, agli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente spetterebbe il diritto di recesso ex articolo 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell’articolo 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Pertanto, a seguito della fusione, gli azionisti che decidano di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Tuttavia, per l’ipotesi in cui il corrispettivo per il recesso spettante agli azionisti dell’Emittente fosse superiore al Corrispettivo dell’Offerta, il Patto Parasociale prevede che l’Emittente non sarà fusa con l’Offerente. In tale ipotesi l’Emittente rimarrà quotata e Ticket Holding e l’Offerente potranno essere fuse mediante incorporazione dell’Offerente in Ticket Holding.

### *Fusione dell’Offerente nell’Emittente dopo la revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell’Offerta (ivi inclusi l’eventuale Riapertura dei Termini e/o l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del Diritto di Acquisto), le azioni dell’Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana, agli azionisti dell’Emittente - che residuassero nell’azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento ad esito dell’Offerta (ivi inclusi l’eventuale Riapertura dei Termini e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell’Emittente - che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa.

### *Operazioni alternative alla fusione*

I Soci e l’Investitore, a seguito dell’Offerta (ivi inclusi l’eventuale Riapertura dei Termini e/o l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del Diritto di Acquisto) e in alternativa alle operazioni di fusione descritte al Paragrafo G.2.4.1 che precede, si riservano, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento una delle seguenti operazioni ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma descritto nel Paragrafo G.2 e/o al fine di accorciare la catena di controllo dell’Emittente: (i) in caso di revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, la vendita, da parte dell’Offerente a Ticket Holding, delle azioni dell’Emittente detenute a seguito dell’Offerta (ivi inclusi l’eventuale Riapertura dei Termini e/o l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del Diritto di Acquisto), e conseguente liquidazione volontaria dell’Offerente; ovvero (ii) sia in caso di revoca che di non revoca delle azioni dell’Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l’Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell’Emittente, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo G.2.4.

### *G.2.5 La riorganizzazione industriale prevista*

Salvo quanto esposto al precedente Paragrafo G.2.4, alla Data del Documento di Offerta non sono ipotizzate all’esito dell’Offerta ulteriori operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione in relazione all’Emittente (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami d’azienda), né modifiche alla forza lavoro impiegata dal Gruppo e ai siti di lavoro in attività.

### *G.2.6 Modifiche previste nella composizione degli organi sociali*

Il Patto Parasociale prevede che in qualsiasi momento successivo alla Data del Closing, ove richiesto dall’Investitore, i Soci dovranno far sì (a) che fino a due amministratori di Best Union si dimettano o cessino altrimenti dalle proprie rispettive cariche, con effetto dalla data della richiesta da parte dell’Investitore; e (b) che il consiglio di amministrazione dell’Emittente sostituisca gli amministratori dimissionari, cooptando uno o due (a seconda del caso) nuovi amministratori, come indicato dall’Investitore. Alla Data del Documento di Offerta l’Investitore non ha avanzato richiesta di dimissioni di uno/due amministratori di Best Union.

Il Patto Parasociale prevede altresì che alla data di regolamento dell'Offerta o in qualsiasi momento successivo, ove richiesto per iscritto dall'Investitore, i Soci (a) faranno sì che tutti i restanti amministratori di Best Union designati dai Soci si dimettano o cessino altrimenti dalle loro rispettive cariche e (b) potranno in essere i loro migliori sforzi al fine di ottenere le dimissioni di tutti i membri del collegio sindacale di Best Union designati dai Soci. Come conseguenza della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente, i Soci e l'Investitore, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno fare sì che Ticket Holding e, qualora applicabile, Time for Ticket votino in favore della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale di Best Union in conformità al Patto Parasociale.

Ai sensi del Patto Parasociale, LM sarà il Presidente esecutivo dell'Emittente per il periodo iniziale di tre anni dalla data di regolamento dell'Offerta, con rinnovo sino alla scadenza del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale contiene inoltre disposizioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente in assenza di *delisting* o, a seconda del caso, in ipotesi di *delisting* (per maggiori dettagli in merito alle quali si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate *ex art.* 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta).

#### *G.2.7 Modifiche dello statuto sociale*

Ai sensi del Patto Parasociale, successivamente al perfezionamento dell'Offerta (e, ove applicabili dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto), i Soci e l'Investitore si sono impegnati a negoziare in buona fede un nuovo statuto dell'Emittente che rifletta, nel massimo limite possibile ai sensi di ogni legge applicabile, le disposizioni del Patto Parasociale, e a fare in modo che Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket deliberino congiuntamente, in seno ai competenti organi sociali di Best Union, in favore dell'adozione di tale nuovo statuto non più tardi di 30 giorni lavorativi a partire dal perfezionamento dell'Offerta (come sopra indicato). Per maggiori dettagli in merito alle relative previsioni del Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate *ex art.* 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.

### **G.3 Ricostituzione del flottante**

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione di alcune operazioni contemplate nell'Accordo di Investimento e, in particolare, al perfezionamento del Conferimento.

La revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'Emittente costituisce uno degli obiettivi dell'Offerta alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all'Emittente.

Pertanto, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile.

Alla luce di quanto precede, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, all'esito dell'Offerta, sussistendone i presupposti, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario.

Si precisa inoltre che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF e/o dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

In ogni ipotesi di revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

**H EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L’OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L’EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE**

**H.1 Descrizione degli accordi e delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati eseguiti o deliberati nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Offerta, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività dell’Offerente e/o dell’Emittente**

Fatto salvo quanto rappresentato nel Documento di Offerta, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non sono parte di ulteriori accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali con l’Emittente o gli altri azionisti rilevanti dell’Emittente o i componenti degli organi di amministrazioni e controllo dell’Emittente, eseguiti o deliberati nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Offerta, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull’attività dell’Offerente e/o dell’Emittente.

**H.2 Accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni e/o di altri strumenti finanziari dell’Emittente**

Alla Data del Documento di Offerta non vi sono accordi di cui l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto siano parte concernenti l’esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle azioni ordinarie e/o di altri strumenti finanziari dell’Emittente, ad eccezione di quanto di seguito indicato:

- l’Accordo di Investimento, descritto nelle Premesse del Documento di Offerta e avente, tra l’altro, ad oggetto l’acquisizione da parte di Ticket Holding della Partecipazione Oggetto di Conferimento, la sottoscrizione del Patto Parasociale e il lancio dell’Offerta;
- il Patto Parasociale, descritto nelle Premesse del Documento di Offerta e le cui informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell’Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) sono riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.

## **I COMPENSI AGLI INTERMEDIARI**

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà e liquiderà i seguenti compensi, a titolo di commissione inclusiva di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:

- (i) all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, una commissione fissa pari a Euro 35.000,00;
- (ii) agli Intermediari Depositari: (a) una commissione pari allo 0,10% del controvalore delle Azioni portate in adesione all'Offerta, e (b) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione.

Ai compensi suddetti andrà sommata l'IVA, ove dovuta.

Al verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 2*, del TUF o dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108, comma 1*, del TUF e del Diritto di Acquisto, l'Offerente riconoscerà all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni per le relative attività una commissione pari ad Euro 30.000,00 oltre IVA, se dovuta.

**J IPOTESI DI RIPARTO**

Poiché l'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, non è prevista alcuna forma di riparto.

## K APPENDICI

### K.1 Informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale

**Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Best Union Company S.p.A. – Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Consob"), si rende noto quanto segue.

**PREMESSE**

- A.** In data 28 dicembre 2016 (la "Data di Sottoscrizione"), Luca Montebugnoli ("LM"), P4P International S.r.l. ("P4P"), GIREFIN S.p.A. ("GIREFIN" e insieme a LM e P4P, i "Soci Attuali") e Bravo Capital S.A. ("Bravo Capital") hanno sottoscritto un accordo denominato "Investment Agreement" ("Accordo di Investimento"), come successivamente modificato, volto a disciplinare un'operazione finalizzata all'acquisto da parte dei Soci Attuali e Bravo Capital, per il tramite di una società di diritto lussemburghese di nuova costituzione, del controllo congiunto e indiretto di Best Union Company S.p.A. ("Best Union" o l'"Emittente" o la "Società").
- B.** Successivamente alla Data di Sottoscrizione, è stata costituita la società di diritto lussemburghese Ticket Holding S.à r.l. ("Ticket Holding"), la quale detiene l'intero capitale della società a responsabilità limitata di diritto italiano Time for Ticket S.r.l. ("Time for Ticket").
- C.** In data 4 aprile 2017 (la "Data del Primo Closing"), in esecuzione dell'Accordo di Investimento, sono state eseguite le seguenti operazioni:
- (a) è stato sottoscritto e liberato un aumento di capitale in natura di Ticket Holding mediante i conferimenti (nel complesso, il "Conferimento") di complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale dell'Emittente (la "Partecipazione Best Union") come segue: (i) n. 2.928.458 azioni da parte di LM; (ii) n. 2.742.055 azioni da parte di P4P; e (iii) n. 1.378.036 azioni da parte di GIREFIN;
  - (b) è stato sottoscritto e liberato un aumento di capitale in denaro di Ticket Holding dell'importo di Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da parte di Luxempart Capital Partners SICAR S.A. ("Luxempart Capital Partners" o l'"Investitore"), società designata da Bravo Capital ai sensi dell'art. 1401 c.c. ad assumere i diritti e gli obblighi previsti dall'Accordo di Investimento in capo a Bravo Capital;
  - (c) è stato concesso da Luxempart Capital Partners a Ticket Holding un finanziamento soci dell'importo di Euro 3.500.000,00 convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding dopo il perfezionamento dell'Offerta Obbligatoria (come *infra* definita);
  - (d) i Soci Attuali e l'Investitore (congiuntamente le "Parti" e ciascuno di essi, individualmente, la "Parte") hanno sottoscritto il patto parasociale (il "Patto Parasociale") – allegato in una prima bozza all'Accordo di Investimento – contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, con il quale le Parti intendono stabilire i termini e le condizioni dei loro reciproci rapporti quali soci di Ticket Holding e quali soci, indiretti, di Time for Ticket e di Best Union.
- D.** Ad esito delle operazioni sopra descritte, Ticket Holding è venuta a detenere la Partecipazione Best Union e si sono quindi verificati i presupposti giuridici per il sorgere in

capo a Ticket Holding dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie dell'Emittente (l'“**Offerta**” o anche l'“**Offerta Obbligatoria**”); l'obbligo di promuovere l'Offerta sarà adempiuto da Time for Ticket (di seguito anche l'“**Offerente**”) quale soggetto designato ai sensi dell'Accordo di Investimento. Alla Data del Primo Closing, Time for Ticket ha trasmesso a Consob e al mercato la comunicazione ai sensi dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Consob relativa all'Offerta (il “**Comunicato 102**”). Nel Comunicato 102 l'Offerente ha dichiarato che, qualora (unitamente alle persone che agiscono di concerto), per effetto delle adesioni all'Offerta Obbligatoria venga a detenere una partecipazione complessiva (i) superiore al 90% del capitale sociale ordinario di Best Union, non ricostituirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare da chi ne faccia richiesta le azioni ordinarie di Best Union non apportate all'Offerta Obbligatoria ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (“**Sell-Out**”) con l'obiettivo di addivenire alla revoca della quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) delle azioni ordinarie di Best Union (“**De-listing**”); ovvero (ii) superiore al 95% del capitale sociale ordinario di Best Union, eserciterà il diritto di acquistare da chi ne faccia richiesta le azioni ordinarie di Best Union non apportate all'Offerta Obbligatoria ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF (“**Squeeze-Out**”). Per maggiori dettagli sull'Offerta si rinvia al Comunicato 102.

- E.** L'Accordo di Investimento prevede inoltre l'accorciamento della catena societaria a monte dell'Emittente tramite (i) l'eventuale fusione di Time for Ticket nell'Emittente o viceversa (la “**Fusione**”) e, nell'eventualità che l'Emittente rimanga quotato, Time for Ticket in Ticket Holding ovvero la cessione da parte di Time for Ticket a Ticket Holding delle azioni di Best Union eventualmente acquistate nel contesto dell'Offerta Obbligatoria e successiva messa in liquidazione di Time for Ticket.

#### **1. TIPO DI ACCORDO**

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un sindacato di voto, ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari e ad un patto che ha per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante, rilevanti rispettivamente ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e lett. d), del TUF.

#### **2. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI**

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto Ticket Holding, Time for Ticket e Best Union come precisato al successivo punto 3.

Alla Data del Primo Closing:

Ticket Holding S. à r.l.: società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507, capitale sociale pari a Euro 8.562.251,00, suddiviso in n. 8.562.251 azioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui n. 7.060.549 *class ES shares* e n. 1.501.702 *class I shares*.

Il capitale sociale di Ticket Holding è così detenuto:

- (i) per il 34,260%, pari a n. 2.933.444 *class ES shares*, da LM;
- (ii) per il 32,079%, pari a n. 2.746.723 *class ES shares*, da P4P;

(iii) per il 16,122%, pari a n. 1.380.382 *class ES shares*, da GIREFIN;

(iv) per il restante 17,539%, pari a n. 1.501.702 *class I shares*, da Luxempart Capital Partners.

Time for Ticket S.r.l.: società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Bologna, via A. Zanolini n. 36 A-B, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna 03611171202, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, interamente posseduto da Ticket Holding.

Best Union Company S.p.A.: è una società per azioni di diritto italiano, con sede in Bologna, Via Antonio Canova 16/20, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02011381205, capitale sociale pari a Euro 4.675.462,00, rappresentato da n. 9.350.924 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Le azioni di Best Union sono ammesse alle negoziazioni sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**3. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI**

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano LM, P4P, GIREFIN e l'Investitore.

Alla Data del Primo Closing, i soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i seguenti:

Luca Montebugnoli, nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E.

P4P International S.r.l. è una società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi 12, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03701760161, capitale sociale pari a Euro 2.500.000,00 i.v., interamente detenuto da Giuseppe Pilenga, nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, C.F. PLNGPP61C30A7940.

GIREFIN S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00742200355, capitale sociale pari a Euro 4.000.000,00 i.v., suddiviso in n. 4.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente detenuto dal Trust Landi (il cui trustee è il Sig. Stefano Landi, nato a Reggio Emilia, il 30 giugno 1958, C.F. LNDSFN58H30H223B, e i cui beneficiari sono membri della famiglia Landi).

Luxempart Capital Partners SICAR S.A. è una società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, capitale sociale pari a Euro 171.800.000,00, interamente detenuto da Luxempart S.A. ("**Luxempart**"); Luxempart è una società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846, capitale sociale pari a Euro 59.783.985,00, quotata alla Borsa del Lussemburgo ("*Bourse de Luxembourg*").

Alla Data del Primo Closing, i soggetti aderenti al Patto Parasociale possiedono le partecipazioni in Ticket Holding come riportato nella tabella che segue, mentre non detengono azioni ordinarie Best Union. Ticket Holding detiene l'intero capitale di Time for Ticket e la Partecipazione Best Union, mentre Time for Ticket non detiene azioni Best Union. Resta inteso che le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale si riferiscono a tutte le azioni ordinarie Best Union che sono e/o saranno detenute da Ticket Holding e/o Time for Ticket (ivi incluse le azioni ordinarie Best Union acquistate ad esito dell'Offerta Obbligatoria, del Sell-Out e dello Squeeze-Out).

Socio di Ticket Holding	% quota posseduta	% quota sindacata sul	% quota sindacata sulla totalità delle
-------------------------	-------------------	-----------------------	--

	sul capitale	capitale	quote sindacate
<b>LM</b>	34,260%	34,260%	34,260%
<b>P4P</b>	32,079%	32,079%	32,079%
<b>GIREFIN</b>	16,122%	16,122%	16,122%
<b>LUXEMPART CAPITAL PARTNERS</b>	17,539%	17,539%	17,539%
<b>Totale</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>

Dopo il completamento dell'Offerta Obbligatoria, le partecipazioni detenute dalle Parti in Ticket Holding potranno così variare:

- nel caso di De-Listing dell'Emittente senza azionisti di minoranza, il capitale sociale sarà così ripartito: quanto a LM, 30,15%; quanto a P4P, 28,23%; quanto a GIREFIN, 14,19%; quanto all'Investitore, 27,44%;
- in tutti gli altri casi, le partecipazioni potranno variare (in proporzione al numero di azioni Best Union portate in adesione all'Offerta e ai costi della stessa): quanto a LM, tra il 30,15% e il 34,26%; quanto a P4P, tra il 28,23% e il 32,08%; quanto a GIREFIN, tra il 14,19% e il 16,12%; quanto all'Investitore, tra il 17,54% e il 27,44%.

#### **4. CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE**

Le Parti hanno inteso, mediante la stipulazione del Patto Parasociale, definire termini e condizioni relativi ai reciproci rapporti quali soci di Ticket Holding (anche con riferimento al trasferimento delle quote di Ticket Holding) e quali soci, indiretti, di Time for Ticket e di Best Union.

##### **4.1 Governance di Ticket Holding e di Time for Ticket**

###### **4.1.1 Assemblee dei soci di Ticket Holding e di Time for Ticket**

Le Parti hanno convenuto che, fatta unicamente eccezione per le deliberazioni sulle "Materie Assembleari Rilevanti di Ticket Holding e di Time for Ticket" (come di seguito definite), le assemblee dei soci di Ticket Holding e di Time for Ticket saranno validamente costituite e delibereranno validamente con le maggioranze di legge.

Qualsiasi delle seguenti deliberazioni assunte dalle assemblee ordinarie e straordinarie di Ticket Holding e di Time for Ticket (a seconda dei casi), in prima convocazione, in seconda convocazione o in forma totalitaria nella misura consentita da qualsiasi legge applicabile (le "**Materie Assembleari Rilevanti di Ticket Holding e di Time for Ticket**"), sarà valida unicamente ove adottata (A) per quanto attiene alle assemblee dei soci di Ticket Holding, con la presenza ed il voto favorevole dell'Investitore e (B) per quanto attiene alle assemblee degli azionisti di Time for Ticket, con la presenza ed il voto favorevole del rappresentante di Ticket Holding partecipante all'assemblea in virtù di una delega approvata da parte di amministratori che rappresentino la maggioranza del consiglio di amministrazione di Ticket Holding, a condizione che gli amministratori nominati dall'Investitore abbiano votato anch'essi in favore di tale delega:

- (a) qualsiasi aumento o riduzione del capitale sociale di Ticket Holding e di Time for Ticket (a seconda dei casi), sia a pagamento che gratuito, fatta eccezione per aumenti o riduzioni obbligatoriamente richiesti da qualsiasi legge applicabile al fine di ricostituire il capitale sociale a condizione che, in tal caso, l'aumento di capitale sia limitato all'importo

strettamente necessario a coprire le perdite (dopo che siano state utilizzate tutte le riserve) e a ripristinare il capitale sociale all'importo minimo richiesto per legge;

- (b) qualsiasi emissione di strumenti finanziari o altra operazione sul capitale;
- (c) qualsiasi modifica degli statuti di Ticket Holding e di Time for Ticket (a seconda dei casi);
- (d) qualsiasi fusione (diversa dalla Fusione e/o qualsiasi fusione deliberata nel contesto di una Procedura di Exit (come di seguito definita) o di un trasferimento, inclusa, per maggiore chiarezza, qualsiasi fusione tra Ticket Holding e Best Union), scissione o trasformazione;
- (e) nei limiti delle disposizioni stabilite da qualsiasi legge applicabile, qualsiasi delibera riguardante (i) la determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e/o (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione e, ove previsto da qualsiasi disposizione di legge applicabile, del collegio sindacale di Ticket Holding e di Time for Ticket;
- (f) qualsiasi deliberazione relativa alla determinazione dei compensi degli amministratori e/o la determinazione della remunerazione complessiva da riconoscere agli amministratori, compresi coloro che ricoprono la carica di presidente e/o amministratore delegato;
- (g) qualsiasi azione di responsabilità nei confronti di amministratori e/o sindaci ai sensi di qualsiasi legge applicabile e rinuncia o transazione di tale azione;
- (h) il pagamento di dividendi e/o distribuzione di riserve;
- (i) l'acquisto o la cessione di azioni proprie, ove applicabile;
- (j) l'approvazione e/o la revoca della liquidazione volontaria, liquidazione o scioglimento, la nomina e/o la revoca dei relativi liquidatori ed il conferimento agli stessi dei relativi poteri.

#### 4.1.2 Consiglio di amministrazione di Ticket Holding e/o di Time for Ticket

##### 4.1.2.1 *Composizione del consiglio di amministrazione di Ticket Holding e/o di Time for Ticket*

Ai sensi del Patto Parasociale, dalla Data del Primo Closing e per l'intera sua durata:

- (a) il consiglio di amministrazione di Ticket Holding sarà composto da 5 (cinque) amministratori da nominarsi come segue: (a) i Soci Attuali avranno il diritto di designare congiuntamente 3 (tre) amministratori (compreso il Presidente Esecutivo); (b) l'Investitore avrà il diritto di designare 2 (due) amministratori; e
- (b) il consiglio di amministrazione di Time for Ticket sarà composto da 3 (tre) amministratori da nominarsi come segue: (a) i Soci Attuali avranno il diritto di designare congiuntamente 2 (due) amministratori (compreso il Presidente); (b) l'Investitore avrà il diritto di designare 1 (un) amministratore.

Salvo quanto precede, in ogni altro caso di dimissioni o cessazione dalla carica in vigore del Patto Parasociale la Parte che ha designato l'amministratore cessato avrà il diritto di designare un nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione di Ticket Holding e di Time for Ticket sopra indicate. Allo stesso modo, ciascuna Parte avrà il diritto di chiedere all'altra Parte di votare (e tale altra Parte sarà obbligata a votare), per la revoca di qualunque amministratore designato dalla Parte richiedente.

##### 4.1.2.2 *Deliberazioni del consiglio di amministrazione di Ticket Holding e/o di Time for Ticket*

Le Parti hanno convenuto che, fatta eccezione per le deliberazioni sulle “Materie Consiliari Rilevanti” come di seguito definite, le riunioni del consiglio di amministrazione di Ticket Holding e/o di Time for Ticket saranno regolarmente costituite: (i) per quanto riguarda Ticket Holding, con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e (ii) per quanto riguarda Time for Ticket, con la presenza di almeno 2 (due) amministratori.

Le Parti hanno convenuto che ciascuna delle seguenti decisioni (le “**Materie Consiliari Rilevanti**”) sarà riservata alla competenza collegiale del consiglio di amministrazione di Ticket Holding e/o di Time for Ticket (quindi, non potrà essere oggetto di delega a singoli amministratori) e non potrà essere validamente adottata senza la presenza e il voto favorevole: (i) per quanto riguarda Ticket Holding, dei 2 (due) amministratori designati dall'Investitore e (ii) per quanto riguarda Time for Ticket, dell'amministratore designato dall'Investitore:

- (a) l'approvazione di qualsiasi *business plan* e/o *budget* annuale e/o qualsiasi modifica sostanziale del *business plan* o del *budget* annuale;
- (b) qualsiasi acquisizione, comunque effettuata, di: (i) partecipazioni, quote in società, aziende, rami d'azienda, con un rapporto tra posizione finanziaria netta e EBITDA superiore a 2 (due) volte e/o qualsiasi altra operazione societaria straordinaria e (ii) qualsiasi azione di Best Union;
- (c) qualsiasi investimento e/o spesa per qualsiasi cespite capitalizzato per un importo superiore a Euro 50.000,00;
- (d) qualsiasi cessione, comunque effettuata, di partecipazioni, aziende, rami di azienda o altro cespite rilevante;
- (e) la conclusione, modifica o cessazione di qualsiasi accordo al di fuori del corso ordinario degli affari e in ogni caso di qualsiasi accordo avente un valore superiore a Euro 50.000,00;
- (f) qualsiasi operazione con parti correlate (come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob n. 17221/2010), con espressa esclusione, per quanto riguarda l'Investitore, delle società partecipate da Luxempart o sue “affiliate” (controllanti, controllate o soggette a comune controllo);
- (g) l'assunzione di qualsiasi finanziamento o altro indebitamento o passività sotto forma di concessione di prestiti per un importo superiore a Euro 50.000,00;
- (h) la concessione di qualsiasi garanzia o la costituzione di qualsiasi ipoteca o vincolo su qualsiasi cespite, al di fuori del corso ordinario degli affari;
- (i) qualsiasi assunzione di qualsiasi *top manager*, dirigente di alto livello e/o dirigente *senior*, nonché i termini e condizioni dei loro contratti di lavoro;
- (j) qualsiasi delega o revoca di poteri del consiglio di amministrazione a uno o più dei suoi membri o a qualsiasi altra persona e la determinazione dei compensi degli amministratori investiti della carica di presidente o amministratore delegato;
- (k) la transazione di qualsiasi lite (escluse le spese legali);
- (l) qualsiasi proposta da sottoporre all'assemblea dei soci in relazione a qualsiasi Materia Assembleare Rilevante di Ticket Holding e di Time for Ticket;
- (m) il conferimento di qualsiasi delega a partecipare all'assemblea dei soci con istruzioni per l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Time for Ticket, relativamente a qualsiasi materia stabilita al precedente punto 4.1.1 e/o di Best Union

relativamente a qualsiasi materia stabilita, *mutatis mutandi*, al precedente punto 4.1.1 (le **“Materie Assembleari Rilevanti di Best Union”**).

#### 4.1.3 Collegio sindacale di Time for Ticket

Le Parti hanno convenuto, ai sensi del Patto Parasociale e per l'intera sua durata, di far sì che Ticket Holding eserciti i propri diritti di voto nell'assemblea di Time for Ticket al fine di assicurare che il collegio sindacale (ove nominato) di Time for Ticket sia composto come segue:

- (a) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente siano designati congiuntamente dai Soci Attuali; e
- (b) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente siano designati dall'Investitore.

## 4.2 **Governance di Best Union**

### 4.2.1 Disposizioni nel primo periodo

#### 4.2.1.1 *Nomina degli amministratori e dei membri del collegio sindacale di Best Union*

Alla Data del Primo Closing o in qualsiasi momento successivo, ove richiesto dall'Investitore, i Soci Attuali dovranno far sì (a) che fino a 2 (due) amministratori di Best Union si dimettano o cessino altrimenti dalle proprie rispettive cariche, con effetto dalla data della richiesta da parte dell'Investitore; e (b) che il consiglio di amministrazione dell'Emittente sostituisca gli amministratori dimissionari, cooptando uno (1) o 2 (due) (a seconda del caso) nuovi amministratori, come indicato dall'Investitore.

Alla data di regolamento dell'Offerta Obbligatoria o in qualsiasi momento successivo, ove richiesto per iscritto dall'Investitore, i Soci Attuali (a) faranno sì che tutti i restanti amministratori di Best Union designati dai Soci Attuali si dimettano o cessino altrimenti dalle loro rispettive cariche; e (b) porranno in essere i loro migliori sforzi al fine di ottenere le dimissioni di tutti i membri del collegio sindacale di Best Union designati dai Soci Attuali. Come conseguenza della decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Emittente, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dovranno fare sì che Ticket Holding e, qualora applicabile, Time for Ticket votino in favore della nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e di un nuovo collegio sindacale di Best Union in conformità al Patto Parasociale.

#### 4.2.1.2 *Fusione*

Al fine di accorciare la catena societaria a monte dell'Emittente, successivamente al perfezionamento dell'Offerta Obbligatoria (e, ove applicabili, del Sell-Out e dello Squeeze-Out), le Parti valuteranno la possibilità di realizzare: (a) la Fusione di Time for Ticket in Best Union qualora l'Emittente fosse delistato, oppure (b) la Fusione di Best Union in Time for Ticket qualora l'Emittente restasse quotato. Ai sensi del Patto Parasociale, ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza e in conformità alle leggi applicabili, si è impegnata a far sì che gli amministratori delle società coinvolte da essa designati votino a favore dell'approvazione della Fusione.

#### 4.2.1.3 *Presidente esecutivo di Best Union*

Ai sensi del Patto Parasociale, LM sarà il Presidente esecutivo dell'Emittente per il periodo iniziale di tre anni dalla data di regolamento dell'Offerta Obbligatoria, con rinnovo sino alla scadenza del Patto Parasociale.

#### 4.2.1.4 *Piano di incentivazione per il management*

Le Parti si sono impegnate ad attuare un piano di incentivazione per il *management*, entro il perfezionamento dell'operazione e con il voto favorevole degli amministratori di Best Union designati dall'Investitore.

#### 4.2.2 Assemblee degli azionisti di Best Union

Fatte salve le disposizioni di cui *infra*, per l'intera durata del Patto Parasociale, l'assemblea degli azionisti di Best Union sarà validamente costituita e le relative deliberazioni saranno validamente adottate, rispettivamente, con la presenza ed il voto favorevole degli azionisti che rappresentino la percentuale di capitale azionario di Best Union richiesta ai sensi di qualsiasi legge applicabile.

Qualsiasi delibera degli azionisti relativa a una Materia Assembleare Rilevante di Best Union in assemblea ordinaria o straordinaria di Best Union (sia in prima, seconda o eventuale successiva convocazione o in forma totalitaria nella misura consentita da qualsiasi legge applicabile) sarà validamente adottata unicamente con la presenza ed il voto favorevole di un rappresentante di Ticket Holding e, ove applicabile, di un rappresentante di Time for Ticket che partecipi a tale assemblea in virtù di delega conferitagli da 1 (un) amministratore designato dai Soci Attuali e da 1 (un) amministratore designato dall'Investitore.

#### 4.2.3 Consiglio di amministrazione di Best Union in assenza di De-listing

Le Parti hanno convenuto che fintanto che Best Union resterà quotata, il consiglio di amministrazione di Best Union sarà composto da 10 (dieci) amministratori, di cui 3 (tre) indipendenti, eletti mediante un meccanismo di voto di lista.

A tal fine, fintanto che Best Union resterà quotata, le Parti si impegneranno a far sì che Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket sottoponga e voti a favore di una lista allo scopo di garantire la seguente composizione del consiglio di amministrazione:

- (a) 5 (cinque) candidati saranno designati congiuntamente dai Soci Attuali, posto che, nel caso in cui gli azionisti di minoranza presentino una propria lista, l'ultimo candidato indicato nella lista presentata da Ticket Holding e Time for Ticket non sarà nominato amministratore e restando inteso che 1 (uno) di tali amministratori sarà nominato Amministratore Delegato;
- (b) 2 (due) candidati saranno designati dall'Investitore;
- (c) 3 (tre) membri indipendenti saranno designati congiuntamente dai Soci Attuali e dall'Investitore, restando inteso che il componente indicato per primo nella lista sarà automaticamente nominato *lead independent director*. In caso di disaccordo tra le Parti:
  - 2 (due) membri indipendenti saranno designati dai Soci Attuali;
  - 1 (un) membro indipendente sarà designato dall'Investitore e sarà automaticamente nominato *lead independent director*;

fermo in ogni caso il rispetto del requisito dell'equilibrio tra i generi previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF.

Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Best Union, fintanto che la stessa rimarrà quotata, si svolgeranno validamente allorché siano presenti almeno 5 (cinque) amministratori, di cui almeno 1 (uno) designato dall'Investitore. Per la valida adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Best Union sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza degli amministratori partecipanti alla riunione che dovrà includere il voto favorevole di almeno 1 (un) amministratore designato dall'Investitore.

Le Parti hanno convenuto che l'approvazione delle deliberazioni relative a Materie Consiliari Rilevanti di cui al precedente punto 4.1.2.2 sarà sempre richiesto (in qualsiasi convocazione) il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti alla riunione, ivi compreso il voto favorevole di almeno 2 (due) amministratori designati dall'Investitore, restando inteso che per le deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere (c), (d), (e) e (g) del precedente punto 4.1.2.2 la soglia rilevante è pari a Euro 500.000,00.

#### 4.2.4 Consiglio di amministrazione di Best Union in caso di De-listing

Le Parti hanno convenuto che in caso di De-listing di Best Union, il consiglio di amministrazione di Best Union sarà composto da 7 (sette) membri e sarà nominato come segue:

- (a) 5 (cinque) membri saranno designati congiuntamente dai Soci Attuali, restando inteso che 1 (uno) di tali membri sarà nominato Amministratore Delegato;
- (b) 2 (due) membri saranno designati dall'Investitore.

Le Parti hanno convenuto che le disposizioni del Patto Parasociale previste per le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Best Union in assenza di De-listing di cui al precedente punto 4.2.3 si applicheranno *mutatis mutandis* alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Best Union in caso di De-listing.

#### 4.2.5 Collegio sindacale di Best Union in assenza di De-Listing

Le Parti convengono che, fintanto che Best Union rimarrà quotata, faranno sì che Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket presentino e votino a favore di una lista allo scopo di assicurare la seguente composizione del collegio sindacale:

- (a) 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente saranno designati congiuntamente dai Soci Attuali; e
- (b) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente saranno designati dall'Investitore,

restando inteso che: (i) il primo nominativo indicato nella lista presentata da Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket sarà nominato quale Presidente del collegio sindacale e (ii) il diritto di designare il primo candidato indicato in tale lista sarà riservato ai Soci Attuali per i primi 3 (tre) anni e all'Investitore per ogni successivo periodo triennale.

Qualora i soci di minoranza presentino una propria lista, al fine di permettere che essi nominino un membro effettivo e un membro supplente ai sensi della legge applicabile, le Parti convengono che i Soci Attuali designeranno solamente un membro effettivo (che non sarà nominato quale Presidente del collegio sindacale) e non designeranno alcun membro supplente.

#### 4.2.6 Collegio sindacale di Best Union in caso di De-Listing

Per l'intera durata del Patto Parasociale, il collegio sindacale di Best Union sarà nominato come segue:

- (a) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente saranno designati congiuntamente dai Soci Attuali; e
- (b) 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente saranno designati dall'Investitore.

Il sindaco effettivo designato dall'Investitore ricoprirà la carica di presidente del collegio sindacale, fatto salvo per il primo triennio in cui detta carica sarà ricoperta da uno dei sindaci effettivi designati dai Soci Attuali.

#### 4.2.6 Statuto di Best Union

Le Parti si sono impegnate, successivamente al perfezionamento dell'Offerta (e, ove applicabili, del Sell-Out e dello Squeeze-Out), a negoziare in buona fede un nuovo statuto dell'Emittente che rifletta, nel massimo limite possibile ai sensi di ogni legge applicabile, le disposizioni del Patto Parasociale, e a fare in modo che Ticket Holding e, ove applicabile, Time for Ticket deliberino congiuntamente, in seno ai competenti organi sociali di Best Union, in favore dell'adozione di tale nuovo statuto non più tardi di 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dal perfezionamento dell'Offerta (come sopra indicato).

#### 4.3 **Restrizioni al trasferimento delle partecipazioni in Ticket Holding**

Il Patto Parasociale prevede alcune limitazioni a carico delle Parti relativamente alla circolazione delle partecipazioni in Ticket Holding. Il termine "trasferimento" e tutte le espressioni connesse sono da intendersi secondo la relativa definizione contenuta nel Patto Parasociale.

##### 4.3.1 Lock-up

Ciascun Parte non potrà trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione in Ticket Holding fino alla scadenza del 3° (terzo) anniversario della Data del Primo Closing (il "**Primo Periodo di Lock-up**"). Fatto salvo qualsiasi trasferimento consentito ai sensi del successivo punto 4.3.5 e fatte salve le disposizioni in tema di Procedura di Exit di cui al successivo punto 4.4, successivamente alla scadenza del Primo Periodo di Lock-up le Parti potranno trasferire solo l'intero capitale sociale di Ticket Holding (ossia, tutte le Parti dovranno trasferire per intero la titolarità delle rispettive partecipazioni in Ticket Holding) fino alla scadenza del 5° (quinto) anniversario della Data del Primo Closing (il "**Secondo Periodo di Lock-up**" e, congiuntamente al Primo Periodo di Lock-up, il "**Periodo di Lock-up**").

##### 4.3.2 Diritto di prelazione dell'Investitore

Qualora successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up uno qualsiasi dei Soci Attuali intenda trasferire (in tutto o in parte) a terzi la propria partecipazione in Ticket Holding, detto trasferimento sarà soggetto al diritto di prelazione dell'Investitore.

##### 4.3.3 Diritto di co-vendita (c.d. diritto di tag-along)

Nell'eventualità che una delle Parti (la "**Parte Cedente**") intenda trasferire (in tutto o in parte) la propria partecipazione in Ticket Holding a eventuali soggetti terzi indipendenti in buona fede diversi da un'altra Parte (il "**Terzo Acquirente**") successivamente alla scadenza del Primo Periodo di Lock-Up, le altre Parti (le "**Parti Non Cedenti**") avranno il diritto (il "**Diritto di Tag-Along**") di chiedere che il Terzo Acquirente acquisti:

- (a) una percentuale (ma non meno di detta percentuale) della partecipazione detenuta dalla relativa Parte Non Cedente in Ticket Holding pari alla percentuale della partecipazione detenuta dalla Parte Cedente in Ticket Holding oggetto di ciascuna comunicazione di vendita alle Parti Non Cedenti; o
- (b) fino alla totalità della partecipazione detenuta da ciascuna Parte Non Cedente in Ticket Holding nell'eventualità che, (i) a seguito del proposto trasferimento della partecipazione al Terzo Acquirente oggetto di ciascuna comunicazione di vendita alle Parti Non Cedenti, le partecipazioni complessive detenute dai Soci Attuali in Ticket Holding rappresentino meno del 51% del capitale sociale di Ticket Holding e/o (ii) la Parte Cedente sia LM;

(la partecipazione detenuta da ciascuna delle Parti Non Cedenti soggetta al Diritto di Tag-Along ai sensi delle lettere (a) o (b) che precedono (a seconda dei casi), congiuntamente, la **“Partecipazione Oggetto di Tag-Along”**), in entrambi i casi allo stesso prezzo (in denaro o in natura) proporzionalmente per quota pari a quella definita nella comunicazione di vendita (il **“Prezzo del Tag Along”**) e secondo i medesimi termini applicabili al proposto trasferimento della partecipazione al Terzo Acquirente da parte del Socio Cedente.

Qualora una delle Parti Non Cedenti scelga di esercitare il Diritto di Tag-Along, ma il Potenziale Acquirente non sia disponibile ad acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag-Along, la Parte Cedente sarà obbligata a:

- (i) far sì che un terzo diverso dal Terzo Acquirente acquisti, per un corrispettivo in denaro pari almeno al Prezzo del Tag-Along e agli stessi termini e alle stesse condizioni del trasferimento della partecipazione in Ticket Holding oggetto di trasferimento da parte della Parte Cedente, tutta la (e non parte della) Partecipazione Oggetto di Tag-Along della Parte Non Cedente che abbia esercitato il Diritto di Tag-Along e agli stessi altri termini e condizioni definiti nella comunicazione di vendita; o
- (ii) ridurre la percentuale della partecipazione in Ticket Holding oggetto di trasferimento da parte della Parte Cedente nella misura necessaria a consentire alla Parte Non Cedente che abbia esercitato il Diritto di Tag-Along di trasferire al Terzo Acquirente tutta (e non una parte) della Partecipazione Oggetto di Tag-Along; o
- (iii) decidere di non trasferire la partecipazione in Ticket Holding oggetto di trasferimento da parte della Parte Cedente al Terzo Acquirente e in tal caso, il Diritto di Tag-Along sarà considerato come non esercitato.

#### 4.3.4 Diritto di trascinamento (c.d. diritto di drag-along)

Nell'eventualità che una delle Parti intenda trasferire la totalità (ma non meno della totalità) della sua partecipazione in Ticket Holding a qualsiasi Terzo Acquirente, tale Parte avrà il diritto (il **“Diritto di Drag-Along”**) di richiedere alle altre Parti (che non esercitano il Diritto di Tag Along previsto dal precedente punto 4.3.3), che saranno pertanto obbligati a farlo, di trasferire a tale Terzo Acquirente la totalità (ma non meno della totalità) della propria partecipazione, (congiuntamente, la **“Partecipazione Oggetto di Drag-Along”**), restando inteso che:

- (a) i Soci Attuali avranno il Diritto di Drag-Along solo nell'ipotesi in cui il prezzo di acquisto della Partecipazione Oggetto di Drag-Along consenta all'Investitore di realizzare sul proprio investimento un IRR superiore al 25%;
- (b) l'Investitore avrà il Diritto di Drag-Along solo nell'ipotesi in cui il prezzo di acquisto della Partecipazione Oggetto di Drag-Along sia tale che il multiplo implicito dell'EBITDA risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile di Best Union sia pari o superiore a 6 (sei) volte.

Qualora il Diritto di Drag-Along venga esercitato da una Parte, le altre Parti saranno obbligate a trasferire in toto (ma non in parte) le Partecipazioni Oggetto di Drag-Along allo stesso prezzo (in denaro o in natura) proporzionalmente pari a quello stabilito nella comunicazione di esercizio del Diritto di Drag-Along.

#### 4.3.5 Trasferimenti consentiti

In parziale deroga alle restrizioni previste per il trasferimento delle partecipazioni in Ticket Holding, qualunque Parte (il **“Trasferente”**) avrà la facoltà di trasferire, in toto o in parte, la rispettiva Partecipazione in Ticket Holding a uno o più società controllate, controllanti o soggette a comune

controllo (ciascuno un “**Cessionario Autorizzato**”), a condizione che (a) il Trasferente informi in anticipo le altre Parti della propria intenzione di trasferire in toto o in parte la rispettiva partecipazione a uno o più Cessionari Autorizzati, mediante comunicazione scritta da inviare in copia anche al Presidente del consiglio di amministrazione di Ticket Holding; (b) a titolo di condizione sospensiva del Trasferimento, il relativo Cessionario Autorizzato diventi parte del Patto Parasociale, accettando pertanto irrevocabilmente per iscritto il Patto Parasociale e assumendo ogni diritto ed obbligo nascenti dallo stesso in capo al Trasferente, mediante sottoscrizione di un atto di adesione; e (c) a titolo di condizione risolutiva del trasferimento con effetto *ex nunc*, ritenuta espressamente prevista anche nell’interesse delle altre Parti ai sensi dell’art. 1411 c.c., il Cessionario Autorizzato non cessi di essere un’affiliata del Trasferente dopo il perfezionamento del trasferimento, restando in ogni caso inteso che (d) il Trasferente resti responsabile in solido unitamente al Cessionario Autorizzato in relazione all’adempimento di ogni obbligo di quest’ultimo ai sensi del Patto Parasociale.

#### **4.4 Procedura di Exit**

Le Parti, per quanto di propria competenza, riconoscono che il loro reciproco interesse e obiettivo è di alienare le proprie partecipazioni (dirette e indirette) in Best Union in conformità con le disposizioni stabilite nel Patto Parasociale (la “**Procedura di Exit**”).

Le Parti hanno convenuto che, successivamente alla scadenza del Primo Periodo di Lock-up, la Procedura di Exit sarà condotta come segue:

- (a) in caso di De-listing di Best Union, l’Investitore avrà la facoltà, anche nell’ambito di una “procedura *dual - track*”, di avviare, sviluppare e perfezionare un’offerta pubblica iniziale delle azioni o altro strumento finanziario emesso o da emettere da parte di Best Union o qualsiasi sua affiliata (la “**IPO**”) o, in assenza di convenienti condizioni economiche per una IPO, di (i) trasferire la totalità (ma non meno della totalità) delle Partecipazioni delle Parti in Ticket Holding a qualsiasi Terzo Acquirente esercitando il Diritto di Drag-Along (la “**Trade Sale**”);
- (b) qualora Best Union sia ancora quotata alla scadenza del Primo Periodo di Lock-up, l’Investitore avrà la facoltà di effettuare la Procedura di Exit mediante la sola Trade Sale.

In assenza delle condizioni di mercato per una IPO, ovvero nel caso in Best Union rimanga quotata, l’Investitore avrà il diritto di richiedere di organizzare una Trade Sale, anche mediante procedura competitiva. Il prezzo che dovrà essere offerto dal Terzo Acquirente per l’acquisto delle partecipazioni in Ticket Holding dovrà (i) consentire all’Investitore di realizzare sul proprio investimento un IRR superiore al 25% ed (ii) essere almeno pari al prezzo risultante dall’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 2437-ter c.c., restando inteso che il suddetto prezzo sarà determinato da un esperto indipendente nominato da Ticket Holding.

#### **5. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE**

Il Patto Parasociale è in vigore a decorrere dalla Data del Primo Closing (di seguito anche la “**Data del Patto Parasociale**”) e sarà efficace:

- (a) fatte salve le disposizioni della lettera (b) che segue, fino al 10° (decimo) anniversario della Data del Patto Parasociale e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, fatto salvo il caso in cui una Parte notifichi all’altra Parte l’intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla scadenza del periodo di 10 (dieci) anni iniziale; e

- (b) esclusivamente in riferimento alle disposizioni del Patto Parasociale in tema di *corporate governance* di Ticket Holding, di Time for Ticket e dell'Emittente per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla Data del Patto Parasociale, restando comunque inteso che (i) in caso di De-listing di Best Union, sarà automaticamente rinnovato fino al 5° (quinto) anniversario di detta data, con l'eccezione delle disposizioni relative a Ticket Holding, che saranno rinnovate sino al 10° (decimo) anniversario della Data del Patto Parasociale, ovvero (ii) in qualsiasi altra circostanza, sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, fatto salvo il caso in cui una Parte notifichi all'altra l'intenzione di non rinnovare tali disposizioni del Patto Parasociale con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto alla scadenza dell'iniziale periodo di 3 (tre) anni<sup>1</sup>.

Con riferimento a una Parte, il Patto Parasociale terminerà alla data in cui detta Parte (senza essere in violazione del Patto Parasociale) cessi di essere un socio di Ticket Holding e nel caso in cui una Parte cessi di essere un socio di Ticket Holding a seguito di un trasferimento consentito effettuato in conformità alle disposizioni di cui al precedente punto 4.3.5.

**6. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO IN VIRTÙ DEL PATTO PARASOCIALE**

In virtù delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, i Soci Attuali e l'Investitore eserciteranno il controllo congiunto indiretto (tramite Ticket Holding) su Best Union.

**7. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE**

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 6 aprile 2017.

**8. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE**

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.bestunion.it](http://www.bestunion.it).

6 aprile 2017

---

<sup>1</sup> La legge regolatrice del Patto Parasociale è la legge lussemburghese. Le Parti, nella loro autonomia, hanno stabilito in 10 (dieci) anni la durata del Patto Parasociale, come consentito dalla legge lussemburghese, fermi restando i diversi termini di durata eventualmente previsti ai sensi di inderogabili disposizioni di legge di altre giurisdizioni.

**K.2 Comunicato dell'Emittente**



**COMUNICATO DELL'EMITTENTE**

**AI SENSI DELL' ART. 103, COMMA 3, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME  
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO E  
DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO  
CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999.**

*Comunicato del Consiglio di Amministrazione di Best Union Company S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Antonio Canova n. 16/20, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero 405904, coincidente con il Codice Fiscale, P. IVA numero 02011381205, capitale sociale Euro 4.675.462,00 interamente sottoscritto e versato.*

## INDICE

<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>10</b>
<b>1 DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 MAGGIO 2017.....</b>	<b>14</b>
1.1 PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	14
1.2 SPECIFICAZIONE DI INTERESSI PROPRI O DI TERZI RELATIVI ALL' OFFERTA .....	14
1.3 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	15
1.4 ESITO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	15
<b>2 DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL' OFFERTA .....</b>	<b>15</b>
<b>3 VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO.....</b>	<b>16</b>
3.1 ELEMENTI CONSIDERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE PROPRIE VALUTAZIONI .	16
3.2 VALUTAZIONE SULL' OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE .....	16
3.3 VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	20
3.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta .....	20
3.3.2 Parere degli Amministratori Indipendenti.....	21
3.3.3 Parere dell'Esperto Indipendente.....	22
3.3.4 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla congruità del Corrispettivo .....	23
<b>4 INDICAZIONE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE.....</b>	<b>23</b>
<b>5 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....</b>	<b>23</b>
5.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016 E PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016.....	23
5.2 INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO RECENTE E SULLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE, OVE NON RIPORTATE NEL DOCUMENTO DI OFFERTA. ....	23
<b>6 INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....</b>	<b>24</b>
<b>7 APPLICABILITÀ DELL'ART. 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF.....</b>	<b>25</b>
<b>8 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>25</b>

## DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate nel presente Comunicato dell'Emittente. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

\* \* \* \* \*

<b>Accordo di Investimento</b>	L'accordo denominato " <i>Investment Agreement</i> " sottoscritto originariamente dai Soci e da Bravo in data 28 dicembre 2016, come successivamente modificato, di cui è stata data notizia al mercato in pari data.
<b>Altri Paesi</b>	Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché qualsiasi altro Paese (ad esclusione dell'Italia) in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente.
<b>Autorità Antitrust Tedesca</b>	L'autorità antitrust tedesca ( <i>Bundeskartellamt</i> ).
<b>Azioni</b>	Le massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union del valore nominale unitario di Euro 0,50, corrispondenti alla Data del Documento di Offerta al 24,622% del capitale sociale dell'Emittente, oggetto dell'Offerta e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa detenute da Ticket Holding.
<b>Banca Akros</b>	Banca Akros S.p.A., con sede legale in Milano, viale Eginardo n. 29, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 03064920154.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.
<b>Bravo</b>	Bravo Capital S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 188971.
<b>Cash Confirmation Letter</b>	La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell'art. 37- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti, consistente in una lettera rilasciata da parte di Banca Akros, ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, quest'ultima ha confermato l'avvenuto deposito dei Fondi Vincolati e il conferimento alla stessa da parte dell'Offerente delle Istruzioni Irrevocabili.
<b>Codice di Autodisciplina</b>	Il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, vigente alla Data del Documento di Offerta.
<b>Comunicato dell'Emittente</b>	Il presente comunicato dell'Emittente, redatto ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di

<b>Comunicato sui Risultati dell'Offerta</b>	amministrazione dell'Emittente in data 3 maggio 2017 e allegato al Documento di Offerta quale Appendice K. 2. Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento.
<b>Comunicato sui Risultati dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini</b>	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta all'esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini.
<b>Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta</b>	Il comunicato relativo ai risultati provvisori dell'Offerta, che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione o comunque entro le ore 7.59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione.
<b>Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta all'Esito della Riapertura dei Termini</b>	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta all'esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini.
<b>Comunicazione dell'Offerente</b>	La comunicazione dell'Offerente prevista dagli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 4 aprile 2017.
<b>Conferimento</b>	Il conferimento in natura in Ticket Holding da parte dei Soci alla Data del Closing, in esecuzione dell'Accordo di Investimento, della Partecipazione Oggetto di Conferimento sulla base di una valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni dell'Emittente pari ad Euro 3,00.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3.
<b>Conto Vincolato</b>	Il conto corrente vincolato aperto dall'Offerente presso Banca Akros ove sono depositati i mezzi propri dell'Offerente per un importo complessivo pari ad Euro 7.030.000,00, vincolati in conformità alle Istruzioni Irrevocabili al pagamento (i) dell'Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta, nonché (iii) di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.
<b>Corrispettivo dell'Offerta o Corrispettivo</b>	Il corrispettivo offerto dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta, pari ad Euro 3,00 per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente.
<b>Costi dell'Offerta</b>	Massimi Euro 1 milione, relativi ai costi e alle spese da sostenersi complessivamente da parte dell'Offerente in relazione all'Offerta (quali, a titolo esemplificativo, spese di consulenza e commissioni di intermediazione).

<b>Data del Closing</b>	4 aprile 2017, la data del <i>closing</i> relativo all'Accordo di Investimento.
<b>Data del Documento di Offerta</b>	La data di pubblicazione del Documento di Offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
<b>Data di Pagamento</b>	La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo, contestualmente al trasferimento a favore dell'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni portate in adesione all'Offerta, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e quindi (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il 16 giugno 2017.
<b>Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini</b>	La data in cui, in caso di Riapertura dei Termini, sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) il giorno 30 giugno 2017.
<b>Data di Riferimento</b>	L'ultimo giorno di borsa aperta prima della Data di Sottoscrizione, ossia il 27 dicembre 2016.
<b>Data di Sottoscrizione</b>	Il 28 dicembre 2016, data di sottoscrizione dell'Accordo di Investimento, oggetto di comunicato stampa al mercato in pari data.
<b>Diritto di Acquisto</b>	Il diritto dell'Offerente di acquistare le residue Azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, nel caso in cui l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa vigente entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) e/o dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
<b>Documento di Offerta</b>	Il documento di offerta dell'Offerente, redatto ai sensi dell'art. 102 e seguenti del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti.
<b>Emittente o Best Union</b>	Best Union Company S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via Antonio Canova nn. 16/20, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, 02011381205, avente le proprie azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario.
<b>Esborso Massimo Complessivo</b>	Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, pari a Euro 6.907.125,00 calcolato sulla base del Corrispettivo e assumendo che tutte le Azioni oggetto di Offerta alla Data del Documento

	<p>di Offerta siano portate in adesione all'Offerta. Tale controvalore potrà eventualmente diminuire nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni effettuati, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.</p>
<b>Esperto Indipendente</b>	<p>Il Prof. Dott. Paolo Bastia, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna e presso l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma, con studio in Bologna, Via Castiglione, 7.</p>
<b>Finanziamento Investitore</b>	<p>Il finanziamento soci messo a disposizione di Ticket Holding da parte dell'Investitore, di importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00.</p>
<b>Finanziamento Ticket Holding</b>	<p>Il finanziamento soci messo a disposizione dell'Offerente da parte di Ticket Holding, di importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00.</p>
<b>Fondi Vincolati</b>	<p>Euro 7.030.000,00 depositati sul Conto Vincolato e vincolati, in conformità alle Istruzioni Irrevocabili, a servizio del pagamento (i) dell'Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta, nonché (iii) di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.</p>
<b>Girefin</b>	<p>GIREFIN S.p.A, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga n. 2, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00742200355.</p>
<b>Global Information Agent</b>	<p>Georgeson S.r.l., con sede legale a Roma, via Emilia n. 88.</p>
<b>Gruppo</b>	<p>L'Emittente e le società da quest'ultima direttamente e/o indirettamente controllate.</p>
<b>Intermediari Depositari</b>	<p>Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (quali, a titolo esemplificativo, banche, SIM, società di investimento, agenti di cambio) che potranno raccogliere e far pervenire le adesioni dei titolari delle Azioni oggetto dell'Offerta aderenti all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.</p>
<b>Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni</b>	<p>Banca Akros.</p>
<b>Investitore o Luxempart Capital Partners</b>	<p>Luxempart Capital Partners SICAR S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, società che è stata designata da</p>

<b>Istruzioni Irrevocabili</b>	<p>Bravo ai sensi dell'art. 1401 c.c. ad assumere i diritti e gli obblighi previsti dall'Accordo di Investimento in capo a Bravo.</p> <p>Le istruzioni irrevocabili conferite dall'Offerente a Banca Akros ad utilizzare i Fondi Vincolati per il pagamento (i) dell'Esborso Massimo Complessivo, (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta, nonché (iii) di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.</p>
<b>LM</b>	<p>Il sig. Luca Montebugnoli, nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E.</p>
<b>Luxempart</b>	<p>Luxempart S.A., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846.</p>
<b>Mercato Telematico Azionario o MTA</b>	<p>Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.</p>
<b>Monte Titoli</b>	<p>Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.</p>
<b>Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF</b>	<p>L'obbligo dell'Offerente di acquistare le residue Azioni da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, qualora l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini) e/o dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva nell'Emittente almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente stesso. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).</p>
<b>Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF</b>	<p>L'obbligo dell'Offerente di acquistare, da chi ne faccia richiesta, le Azioni non apportate all'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF qualora, a seguito dell'Offerta stessa, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto vengano a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di Riapertura dei Termini), una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, ma inferiore al 95% del capitale sociale medesimo. Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108 del TUF, le azioni proprie detenute dall'Emittente saranno computate nella</p>

	partecipazione dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).
<b>Offerente o Time for Ticket</b>	Time for Ticket S.r.l., società di diritto italiano, con sede in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03611171202.
<b>Offerta</b>	L'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni dell'Emittente, promossa dall'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, descritta nel Documento di Offerta.
<b>P4P</b>	P4P International S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161.
<b>Parere degli Amministratori Indipendenti</b>	Il parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo dell'Offerta redatto in data 2 maggio 2017 a cura degli amministratori indipendenti dell'Emittente che non siano parti correlate dell'Offerente ai sensi dell'art. 39- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
<b>Parere dell'Esperto Indipendente</b>	Il parere reso dall'Esperto Indipendente, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti, in data 2 maggio 2017 e allegato al presente Comunicato dell'Emittente.
<b>Partecipazione Oggetto di Conferimento</b>	Le n. 7.048.549 azioni ordinarie Best Union, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, oggetto di Conferimento.
<b>Patto Parasociale</b>	Il patto parasociale denominato " <i>Shareholders' Agreement</i> " sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra i Soci e l'Investitore, le cui informazioni essenziali pubblicate ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito <i>internet</i> dell'Emittente ( <a href="http://www.bestunion.it">www.bestunion.it</a> ) sono riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta.
<b>Periodo di Adesione</b>	Il periodo, concordato con Borsa Italiana, compreso tra le ore 8:30 dell'8 maggio 2017 e le ore 17:30 del 9 giugno 2017, estremi inclusi, in cui sarà possibile aderire all'Offerta, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.
<b>Persone che Agiscono di Concerto</b>	Collettivamente, le persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101- <i>bis</i> comma 4- <i>bis</i> , e 109 del TUF, e cioè: LM, P4P, Girefin, l'Investitore e Ticket Holding, come meglio specificato al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
<b>Procedura Congiunta</b>	La procedura congiunta per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto <i>ex art.</i> 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto, da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> , comma 1, del Regolamento Emittenti.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Documento di Offerta.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

<b>Regolamento Parti Correlate</b>	Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
<b>Riapertura dei Termini</b>	L'eventuale riapertura del Periodo di Adesione per cinque giorni di borsa aperta (e precisamente, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 19,20,21, 22 e 23 giugno 2017), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
<b>Scheda di Adesione</b>	Il modello di scheda di adesione che potrà essere utilizzato per aderire all'Offerta da parte dei titolari delle Azioni.
<b>Soci</b>	Collettivamente, LM, P4P e Girefin.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF</b>	Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
<b>Ticket Holding</b>	Ticket Holding S.à r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507.

## PREMESSA

La denominazione sociale dell'Offerente è "Time for Ticket S.r.l."

L'Offerente è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03611171202.

L'Offerente è stata costituita in data 21 marzo 2017, a rogito Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna (repertorio n. 131328), in vista dell'esecuzione dell'Accordo di Investimento e della conseguente promozione dell'Offerta quale soggetto a ciò designato ai sensi dell'Accordo di Investimento.

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell'Offerente.

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Ticket Holding S.à r.l., società esistente ai sensi del diritto lussemburghese, costituita in data 2 febbraio 2017, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507 ("**Ticket Holding**"), con capitale sociale pari a Euro 8.562.251,00, suddiviso in n. 8.562.251 azioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui n. 7.060.549 *class ES shares* e n. 1.501.702 *class I shares*.

La differenza tra *class ES shares* e *class I shares* attiene: (i) ai diversi diritti amministrativi che le stesse attribuiscono relativamente alla nomina degli organi sociali di Ticket Holding. In particolare, le *class ES shares* attribuiscono il diritto a designare n. 3 amministratori di Ticket Holding, mentre le *class I shares* attribuiscono il diritto a designare n. 2 amministratori; (ii) ai diversi diritti spettanti ai possessori di *class ES shares* e *class I shares* relativamente al trasferimento delle azioni rispettivamente detenute nel capitale sociale di Ticket Holding. In particolare: (a) le *class I shares* incorporano un diritto di prima offerta sulle *class ES shares* oggetto di eventuale trasferimento a terzi; (b) le *class ES shares* e le *class I shares* incorporano un diritto di trascinarsi (cd. *drag-along*), esercitabile a condizioni diverse per ciascuna classe di azioni, e determinati sulla base di parametri economico-finanziari descritti nelle informazioni essenziali del Patto Parasociale pubblicate ex art. 130 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)) e riportate in Appendice K.1 al Documento di Offerta, alle quali si rinvia per maggiori informazioni.

Il capitale sociale di Ticket Holding è così detenuto: (i) per il 34,260%, pari a n. 2.933.444 *class ES shares*, dal sig. Luca Montebugnoli ("**LM**"), nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E; (ii) per il 32,079%, pari a n. 2.746.723 *class ES shares*, da P4P International S.r.l. ("**P4P**"), società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale pari a Euro 2.500.000,00, interamente detenuto dal sig. Giuseppe Camillo Pilenga, nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, C.F. PLNGPP61C30A7940; (iii) per il 16,122%, pari a n. 1.380.382 *class ES shares*, da Girefin S.p.A. ("**Girefin**"; LM, P4P e Girefin, collettivamente, i "**Soci**"), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga n. 2, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00742200355, capitale sociale pari a Euro 4.000.000,00, suddiviso in n. 4.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente detenuto dal Trust Landi (il cui *trustee* è il sig. Stefano Landi, nato a Reggio Emilia, il 30 giugno 1958, C.F. LNDSFN58H30H223B, e i cui beneficiari sono membri della famiglia Landi); (iv) per il restante 17,539%, pari a n. 1.501.702 *class I shares*, da Luxempart Capital Partners SICAR S.A. ("**Luxempart Capital Partners**" o l' "**Investitore**"), società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, capitale sociale pari a Euro 171.800.000,00, interamente detenuto da Luxempart S.A. ("**Luxempart**"), società esistente ai sensi del diritto lussemburghese e costituita in data 2 febbraio 2017, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del

Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846, capitale sociale pari a Euro 59.783.985,00, quotata alla Borsa del Lussemburgo (“*Bourse de Luxembourg*”).

Per effetto della catena partecipativa sopra indicata e del Patto Parasociale, alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente è soggetto al controllo congiunto indiretto (tramite Ticket Holding) da parte di LM, di P4P, di Girefin e dell’Investitore.

P4P detiene partecipazioni di controllo in società operanti principalmente nella produzione e nella vendita sia di freni a disco per automobili sia di componenti in metallo per veicoli industriali nonché, in misura minoritaria, nel settore immobiliare e finanziario.

Girefin è una società *holding* che controlla società operanti in diversi settori. In particolare Girefin controlla Landi Renzo S.p.A., società attiva principalmente nella produzione di componentistica e di sistemi di alimentazione (*bifuel*, GPL e metano) per veicoli. Altre società controllate da Girefin operano nell’ambito del settore immobiliare.

Luxempart è una *holding* di investimento quotata alla Borsa del Lussemburgo (“*Bourse de Luxembourg*”) che opera principalmente in Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania e Italia.


Luxempart investe su tre segmenti principali:

- investimenti di lungo termine dove Luxempart è attiva e coinvolta nelle scelte strategiche con rappresentanza in consiglio di amministrazione e nei comitati principali;
- investimenti in veicoli e fondi di *private equity* gestiti da *team* locali basati in Lussemburgo, Belgio, Francia, Germania e Italia;
- investimenti in società quotate dove Luxempart acquisisce quote di minoranza qualificata in piccole e medie società quotate europee.

Luxempart investe inoltre in fondi di investimento. Luxempart investe in società attive in vari settori, tra i quali il settore finanziario, assicurativo, immobiliare, energetico, delle telecomunicazioni, dei macchinari agricoli, dei servizi informatici per la difesa e la sicurezza, di candele profumate e *spray*, della formazione e dell’intrattenimento.

Il fatturato generato complessivamente a livello mondiale dalle società controllate da Luxempart nell’esercizio 2015 è stato pari a circa Euro 300 milioni. Luxempart capitalizza circa Euro 900 milioni. Per una descrizione del recente andamento in borsa del titolo Luxempart si rinvia alla Sezione B, Paragrafo B.1.5, del Documento di Offerta.

Il grafico che segue descrive la catena di controllo dell’Offerente alla Data del Documento di Offerta. Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione B, Paragrafo B.1, del Documento di Offerta.



Con la Comunicazione dell’Offerente, diffusa in data 4 aprile 2017, Time for Ticket ha reso noto al mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 109 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle Azioni, per effetto del superamento della soglia prevista dall’art. 106, comma 1, TUF (l’ **“Offerta”**).

Più in particolare l’obbligo di procedere all’Offerta (come meglio descritto nel Comunicato dell’Offerente, al quale si fa rinvio) è conseguente, tra l’altro, alla sottoscrizione e liberazione - alla Data del Closing (ossia il 4 aprile 2017) - di un aumento di capitale in natura di Ticket Holding mediante i conferimenti (nel complesso, il **“Conferimento”**) di (i) n. 2.928.458 azioni ordinarie di Best Union, pari al 31,317% del capitale sociale della stessa, da parte di LM, (ii) n. 2.742.055 azioni ordinarie di Best Union, pari al 29,324% del capitale sociale della stessa, da parte di P4P e (iii) n. 1.378.036 azioni ordinarie di Best Union, pari al 14,737% del capitale sociale della stessa, da parte di Girefin, sulla base di una valutazione unitaria delle azioni di Best Union oggetto del Conferimento pari ad Euro 3,00.

Per ulteriori dettagli, anche in merito alle modalità di finanziamento dell’Offerta, si rinvia alla Sezione E, Paragrafo E.1, e alla Sezione G, Paragrafo G.1, del Documento di Offerta.

In considerazione del fatto che Ticket Holding, ad esito delle operazioni sopra descritte è venuta a detenere complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale della stessa, alla Data del Closing si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Ticket

Holding, nonché a LM, P4P, Girefin e l'Investitore in quanto aderenti al Patto Parasociale, dell'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; tale obbligo è adempiuto dall'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento. L'Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, sarà inoltre il soggetto tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

Negli ultimi dodici mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla data della Comunicazione dell'Offerente (i.e.: alla data del 4 aprile 2017), l'Offerente e (per quanto a conoscenza dell'Offerente) le Persone che Agiscono di Concerto, oltre al trasferimento della Partecipazione Oggetto di Conferimento, non hanno posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita di azioni dell'Emittente.

Alla data del presente Comunicato dell'Emittente, le Azioni oggetto dell'Offerta sono massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union del valore nominale unitario di Euro 0,50, corrispondenti alla Data del Documento di Offerta al 24,622% del capitale sociale dell'Emittente e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotte le complessive numero 7.048.549 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa detenute da Ticket Holding.

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo dell'Offerta" o il "Corrispettivo"). Il Corrispettivo dell'Offerta è fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106 del TUF ed è pari alla valorizzazione unitaria di Euro 3,00 riconosciuta alle azioni dell'Emittente in sede di Conferimento.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 3,00 e del numero di Azioni oggetto di Offerta alla Data del Documento di Offerta è pari a Euro 6.907.125,00 (l' "**Esborso Massimo Complessivo**").

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, non è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF.

Con riferimento ai profili autorizzativi, nella Sezione C, Paragrafo C.2 del Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato che *«la promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione»*.

Per una descrizione dei presupposti giuridici dell'Offerta e della complessiva operazione si fa rinvio al Documento di Offerta.

In data 3 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione si è riunito presso gli uffici di Best Union a Bologna, alle ore 15:00, al fine di esaminare l'Offerta e deliberare in merito all'approvazione del Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Il presente Comunicato dell'Emittente è reso solo ed esclusivamente ai fini e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti e rappresenta i principali elementi per l'apprezzamento dell'Offerta. Le informazioni riportate nel presente Comunicato dell'Emittente sono state tratte dai documenti presi in esame dal Consiglio di Amministrazione, come descritto *infra* (paragrafo 1.3).

Per una completa e integrale conoscenza dei termini e delle condizioni dell'Offerta occorre fare esclusivo riferimento al Documento di Offerta pubblicato dall'Offerente secondo le disposizioni normative applicabili. Il presente Comunicato dell'Emittente, pertanto, non intende in alcun modo sostituire il Documento di Offerta.

## **1 DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 MAGGIO 2017**

### **1.1 Partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione**

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2017, nel corso della quale è stata esaminata l'Offerta ed è stato approvato il Comunicato dell'Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, hanno partecipato, i seguenti amministratori:

- Luca Montebugnoli (Presidente);
- Silvano Taiani (Amministratore Delegato);
- Luana Sabbatini (Amministratore Delegato);
- Giuseppe Camillo Pilenga (Amministratore non esecutivo);
- Stefano Landi (Amministratore non esecutivo);
- Carla Castagnoli (Amministratore non esecutivo);
- Gabriele Troncossi (Amministratore Indipendente);
- Roberto Landuzzi (Amministratore Indipendente).

### **1.2 Specificazione di interessi propri o di terzi relativi all' Offerta**

All'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno relativo all'esame dell'Offerta e all'approvazione del Comunicato dell'Emittente, anche ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. e dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti:

- (i) il sig. Luca Montebugnoli, aderente al Patto Parasociale, ha informato i presenti di: (a) detenere una partecipazione pari al 34,260% del capitale sociale di Ticket Holding; e (b) ricoprire (i) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'Emittente stessa e (ii) la carica di amministratore di Banca Akros; e (c) aver partecipato alle trattative per la negoziazione dell'Accordo di Investimento
- (ii) il sig. Giuseppe Camillo Pilenga, che detiene interamente il capitale sociale di P4P, aderente al Patto Parasociale, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 32,079% di Ticket Holding ha informato i presenti di: (a) ricoprire (i) la carica di Amministratore di Ticket Holding e (ii) la carica di amministratore non esecutivo dell'Emittente; e (b) aver partecipato alle trattative per la negoziazione dell'Accordo di Investimento
- (iii) il sig. Stefano Landi, che è il *trustee* del Trust Landi che detiene interamente il capitale sociale di Girefin, aderente al Patto Parasociale, che a sua volta detiene una partecipazione pari al 16,122% di Ticket Holding, ha informato i presenti di: (a) ricoprire (i) la carica di Amministratore di Ticket Holding e (ii) la carica di amministratore non esecutivo dell'Emittente; e (b) aver partecipato alle trattative per la negoziazione dell'Accordo di Investimento.

Per completezza, con riferimento alla partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione alle trattative, si rinvia alla successiva Sezione 4 del presente Comunicato dell'Emittente.

Tenuto conto di quanto precede, gli Amministratori Luca Montebugnoli, Giuseppe Camillo Pilenga e Stefano Landi hanno ritenuto opportuno astenersi dall'esprimere le proprie valutazioni in merito al presente Comunicato dell'Emittente.

Per mere ragioni di completezza informativa il Presidente ricorda che sono da considerarsi come Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF, in quanto aderenti al Patto Parasociale (come infra definito): LM, P4P, Girefin, l'Investitore e, ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, Ticket Holding, in quanto società per il tramite della quale i Soci e l'Investitore controllano l'Offerente.

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante su Ticket Holding nonché su LM, P4P, Girefin e sull'Investitore, in quanto aderenti al Patto Parasociale, è adempiuto dall'Offerente quale soggetto designato ai sensi dell'Accordo di Investimento.

### **1.3 Documentazione esaminata**

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua valutazione dell'Offerta e del Corrispettivo e per l'approvazione del presente Comunicato dell'Emittente, ha esaminato la seguente documentazione:

- (i) la Comunicazione dell'Offerente, diffusa in data 4 aprile 2017, con la quale l'Offerente ha reso pubblico il sorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF;
- (ii) il Documento di Offerta, come presentato dall'Offerente alla Consob in data 19 aprile 2017 e trasmesso all'Emittente in pari data e i successivi aggiornamenti di detto documento presentati dall'Offerente alla Consob in data 27 aprile, 1 maggio e 2 maggio 2017 ed inviati all'Emittente alle stesse date;
- (iii) il Parere degli Amministratori Indipendenti, ai sensi dell'art. 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, reso in data 2 maggio 2017;
- (iv) il Parere sulla congruità del Corrispettivo reso, in data 2 maggio 2017, dall'Esperto Indipendente incaricato dagli Amministratori Indipendenti.

Ai fini della propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non si è avvalso di pareri di esperti indipendenti o di documenti di valutazione diversi da quelli sopra indicati.

### **1.4 Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, ha approvato il presente Comunicato dell'Emittente nel modo che segue:

A) gli Amministratori Silvano Taiani, Luana Sabattini, Carla Castagnoli, Gabriele Troncossi (Amministratore Indipendente) e Roberto Landuzzi (Amministratore Indipendente) hanno espresso voto favorevole;

B) gli Amministratori Luca Montebugnoli, Giuseppe Camillo Pilega e Stefano Landi hanno ritenuto opportuno astenersi dall'esprimere le proprie valutazioni in merito al presente Comunicato dell'Emittente, per le ragioni illustrate al precedente paragrafo 1.2.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, conferito mandato agli Amministratori Delegati Silvano Taiani e Luana Sabattini, anche disgiuntamente fra loro, di provvedere alla pubblicazione del presente Comunicato dell'Emittente e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e di apportare allo stesso Comunicato dell'Emittente le modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi opportune o necessarie anche a seguito di eventuali richieste della Consob o di ogni altra autorità competente ovvero al fine di effettuare gli aggiornamenti che dovessero rendersi necessari in ragione della variazione delle informazioni riportate nello stesso Comunicato ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento Emittenti.

## **2 DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL' OFFERTA**

Il presente Comunicato dell'Emittente è pubblicato congiuntamente al Documento di Offerta e diffuso come allegato allo stesso, d'intesa con l'Offerente. Per una completa e analitica conoscenza di tutti i termini e condizioni dell'Offerta si rinvia al contenuto del Documento di Offerta e, in particolare, alle Sezioni e ai Paragrafi di seguito indicati dello stesso Documento di Offerta:

- (i) Sezione A - Avvertenze;

- (ii) Sezione B, Paragrafo B.1 - Informazioni relative all'Offerente;
- (iii) Sezione B, Paragrafo B.2.5 - Andamento recente e prospettive;
- (iv) Sezione C - Categorie e quantitativi di strumenti finanziari oggetto dell'Offerta;
- (v) Sezione E - Corrispettivo unitario per gli strumenti finanziari e sua giustificazione;
- (vi) Sezione F - Modalità e termini di adesione all'Offerta, date e modalità di pagamento del Corrispettivo e di restituzione delle Azioni;
- (vii) Sezione G - Modalità di finanziamento, garanzie di esatto adempimento e programmi futuri dell'Offerente.

### **3 VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO**

#### **3.1 Elementi considerati dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie valutazioni**

Nell'esprimere la propria valutazione sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha considerato, fra l'altro: (i) gli elementi informativi sul Corrispettivo dell'Offerta contenuti nel Documento di Offerta; (ii) il Parere degli Amministratori Indipendenti, ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti; (iii) il Parere dell'Esperto Indipendente.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di nominare un esperto indipendente ulteriore rispetto all'Esperto Indipendente selezionato in autonomia dagli Amministratori Indipendenti, considerando che tale soggetto è in possesso delle competenze professionali necessarie ad esprimere una valutazione qualificata e potendo fare affidamento sulle valutazioni espresse dal medesimo. Ha inoltre ritenuto che il processo di selezione, condotto in autonomia dagli Amministratori Indipendenti sig.ri Gabriele Troncosi e Roberto Landuzzi, che non sono parti correlate dell'Offerente, fornisce adeguate garanzie di autonomia e di terzietà.

#### **3.2 Valutazione sull' Offerta e programmi futuri dell'Offerente**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle seguenti circostanze: (a) l'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione di alcune operazioni contemplate nell'Accordo di Investimento e, in particolare, del Conferimento, a seguito del quale, Ticket Holding è venuta a detenere complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale di Best Union venendosi così a verificare, alla Data del Closing, i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Ticket Holding dell'obbligo di promuovere l'Offerta; nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante su Ticket Holding nonché su LM, P4P, Girefin e l'Investitore, in quanto aderenti al Patto Parasociale, è adempiuto dall'Offerente quale soggetto designato ai sensi dell'Accordo di Investimento stesso. L'Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, sarà inoltre il soggetto tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto; (b) l'Offerta ha ad oggetto massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union del valore nominale unitario di Euro 0,50, corrispondenti alla Data del Documento di Offerta, al 24,622% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del Documento di Offerta, dedotte le complessive numero 7.048.549 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, detenute da Ticket Holding; e (c) l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente ed ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, realizzando un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo. L'Offerente ha, inoltre, precisato nel Documento di Offerta che l'esito dell'Offerta non è destinato a condizionare l'implementazione del citato progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che sarà realizzato anche in caso di mancato raggiungimento del *delisting*.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto delle motivazioni, degli obiettivi dell'operazione e dei programmi futuri che l'Offerente intende perseguire in merito all'attività dell'Emittente, descritti nella Sezione G, Paragrafo G.2 del Documento di Offerta e, tra l'altro, dell'intenzione di:

- realizzare un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che possa attuarsi sia per linee interne che mediante l'acquisizione di società operanti nel medesimo settore di *business*, nonché in mercati complementari a quello ove il Gruppo opera, fermo restando che sarà Ticket Holding la società destinata a realizzare tali acquisizioni. Nel contesto di questo progetto, è previsto che venga meno la centralità di Best Union nell'ambito del Gruppo a favore di Ticket Holding, destinata a diventare il centro decisionale delle strategie del Gruppo e società detentrica delle partecipazioni societarie nelle varie società operative;
- acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'Emittente. A tale ultimo proposito, l'Offerente ha dichiarato che i Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno a loro discrezione, la possibilità di realizzare, eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente, al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding o, a seconda dell'esito dell'Offerta ed in alternativa alle operazioni di fusione sopra citate, altre operazioni straordinarie ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di programma previsti ovvero al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, il tutto come meglio indicato nella Sezione A, Paragrafo A.5.2 del Documento di Offerta;
- assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita.

L'Offerente ha dichiarato nel Documento di Offerta che Ticket Holding e l'Offerente stesso intendono finanziare gli investimenti necessari a sostenere le attività del Gruppo con i flussi di cassa generati dalla gestione operativa.

Alla Data del Documento di Offerta, Ticket Holding e l'Offerente non hanno preso alcuna decisione in merito ad investimenti ulteriori rispetto a quelli ordinari normalmente richiesti per la gestione delle attività operative.

Come detto, al fine di poter meglio realizzare il suddetto progetto, l'Offerta ha come obiettivo il *delisting* dell'Emittente. Tuttavia, si precisa che, come sopra indicato, l'esito dell'Offerta non è destinato a condizionare l'implementazione del citato progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo che sarà realizzato anche in caso di mancato raggiungimento del *delisting*.

#### **Possibili scenari alternativi per i possessori di Azioni**

Il Documento di Offerta illustra le seguenti possibili alternative per gli azionisti dell'Emittente cui l'Offerta è rivolta.

##### **(A) Adesione all'Offerta**

In caso di adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (ovvero, se applicabile, durante il periodo di Riapertura dei Termini), gli azionisti dell'Emittente riceveranno Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione.

##### **(B) Mancata adesione all'Offerta**

In caso di mancata adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (ovvero, se applicabile, durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'Offerta), gli azionisti dell'Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

##### **(B1) Scarsità del flottante a seguito dell'Offerta**

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), si verificasse una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, Borsa Italiana potrebbe disporre la

sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile. In caso di revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente disposta da Borsa Italiana, gli azionisti che non abbiano aderito all'Offerta si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

(B.2) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile, entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente non volendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union, sarà soggetto all'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2 del TUF. In tal caso, dunque, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente segnala inoltre che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle azioni ordinarie Best Union dalla quotazione. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente non aderenti all'Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di richiedere all'Offerente di procedere all'acquisto delle loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato al successivo punto B.3, si ritroveranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

(B.3) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato che darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF. In tal caso, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni da essi detenute all'Offerente e, per l'effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta.

L'Offerente segnala inoltre che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle azioni ordinarie Best Union dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

(B.4) Operazioni ad esito dell'Offerta

(B.4.1) Fusione

I Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno, a loro discrezione, la possibilità di realizzare, eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente, al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero, (ii)

qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding.

Con riferimento all'eventuale fusione si precisa quanto di seguito riportato.

*Fusione dell'Emittente nell'Offerente in assenza di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), le azioni dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente spetterebbe il diritto di recesso *ex art. 2437-quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'*art. 2437-ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della fusione, gli azionisti che decidano di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Tuttavia, per l'ipotesi in cui il corrispettivo per il recesso spettante agli azionisti dell'Emittente fosse superiore al Corrispettivo dell'Offerta, il Patto Parasociale prevede che l'Emittente non sarà fusa con l'Offerente. In tale ipotesi l'Emittente rimarrà quotata e Ticket Holding e l'Offerente potranno essere fuse mediante incorporazione dell'Offerente in Ticket Holding.

*Fusione dell'Offerente nell'Emittente dopo la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), le azioni dell'Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana e si procedesse alla fusione dell'Offerente nell'Emittente, agli azionisti dell'Emittente - che residuassero nell'azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente - che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa.

*(B4.2) Operazioni alternative alla fusione*

I Soci e l'Investitore, a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) e in alternativa alle operazioni di fusione descritte al Paragrafo (B4.1) che precede, si riservano, a loro discrezione, la possibilità di eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento una delle seguenti operazioni ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma descritto nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta e/o al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente: (i) in caso di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, la vendita, da parte dell'Offerente a Ticket Holding, delle azioni dell'Emittente detenute a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto *ex art. 108*, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) e conseguente liquidazione volontaria dell'Offerente; ovvero (ii) sia in caso di revoca che di non revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l'Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo (B.4.2).

Per ulteriori informazioni in merito alle ulteriori operazioni di riorganizzazione ipotizzate all'esito dell'Offerta in relazione all'Emittente, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.4, del Documento di Offerta.

### 3.3 Valutazione sulla congruità del Corrispettivo

#### 3.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che, secondo quanto rappresentato nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.

In particolare, secondo quanto rappresentato nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, il Corrispettivo dell'Offerta, considerata la natura della stessa e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale «l'offerta è promossa [...] ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria».

Secondo quanto rappresentato nel Documento di Offerta il Corrispettivo dell'Offerta, infatti, è pari dunque, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3 del TUF, alla valorizzazione unitaria riconosciuta alle azioni ordinarie dell'Emittente in sede di Conferimento.

Come indicato nella Sezione E, Paragrafo E.4.1 del Documento di Offerta, di seguito è riepilogato, in forma tabellare, il Corrispettivo dell'Offerta si confronta come segue con le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle azioni dell'Emittente sul MTA registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 27 dicembre 2016 (inclusa) (la "Data di Riferimento"), ultimo giorno di borsa aperta precedente la Data di Sottoscrizione.

Periodo di riferimento	Prezzo medio per azione	Differenza tra il Corrispettivo e il prezzo medio per azione	Premio implicito dell'Offerta
	€	€	
28 Dicembre – 30 Dicembre 2015	2,4018	0,5982	24,9%
Gennaio 2016	2,4029	0,5971	24,8%
Febbraio 2016	2,4347	0,5653	23,2%
Marzo 2016	2,6697	0,3303	12,4%
Aprile 2016	2,6953	0,3047	11,3%
Maggio 2016	2,5177	0,4823	19,2%
Giugno 2016	2,3972	0,6028	25,1%
Luglio 2016	2,3795	0,6205	26,1%
Agosto 2016	2,2768	0,7232	31,8%
Settembre 2016	2,3966	0,6034	25,2%
Ottobre 2016	2,4372	0,5628	23,1%
Novembre 2016	2,3972	0,6028	25,1%
1 Dicembre - 27 Dicembre 2016	2,6751	0,3249	12,1%

Per un confronto del Corrispettivo dell'Offerta con alcuni indicatori dell'Emittente e per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo dell'Offerta, si rinvia alla Sezione E, Paragrafo E.3 del Documento di Offerta.

Nel Documento di Offerta si rappresenta altresì che: (i) con riferimento alla determinazione del Corrispettivo dell'Offerta, l'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti, documenti di valutazione o perizie; (ii) il Corrispettivo dell'Offerta riconosce al mercato un premio pari al 10,00% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni dell'Emittente registrato alla data del 27 dicembre 2016 (ultimo giorno di borsa aperta precedente il 28 dicembre 2016, data dell'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e quindi dell'Operazione), e un premio pari 17,60% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell'Emittente degli ultimi 12 mesi precedenti il 27 dicembre 2016. Per maggiori informazioni si veda la Sezione E, Paragrafo E.4 del Documento di Offerta).

Nel Documento di Offerta si precisa, infine, che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta.

Il Consiglio prende altresì atto che, secondo quanto segnalato nel Documento di Offerta:

(a) l'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Offerta (inclusi i Costi dell'Offerta) facendo ricorso a mezzi propri e, in particolare, a un finanziamento soci messo a disposizione da Ticket Holding per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, da erogarsi in una o più *tranches* (il "**Finanziamento Ticket Holding**"). Ai fini dell'erogazione del predetto finanziamento soci, Ticket Holding ha (i) utilizzato le risorse derivanti dall'aumento di capitale sottoscritto e liberato alla Data del Closing, per un importo pari ad Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, nonché (ii) fatto ricorso, per l'importo residuo, a un finanziamento soci concesso dall'Investitore per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00, convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding ad esito del perfezionamento dell'Offerta (il "**Finanziamento Investitore**") nei limiti di quanto precisato nella Sezione G, Paragrafo G.1.2.1 del Documento di Offerta. Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione *pre-money* di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell'Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00. Per maggiori informazioni sulle modalità di finanziamento dell'Offerta si veda la Sezione G, Paragrafo G.1.2 del Documento di Offerta;

(b) ai sensi dell'art. 37-*bis* del Regolamento Emittenti, Banca Akros, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente nell'ambito dell'Offerta, ha rilasciato una lettera (la "**Cash Confirmation Letter**") con la quale ha confermato l'avvenuto deposito dei Fondi Vincolati (*i.e.* Euro 7.030.000,00) e il conferimento alla stessa da parte dell'Offerente delle Istruzioni Irrevocabili. Il rilascio della Cash Confirmation Letter è avvenuto a fronte (a) del deposito dei Fondi Vincolati, importo complessivamente corrispondente all'Esborso Massimo Complessivo, eventualmente diminuito nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni effettuati, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto e, fino ad un massimo di Euro 122.875,00, ai Costi dell'Offerta) su apposito conto aperto dall'Offerente presso Banca Akros stessa e (b) delle Istruzioni Irrevocabili conferite dall'Offerente a Banca Akros di utilizzare i Fondi Vincolati per il pagamento: (i) dell'Esborso Massimo Complessivo (come eventualmente diminuito nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta), (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei Costi dell'Offerta, nonché (iii) di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto *ex art.* 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

L'Offerente ha precisato che il vincolo costituito sui Fondi Vincolati non consentirà a Banca Akros di opporsi ad azioni esecutive o di analoga natura di terzi, volte ad aggredire le disponibilità dell'Offerente presso Banca Akros.

### 3.3.2 *Parere degli Amministratori Indipendenti*

Gli Amministratori Indipendenti non correlati all'Offerente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in data 14 aprile 2017 hanno nominato quale esperto indipendente il Prof. Dott. Paolo Bastia, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna e presso l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma, con studio in Bologna, Via Castiglione, 7 (l' "**Esperto Indipendente**").

Nel proprio parere motivato sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti reso in data 2 maggio 2017, sulla base delle proprie autonome valutazioni gli Amministratori Indipendenti non correlati all'Offerente si sono espressi nel modo che segue (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"):

#### Corrispettivo dell'Offerta

Gli Amministratori indipendenti signori Gabriele Troncossi e Roberto Landuzzi (gli "**Amministratori Indipendenti**"), preso atto del contenuto del Parere dell'Esperto Indipendente, hanno valutato positivamente l'Offerta di Time for Ticket ritenendo, sulla base dei metodi e delle assunzioni illustrate dall'Esperto Indipendente, congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo dell'Offerta offerto pari a Euro 3,00 per Azione Best Union.

Per un'analisi delle considerazioni svolte dagli Amministratori Indipendenti non correlati all'Offerente si rinvia al Parere degli Amministratori Indipendenti e al Parere dell'Esperto Indipendente nominato dagli stessi, i quali sono allegati al presente Comunicato dell'Emittente (*sub* Allegato 1).

### 3.3.3 Parere dell'Esperto Indipendente

L'Esperto Indipendente, nominato in data 14 aprile 2017, ha svolto la propria analisi in maniera autonoma e ha rilasciato il proprio parere in data 2 maggio 2017 (il "**Parere dell'Esperto Indipendente**"), prestando il proprio consenso a che il Consiglio di Amministrazione potesse visionarlo e fare riferimento allo stesso per valutare le metodologie utilizzate e le conclusioni raggiunte, al fine di poter esprimere il proprio autonomo convincimento in merito alla congruità del Corrispettivo. Copia di tale Parere dell'Esperto Indipendente è acclusa al Parere degli Amministratori Indipendenti, a sua volta allegato al presente Comunicato dell'Emittente quale **Allegato 1**.

Ai fini dell'espressione del Parere dell'Esperto Indipendente circa la congruità del Corrispettivo dell'Offerta, sono state considerate metodologie utilizzate nella migliore prassi professionale e affermate in dottrina, nazionale ed internazionale, tenuto conto delle informazioni societarie disponibili e delle caratteristiche peculiari dell'Emittente.

In particolare sono state impiegate come metodologia base quella del DCF - *Discounted Cash Flow* (DCF) - che si basa sull'assunzione che il valore di una società ad una certa data è pari al valore attualizzato dei flussi di cassa operativi che si attende la stessa genererà nel futuro - e come metodologia di controllo quelle dei *multipli correnti di mercato* relativi a società quotate comparabili, operanti nel medesimo settore dell'Emittente, nel mercato europeo ed in quello internazionale - tenendo presente le tipologie di multipli tipicamente utilizzati nella comunità finanziaria in sede di analisi e valutazione del capitale economico, in ragione inoltre delle peculiarità dell'attività svolta dall'Emittente - nonché quelle basate sull'andamento del prezzo di Borsa delle azioni dell'Emittente.

I seguenti prospetti riportano in sintesi i dati rilevanti risultanti dalle metodologie applicate, ai fini del confronto con il Corrispettivo dell'Offerta.

	METODOLOGIA	ENTERPRISE VALUE	EQUITY VALUE	VALORE AZIONE
1	DCF (Main Method)	34.385.383	30.385.383	3,25
2	MULTIPLE on EBITDA	38.097.350	36.897.350	3,95
	MULTIPLE on EBIT	19.905.750	18.705.750	2,00
	MULTIPLE on SALES	45.400.000	44.200.000	4,73

	METODOLOGIA	MIN	MAX	VAL. AZIONE MEDIO
3	ANDAMENTO TITOLO	2,27	2,69	2,48

Pertanto, l'Esperto Indipendente ha concluso che: *"in virtù delle analisi condotte, degli esiti delle metodologie di valutazione adottate e delle considerazioni in precedenza espresse, il sottoscritto esprime il parere che, alla data odierna, il Corrispettivo di euro 3,00 per Azione di cui all'Offerta dell'Emittente possa ritenersi congruo dal punto di vista finanziario per i detentori delle Azioni oggetto dell'Offerta."*

### 3.3.4 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla congruità del Corrispettivo

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto indicato nel Documento di Offerta, delle valutazioni espresse nel Parere degli Amministratori Indipendenti e nel Parere dell'Esperto Indipendente.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'impostazione metodologica contenuta nel Parere dell'Esperto Indipendente fosse coerente con la prassi di mercato e idonea a consentire lo svolgimento dell'attività valutativa.

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione, in linea con le valutazioni espresse nel Parere degli Amministratori Indipendenti e nel Parere dell'Esperto Indipendente, a maggioranza ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo.

In particolare:

A) agli Amministratori Luca Montebugnoli, Giuseppe Camillo Pilenga e Stefano Landi hanno ritenuto opportuno astenersi dall'esprimere le proprie valutazioni in merito al presente Comunicato dell'Emittente, per le ragioni illustrate al precedente paragrafo 1.2;

B) agli Amministratori Silvano Taiani, Luana Sabattini, Carla Castagnoli, Gabriele Troncossi (Amministratore Indipendente) e Roberto Landuzzi (Amministratore Indipendente) hanno espresso voto favorevole, ritenendo congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo.

## 4 INDICAZIONE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE

Gli Amministratori dell'Emittente Luca Montebugnoli, Giuseppe Camillo Pilenga e Stefano Landi hanno partecipato alle negoziazioni ed alla stipula dell'Accordo di Investimento.

## 5 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

### 5.1 Informazioni finanziarie dell'Emittente e del Gruppo alla data del 31 dicembre 2016 e per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il 30 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Gli esiti di tale riunione sono stati resi noti dall'Emittente con apposito comunicato stampa disponibile sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

Il bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente in data 27 aprile 2017. Ad esito di tale Assemblea l'Emittente ha emesso un apposito comunicato stampa disponibile sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

Non vi sono ulteriori fatti di rilievo da segnalare rispetto a quanto riportato e descritto nei documenti di cui sopra.

### 5.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente, ove non riportate nel Documento di Offerta.

Non vi sono informazioni ulteriori sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente rispetto a quanto già indicato nella Sezione B, Paragrafo B.2.5 del Documento di Offerta e nella documentazione di cui al precedente Paragrafo 5.1, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it)).

## 6 INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1, LETT. H), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Come anticipato, l'Offerente ha dichiarato che i Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente, al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding.

Qualora sia realizzata la fusione, si segnala quanto segue:

### 1. *Fusione dell'Emittente nell'Offerente in assenza di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), le azioni dell'Emittente non venissero revocate dalla quotazione, l'Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, società non quotata. Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di fusione in assenza di revoca dalla quotazione delle azioni, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente spetterebbe il diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in controprestazione azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Pertanto, a seguito della fusione, gli azionisti che decidano di non esercitare il diritto di recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Tuttavia, per l'ipotesi in cui il corrispettivo per il recesso spettante agli azionisti dell'Emittente fosse superiore al Corrispettivo dell'Offerta, il Patto Parasociale prevede che l'Emittente non sarà fusa con l'Offerente. In tale ipotesi l'Emittente rimarrà quotata e Ticket Holding e l'Offerente potranno essere fuse mediante incorporazione dell'Offerente in Ticket Holding.

### 2. *Fusione dell'Offerente nell'Emittente dopo la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione*

Nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), le azioni dell'Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana, e si procedesse alla fusione dell'Offerente nell'Emittente, agli azionisti dell'Emittente - che residuassero nell'azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente - che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa.

### 3. *Operazioni alternative alla fusione*

I Soci e l'Investitore, a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) e in alternativa alle operazioni di fusione sopra descritte, si riservano, a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento una delle seguenti operazioni ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi del programma descritto nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta e/o al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente: (i) in caso di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, la vendita, da parte dell'Offerente a Ticket Holding, delle azioni dell'Emittente detenute a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), e conseguente liquidazione volontaria dell'Offerente; ovvero (ii) sia in caso di revoca che di non revoca delle

azioni dell'Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l'Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.

#### **7 APPLICABILITÀ DELL'ART. 101-BIS, COMMA 3, DEL TUF**

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente è controllato da Ticket Holding, la quale è già titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria dell'Emittente; pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101-bis, comma 3, lett. c) del TUF, all'Offerta non si applicano gli artt. 102, commi 2 e 5, 103, comma 3-bis, 104, 104-bis e 104-ter del TUF, nonché ogni altra disposizione del TUF che pone a carico dell'Offerente o dell'Emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti.

#### **8 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nel corso della riunione del 3 maggio 2017, ha preso atto di quanto indicato nel Documento di Offerta, delle valutazioni espresse dagli Amministratori Indipendenti non correlati all'Offerente e del contenuto del Parere dell'Esperto Indipendente da questi nominato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene l'impostazione metodologica contenuta nel parere dell'Esperto Indipendente coerente con la prassi di mercato e idonea a consentire lo svolgimento dell'attività valutativa.

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Amministrazione - in linea con le valutazioni espresse nel Parere degli Amministratori Indipendenti e nel Parere dell'Esperto Indipendente - a maggioranza ritiene congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo dell'Offerta (per un dettaglio in merito al nominativo degli amministratori dissenzienti, degli astenuti, nonché delle motivazioni dei dissensi e delle astensioni, si rimanda al precedente paragrafo 3.3.4).

Ciò posto il Consiglio di Amministrazione ritiene suo dovere ricordare altresì che:

- (a) come riportato nel Documento di Offerta, la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'Emittente costituisce uno degli obiettivi dell'Offerta alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all'Emittente, anche avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 108 e 111 del TUF.  
Anche qualora l'Offerente non riesca ad ottenere la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente potrebbe perseguire il *delisting* mediante la fusione dell'Emittente nell'Offerente, con conseguente attribuzione, agli azionisti dell'Emittente a tale data (ove l'operazione di fusione sia effettuata in assenza di revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione), di azioni di una società che non saranno quotate in un mercato regolamentato e del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* del Codice Civile; fermo quanto precede, nel caso in cui a seguito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto) le azioni dell'Emittente venissero revocate dalla quotazione da parte di Borsa Italiana, e si dovesse procedere alla fusione dell'Offerente nell'Emittente, agli azionisti dell'Emittente che residuassero nell'azionariato della stessa in ipotesi di raggiungimento all'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione, non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa;
- (b) avuto riguardo a quanto precede, non sembra dunque possibile assicurare agli azionisti (diversi dall'Offerente), che non aderissero all'Offerta, un investimento di medio-lungo periodo conservando i benefici derivanti dalla negoziabilità delle azioni Best Union su di un mercato regolamentato;
- (c) la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista all'atto di adesione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del titolo, delle dichiarazioni dell'Offerente e delle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Offerta.

dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF) di una partecipazione compresa tra il 90% e il 95% del capitale sociale dell'Emittente che non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della fusione, non spetterebbe il diritto di recesso in relazione alla stessa;

- (b) avuto riguardo a quanto precede, non sembra dunque possibile assicurare agli azionisti (diversi dall'Offerente), che non aderissero all'Offerta, un investimento di medio-lungo periodo conservando i benefici derivanti dalla negoziabilità delle azioni Best Union su di un mercato regolamentato;
- (c) la convenienza economica dell'adesione all'Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista all'atto di adesione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del titolo, delle dichiarazioni dell'Offerente e delle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Offerta.


\* \* \* \* \*

Il presente Comunicato dell'Emittente, unitamente ai suoi allegati, viene pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, all'indirizzo [www.bestunion.it](http://www.bestunion.it).

**Allegato 1** : Parere degli Amministratori Indipendenti (incluso il Parere dell'Esperto Indipendente)

Bologna, 3 maggio 2017

Per il Consiglio di  
Amministrazione

  
Amministratore Delegato

**ALLEGATO 1**

**PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

**(INCLUSO IL PARERE DELL'ESPERTO INDIPENDENTE)**

**PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI DI  
BEST UNION COMPANY S.P.A.**

AI SENSI DELL'ART. 39-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI BEST UNION COMPANY S.P.A.

***Premessa.***

Gli Amministratori sig.ri Gabriele Troncossi e Roberto Landuzzi, nella loro qualità di Amministratori indipendenti di Best Union Company S.p.A. ("**Best Union**" o l'"**Emittente**" o anche la "**Società**"), non correlati all'Offerente (come di seguito definito) (collettivamente, gli "**Amministratori Indipendenti**"), al fine di redigere il presente parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta (come di seguito definita) e sulla congruità del Corrispettivo (come nel seguito definito) ai sensi dell'art. 39-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**"), da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente prima dell'approvazione del comunicato di cui agli artt. 103, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 39 del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato**"), hanno preliminarmente:

- a) esaminato i contenuti della comunicazione dell'Offerente prevista dagli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti, diffusa in data 4 aprile 2017 (la "**Comunicazione dell'Offerente**") da Time for Ticket S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, C.F. e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna 03611171202 ("**Time for Ticket**" o l'"**Offerente**"), relativa alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 109 del TUF, per effetto del superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, TUF (l'"**Offerta**"), avente ad oggetto massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Azioni**") del valore nominale unitario di Euro 0,50, corrispondenti, alla Data del Documento di Offerta, al 24,622% del capitale sociale dell'Emittente e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del Documento di Offerta (come nel seguito definito), dedotte le complessive numero 7.048.549 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, detenute da Ticket Holding (come nel seguito definita);
- b) analizzato il contenuto del documento relativo all'Offerta di cui all'art. 102 del TUF (il "**Documento di Offerta**"), come presentato dall'Offerente alla Consob in data 19 aprile 2017 e trasmesso all'Emittente in pari data e i successivi aggiornamenti di detto documento presentati dall'Offerente alla Consob in data 27 aprile, 1 maggio e 2 maggio 2017 ed inviati all'Emittente alle stesse date;

- c) valutato i termini e le motivazioni dell'Offerta e i programmi futuri dell'Offerente, nonché il corrispettivo offerto da quest'ultimo, pari a Euro 3,00 per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente (il "Corrispettivo");
- d) preso atto: (i) delle risultanze delle analisi svolte da Prof. Dott. Paolo Bastia, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna e presso l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma, con studio in Bologna, Via Castiglione, 7 (l'"Esperto Indipendente") individuato dagli Amministratori Indipendenti e nominato in data 14 aprile 2017; (ii) del giudizio espresso dallo stesso Esperto Indipendente attraverso il rilascio del parere in data 2 maggio 2017 (il "Parere dell'Esperto Indipendente"), accluso al presente parere quale Allegato 1.

Ciò premesso, gli Amministratori Indipendenti, sulla base della documentazione sopra indicata e di quanto dichiarato dall'Offerente nel Documento di Offerta, danno atto di quanto segue:

- 1) l'Offerente è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, C.F., numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03611171202.
- 2) Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Ticket Holding S.à r.l., esistente ai sensi del diritto lussemburghese, costituita in data 2 febbraio 2017, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507 ("Ticket Holding"), con capitale sociale pari a Euro 8.562.251,00, suddiviso in n. 8.562.251 azioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui n. 7.060.549 *class ES shares* e n. 1.501.702 *class I shares*.
- 3) Il capitale sociale di Ticket Holding è così detenuto: (i) per il 34,260%, pari a n. 2.933.444 *class ES shares*, dal sig. Luca Montebugnoli ("LM"), nato a Bologna, il 6 ottobre 1967, C.F. MNTLCU67R06A944E; (ii) per il 32,079%, pari a n. 2.746.723 *class ES shares*, da P4P International S.r.l. ("P4P"), società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03701760161, capitale sociale pari a Euro 2.500.000,00, interamente detenuto dal sig. Giuseppe Camillo Pilenga, nato a Bergamo, il 30 marzo 1961, C.F. PLNGPP61C30A7940; (iii) per il 16,122%, pari a n. 1.380.382 *class ES shares*, da Girefin S.p.A. ("Girefin"; LM, P4P e Girefin, collettivamente, i "Soci"), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga n. 2, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00742200355, capitale sociale pari a Euro 4.000.000,00, suddiviso in n. 4.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente detenuto dal Trust Landi (il cui trustee è il sig. Stefano Landi, nato a Reggio Emilia, il 30 giugno 1958, C.F. LNSDFN58H30H223B, e i cui beneficiari sono

membri della famiglia Landi); (iv) per il restante 17,539%, pari a n. 1.501.702 *class I shares*, da Luxempart Capital Partners SICAR S.A. (“**Luxempart Capital Parters**” o l’ “**Investitore**”), società esistente ai sensi del diritto lussemburghese e costituita in data 2 febbraio 2017, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 51390, capitale sociale pari a Euro 171.800.000,00, interamente detenuto da Luxempart S.A. (“**Luxempart**”), società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 27846, capitale sociale pari a Euro 59.783.985,00, quotata alla Borsa del Lussemburgo (“*Bourse de Luxembourg*”).

- 4) Per effetto della catena partecipativa sopra indicata e del patto parasociale sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra i Soci e l’Investitore (il “**Patto Parasociale**”), alla Data del Documento di Offerta, l’Offerente è soggetto al controllo congiunto indiretto (tramite Ticket Holding) da parte di LM, di P4P, di Girefin e dell’Investitore.
- 5) LM, P4P, Girefin, l’Investitore sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lett. a), TUF, in quanto aderenti al Patto Parasociale e, ai sensi dell’art. 101-bis, comma 4-bis, lett. b), TUF, Ticket Holding, in quanto società per il tramite della quale i Soci e l’Investitore controllano l’Offerente (le “**Persone che Agiscono di Concerto**”). Come segnalato dall’Offerente nel Documento di Offerta, l’obbligo solidale di promuovere l’Offerta gravante su Ticket Holding nonché su LM, P4P, Girefin e sull’Investitore, in quanto aderenti al Patto Parasociale, è adempiuto dall’Offerente quale soggetto designato ai sensi dell’accordo denominato “*Investment Agreement*” sottoscritto in data 28 dicembre 2016, come successivamente modificato, di cui è stata data notizia al mercato in pari data (l’ “**Accordo di Investimento**”).
- 6) L’obbligo di procedere all’Offerta (come meglio descritto nel Comunicato dell’Offerente, al quale si fa rinvio) è conseguente, tra l’altro, alla sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale in natura di Ticket Holding, intervenuto in data 4 aprile 2017 (la “**Data del Closing**”) mediante i conferimenti (nel complesso, il “**Conferimento**”) di (i) n. 2.928.458 azioni ordinarie di Best Union, pari al 31,317% del capitale sociale della stessa, da parte di LM, (ii) n. 2.742.055 azioni ordinarie di Best Union, pari al 29,324% del capitale sociale della stessa, da parte di P4P e (iii) n. 1.378.036 azioni ordinarie di Best Union, pari al 14,737% del capitale sociale della stessa, da parte di Girefin, sulla base di una valutazione unitaria delle azioni di Best Union oggetto del Conferimento

pari ad Euro 3,00. In considerazione del fatto che Ticket Holding, ad esito delle operazioni sopra descritte è venuta a detenere complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale della stessa, alla Data del Closing si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Ticket Holding, nonché a LM, P4P, Girefin e l'Investitore, in quanto aderenti al Patto Parasociale, dell'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; come indicato nel Documento di Offerta, tale obbligo è adempiuto dall'Offerente quale soggetto designato ai sensi dell'Accordo di Investimento.

- 7) Ai sensi della normativa applicabile alle offerte pubbliche di acquisto, l'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni, non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia, non è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF.
- 8) Con riferimento ai profili autorizzativi, nella Sezione C, Paragrafo C.2 del Documento di Offerta, l'Offerente ha dichiarato che *«la promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione»* (per una descrizione dei presupposti giuridici dell'Offerta e della complessiva operazione si fa rinvio al Documento di Offerta).
- 9) Secondo quanto dichiarato dall'Offerente, inoltre, l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente ed ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente, realizzando un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo. A tale ultimo proposito, l'Offerente ha dichiarato che, i Soci e l'Investitore, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto (come definito nel Documento di Offerta)), valuteranno a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento: (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente, al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero, (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding, ovvero (c) sia in caso di revoca che di non revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione, qualsiasi altra operazione che i Soci e l'Investitore ritenessero opportuna al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente come meglio indicato nel Documento di Offerta, fermo restando che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte

decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente paragrafo.

10) L'Offerente ha dichiarato, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, altresì che: (i) nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini (come definita nel Documento di Offerta)), per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima in conformità alla normativa applicabile entro il Periodo di Adesione (come definito nel Documento di Offerta) ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente, non volendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union, sarà soggetto all'obbligo di acquistare le restanti Azioni degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia ad un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta; (ii) nel caso in cui, all'esito dell'Offerta e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente ha dichiarato che darà corso alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 111 del TUF e l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF. In tal caso gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta saranno obbligati a trasferire al titolarità delle azioni da essi detenute e, per l'effetto, riceveranno per ogni azione un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, ossia un prezzo pari al Corrispettivo dell'Offerta;

11) Il Corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 3,00 per Azione, considerata la natura della stessa e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del TUF, ai sensi del quale «l'offerta è promossa [...] ad un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria». Nel Documento di Offerta si precisa, infine, che il Corrispettivo dell'Offerta si intende al netto di bolli, compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta. Nel caso in cui tutte le Azioni fossero portate in adesione all'Offerta, il controvalore massimo

complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto, sarà pari a Euro 6.907.125,00 (l' "Esborso Massimo Complessivo").

12) L'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Offerta (inclusi i Costi dell'Offerta) facendo ricorso a mezzi propri e, in particolare, a un finanziamento soci messo a disposizione da Ticket Holding per un importo massimo di Euro 8.000.000,00, da erogarsi in una o più *tranches* (il "Finanziamento Ticket Holding"). Ai fini dell'erogazione del predetto finanziamento soci, Ticket Holding ha (i) utilizzato le risorse derivanti dall'aumento di capitale sottoscritto e liberato alla Data del Closing, per un importo pari ad Euro 4.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, nonché (ii) fatto ricorso, per l'importo residuo, a un finanziamento soci concesso dall'Investitore per un importo massimo pari ad Euro 3.500.000,00, convertibile in quote di nuova emissione della stessa Ticket Holding ad esito del perfezionamento dell'Offerta (il "Finanziamento Investitore") nei limiti di quanto precisato nel Documento di Offerta. Il predetto diritto di conversione prevede una valutazione *pre-money* di Ticket Holding che valorizza ciascuna azione dell'Emittente posseduta da Ticket Holding ad un prezzo pari ad Euro 3,00. Per i principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2 del Documento di Offerta.

13) Inoltre, come precisato al Paragrafo G.1.3 del Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti Banca Akros S.p.A. ("Banca Akros"), a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'Offerente nell'ambito dell'Offerta, ha rilasciato una lettera (la "Cash Confirmation Letter") con la quale ha confermato l'avvenuto deposito di Euro 7.030.000,00 (i "Fondi Vincolati") e il conferimento alla stessa da parte dell'Offerente delle istruzioni irrevocabili conferite dall'Offerente a Banca Akros (le "Istruzioni Irrevocabili") ad utilizzare i Fondi Vincolati per il pagamento (i) dell'Esborso Massimo Complessivo (come eventualmente diminuito nel proprio ammontare a seguito di eventuali acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta), (ii) fino ad un massimo di Euro 122.875,00, dei costi dell'Offerta, nonché (iii) di Azioni eventualmente acquistate per il tramite di Banca Akros, entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini) e/o nel periodo di esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, al di fuori dell'Offerta, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto.

L'Offerente ha precisato che il vincolo costituito sui Fondi Vincolati non consentirà a Banca Akros di opporsi ad azioni esecutive o di analoga natura di terzi, volte ad aggredire le disponibilità dell'Offerente presso Banca Akros.

14) Nell'ambito dell'analisi concernente la congruità del Corrispettivo dell'Offerta, ai fini dell'espressione del Parere dell'Esperto Indipendente circa la congruità del Corrispettivo dell'Offerta, sono state considerate metodologie utilizzate nella migliore prassi professionale e affermate in dottrina, nazionale ed internazionale, tenuto conto delle informazioni societarie disponibili e delle caratteristiche peculiari dell'Emittente.

In particolare sono state impiegate come metodologia base quella del DCF - *Discounted Cash Flow* (DCF) - che si basa sull'assunzione che il valore di una società ad una certa data è pari al valore attualizzato dei flussi di cassa operativi che si attende la stessa genererà nel futuro - e come metodologia di controllo quelle dei *multipli correnti di mercato* relativi a società quotate comparabili, operanti nel medesimo settore dell'Emittente, nel mercato europeo ed in quello internazionale - tenendo presente le tipologie di multipli tipicamente utilizzati nella comunità finanziaria in sede di analisi e valutazione del capitale economico, in ragione inoltre delle peculiarità dell'attività svolta dall'Emittente - nonché quelle basate sull'andamento del prezzo di Borsa delle azioni dell'Emittente.

I seguenti prospetti riportano in sintesi i dati rilevanti risultanti dalle metodologie applicate, ai fini del confronto con il Corrispettivo dell'Offerta.

	METODOLOGIA	ENTERPRISE VALUE	EQUITY VALUE	VALORE AZIONE
1	DCF (Main Method)	34.385.383	30.385.383	3,25
2	MULTIPLE on EBITDA	38.097.350	36.897.350	3,95
	MULTIPLE on EBIT	19.905.750	18.705.750	2,00
	MULTIPLE on SALES	45.400.000	44.200.000	4,73

	METODOLOGIA	MIN	MAX	VAL. AZIONE MEDIO
3	ANDAMENTO TITOLO	2,27	2,69	2,48

Pertanto, l'Esperto Indipendente ha concluso che: *"in virtù delle analisi condotte, degli esiti delle metodologie di valutazione adottate e delle considerazioni in precedenza espresse, il sottoscritto esprime il parere che, alla data odierna, il Corrispettivo di euro 3,00 per Azione di cui all'Offerta dell'Emittente possa ritenersi congruo dal punto di vista finanziario per i detentori delle Azioni oggetto dell'Offerta."*

15) La Sezione G, paragrafo G.2 del Documento di Offerta descrive gli obiettivi dell'operazione ed i programmi futuri dell'Offerente che contemplano, fra l'altro, l'intenzione di:

- realizzare un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del Gruppo, che possa attuarsi sia per linee interne che mediante l'acquisizione di società operanti nel medesimo settore di *business*, nonché in mercati complementari a quello ove il Gruppo opera, fermo restando che sarà Ticket Holding la società destinata a realizzare tali acquisizioni. Nel contesto di questo progetto, è previsto che venga meno la centralità di Best Union nell'ambito del Gruppo a favore di Ticket Holding, destinata a diventare il centro decisionale delle strategie del Gruppo e società detentrici delle partecipazioni societarie nelle varie società operative;
- acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie dell'Emittente. A tale ultimo proposito, l'Offerente ha dichiarato che, i Soci e l'Investitore ad esito dell'Offerta (ivi inclusi l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto), valuteranno a loro discrezione, la possibilità di realizzare eventualmente nei dodici mesi successivi alla Data di Pagamento (come definita nel Documento di Offerta): (a) qualora l'Emittente fosse delistata, la fusione dell'Offerente nell'Emittente, oppure (b) qualora l'Emittente restasse quotata, (i) la fusione dell'Emittente nell'Offerente, al fine di perseguire il *delisting* della stessa ovvero (ii) qualora l'Offerente non fosse in grado di procedere alla fusione con l'Emittente, la fusione dell'Offerente in Ticket Holding, o (c) a seconda dell'esito dell'Offerta ed in alternativa alle operazioni di fusione sopra citate, altre operazioni straordinarie ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di programma previsti ovvero al fine di accorciare la catena di controllo dell'Emittente, il tutto come meglio indicato nel Documento di Offerta;
- assicurare la stabilità dell'assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all'Emittente per poter cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita.

\* \* \* \*

Ai fini del rilascio del proprio parere:

gli Amministratori Indipendenti sig.ri Gabriele Troncosi e Roberto Landuzzi reputano, inoltre, rilevante considerare che hanno condiviso metodo, assunzioni e considerazioni conclusive contenuti nel Parere dell'Esperto Indipendente, ritenendo in particolare l'impostazione metodologica ivi contenuta coerente con la prassi di mercato e idonea a consentire lo svolgimento dell'attività valutativa.


Alla luce di quanto sopra gli Amministratori Indipendenti sig.ri Gabriele Troncosi e Roberto Landuzzi, preso atto del contenuto del Parere dell'Esperto Indipendente e degli altri documenti richiamati *supra*, valutano positivamente l'Offerta ritendendo, sulla base dei metodi e delle assunzioni illustrate dall'Esperto


Indipendente, congruo, dal punto di vista finanziario, il Corrispettivo dell'Offerta, pari a Euro 3,00 per Azione.

Gli Amministratori Indipendenti sig.ri Gabriele Troncossi e Roberto Landuzzi evidenziano, inoltre, che il Corrispettivo dell'Offerta, conformemente alle disposizioni normative applicabili, corrisponde «al prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria» secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 2 TUF.

Resta fermo, in ogni caso, che la convenienza economica dell'adesione all' Offerta dovrà essere valutata dal singolo azionista all'atto dell'adesione stessa, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, dell'andamento del titolo, delle dichiarazioni dell'Offerente e delle informazioni contenute nel Documento di Offerta.

Bologna, 2 maggio 2017

  
Gabriele Troncossi

  
Roberto Landuzzi

## STUDIO BASTIA

*DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE*

### **PROF. DOTT. PAOLO BASTIA**

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE DEI CONTI  
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE presso:  
Università degli Studi di Bologna  
LUISS "Guido Carli" di Roma  
Studio: Via Castiglione 7  
40125 BOLOGNA

BEST UNION COMPANY S.P.A.  
VIA CANOVA 16/20  
40100 BOLOGNA

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Best Union S.p.a.

**Parere di congruità relativo al corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Best Union Company S.p.a. aventi diritto di voto, promossa da Time for Ticket S.r.l., società direttamente controllata da Ticket Holding S.à.r.l., società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e delle disposizioni del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.**

#### **L'incarico conferito.**

Con riferimento all'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di Best Union Company S.p.a., società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha conferito al sottoscritto Prof. Paolo Bastia l'incarico di formulare un *parere di congruità* del Corrispettivo offerto per i detentori delle azioni dell'Emittente.

Il sottoscritto non intrattiene rapporti professionali né di altra natura con l'Emittente e con la Società Offerente, né con la controllante di quest'ultima, agendo quindi pienamente nella qualità di Esperto indipendente.

L'incarico è stato formalizzato in data 14 aprile 2017.

*S* 1

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

La Data di riferimento è quella del **27 dicembre 2016**, ultimo giorno di Borsa aperta prima della data di sottoscrizione dell'Accordo di investimento (28 dicembre 2016), oggetto di comunicato al mercato nella medesima data.

L'Offerente è una società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano, avente sede legale in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e C.F. 03611171202. L'Offerente, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Ticket Holding S.à.r.l. (società costituita ed esistente ai sensi del diritto lussemburghese, con sede legale in 9b, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 212507), è stata costituita allo scopo di promuovere l'Offerta.

L'Offerente è una società di diritto italiano e opera in base alla legge italiana.

Al fine dell'espressione del proprio parere, il sottoscritto ha esaminato dati ed informazioni ricevuti dall'Emittente, oltre a quelli ricavati da fonti pubbliche disponibili, nonché le informazioni ottenute nelle interlocuzioni con il Management e con gli Advisor dell'Emittente.

Tra le informazioni pubbliche riguardanti l'Emittente prese in considerazione rientrano anche le relazioni finanziarie, le relazioni semestrali ed i resoconti intermedi di gestione, per gli anni 2014, 2015 e 2016; unitamente ai comunicati ufficiali dell'Emittente e alle ulteriori informazioni acquisibili sul sito internet dell'Emittente.

### **L'oggetto dell'Offerta.**

Con la Comunicazione dell'Offerente, diffusa in data 4 aprile 2017, Time for Ticket S.r.l. (l'"Offerente") ha reso noto al mercato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106 comma 1 e 109 del TUF, avente ad oggetto la totalità delle Azioni, per effetto del superamento della soglia prevista dall'art. 106, comma 1, TUF (l'"Offerta").

Più in particolare l'obbligo di procedere all'Offerta (come meglio descritto nel Comunicato dell'Offerente, al quale si fa rinvio) è conseguente, tra l'altro, alla sottoscrizione e liberazione - alla Data del Closing (ossia il 4 aprile 2017) - di un aumento di capitale in natura di Ticket Holding mediante i conferimenti (nel complesso, il "Conferimento") di (i) n. 2.928.458 azioni ordinarie di Best Union, pari al 31,317% del capitale sociale della stessa, da parte di LM, (ii) n. 2.742.055 azioni ordinarie di Best Union, pari al 29,324% del capitale sociale della stessa, da parte di P4P e (iii) n. 1.378.036 azioni

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

ordinarie di Best Union, pari al 14,737% del capitale sociale della stessa, da parte di Girefin, sulla base di una valutazione unitaria delle azioni di Best Union oggetto del Conferimento pari ad Euro 3,00.

In considerazione del fatto che Ticket Holding, ad esito delle operazioni sopra descritte è venuta a detenere complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie di Best Union corrispondenti, in totale, al 75,378% del capitale sociale della stessa, alla Data del Closing si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Ticket Holding, nonché a LM, P4P, Girefin e l'Investitore in quanto aderenti al Patto Parasociale, dell'obbligo solidale di promuovere l'Offerta; tale obbligo è adempiuto dall'Offerente ai sensi dell'Accordo di Investimento. L'Offerente, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo di Investimento, sarà inoltre il soggetto tenuto, al verificarsi dei relativi presupposti, all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF o dell'Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto.

L'Offerta ha per oggetto massime n. 2.302.375 azioni ordinarie Best Union (le "Azioni"), del valore nominale unitario di Euro 0,50, rappresentative del 24,622% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla Data del Documento di Offerta, dedotte le complessive n. 7.048.549 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative del 75,378% del capitale sociale della stessa, detenute da Ticket Holding alla data di pubblicazione del Documento di Offerta.

### **Termini principali dell'Offerta.**

Il **Corrispettivo dell'Offerta** è stato fissato conformemente a quanto disposto dall'art. 106 del TUF ed è pari alla valorizzazione unitaria di **Euro 3,00** riconosciuta alle azioni dell'Emittente in sede di Conferimento.

Nel Documento di Offerta si rappresenta altresì che: (i) con riferimento alla determinazione del Corrispettivo dell'Offerta, l'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti, documenti di valutazione o perizie; (ii) il Corrispettivo dell'Offerta riconosce al mercato un premio pari al 10,00% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni dell'Emittente registrato alla data del 27 dicembre 2016 (ultimo giorno di borsa aperta precedente il 28 dicembre 2016, data dell'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e quindi dell'Operazione), e un premio pari 17,60% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell'Emittente degli ultimi 12 mesi precedenti il 27 dicembre 2016.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 3,00 e del numero di Azioni oggetto di Offerta alla data del Documento di Offerta è pari a Euro 6.907.125,00 (esborso massimo complessivo).

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

### **Premesse.**

In data 4 aprile 2017 Offerente ha comunicato: (i) che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta" o l'"Offerta Obbligatoria"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF, sulle azioni ordinarie di Best Union Company S.p.A., con sede in Bologna, via A. Canova n.16/20 (la "Società" o l'"Emittente" o "Best Union Company"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo di Euro 3,00 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta Obbligatoria e acquistata dall'Offerente (il "Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria").

I Signori Gabriele Troncosi e Roberto Landuzzi, consiglieri indipendenti dell'Emittente (i "Consiglieri Indipendenti"), hanno inteso di avvalersi della consulenza e della collaborazione del sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia, Dottore Commercialista in Bologna, con riferimento alle Offerte ed in particolare in relazione alla redazione del parere di cui all'articolo 39 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

In data 14 aprile 2017 Best Union Company ha conferito al Prof. Dott. Paolo Bastia, Dottore Commercialista in Bologna, Via Castiglione n. 7, un incarico per la redazione di un parere di congruità (il "Parere") al fine di assistere i Consiglieri Indipendenti nell'analisi e nella valutazione dell'Offerta. In particolare, ai sensi del Mandato, il sottoscritto si è impegnato a rilasciare una relazione scritta contenente la propria valutazione in merito alla congruità del corrispettivo offerto in sede di Offerta Obbligatoria (la "Fairness Opinion") in tempo utile ai fini della redazione del parere di cui all'articolo 39 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

La Fairness Opinion si propone di fornire ai Consiglieri Indipendenti supporto per le determinazioni di loro competenza nell'ambito degli adempimenti previsti dall'articolo 39 bis, comma 2, del Regolamento Emittenti ed in nessun caso le valutazioni riportate nella Fairness Opinion sono da considerarsi in un contesto diverso da quello in esame. I Consiglieri Indipendenti e il Consiglio di Amministrazione della Società valuteranno autonomamente come utilizzare le conclusioni riportate nella presente Fairness Opinion. Conseguentemente, ogni scelta e considerazione in merito al Corrispettivo offerto resta di loro esclusiva competenza e saranno pertanto gli unici e soli responsabili di tali scelte e considerazioni. Le conclusioni relative alla valutazione, esposte nella Fairness Opinion, sono da considerarsi riservati esclusivamente ai Consiglieri Indipendenti.

Le conclusioni esposte nella Fairness Opinion sono basate sul complesso delle indicazioni e valutazioni ivi contenute, con la conseguenza che nessuna parte della Fairness Opinion potrà essere considerata o, comunque, utilizzata disgiuntamente rispetto alla Fairness Opinion nella sua interezza.



## STUDIO BASTIA

*DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE*

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia non si assume alcuna responsabilità diretta e/o indiretta per danni che possano derivare da un utilizzo improprio delle informazioni contenute nella Fairness Opinion.

Considerazioni di contesto, limitazioni ed esclusioni

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia non ha (i) avviato o partecipato in eventuali discussioni o trattative in merito all'Operazione, ai titoli, ai beni, o alle attività della Società o di qualsiasi altro soggetto, o eventuali alternative all'Operazione, (ii) negoziato le condizioni dell'Operazione o (iii) fornito servizi di consulenza alla Società oppure a qualsiasi altro soggetto in merito alle alternative all'Operazione. Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia si trova quindi in una posizione di terzietà rispetto all'Operazione. Il presente Parere è necessariamente basato sulle condizioni finanziarie, economiche, di mercato e di altra natura in essere e sulle informazioni messe a sua disposizione alla data della presente. Il sottoscritto non ha alcun obbligo di aggiornare, modificare, riconfermare o revocare il presente Parere, o comunque commentare o valutare eventi che dovessero verificarsi successivamente alla data del presente. Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia non esprime alcun Parere in merito all'eventuale prezzo o intervallo di prezzi ai quali le azioni potrebbero essere acquistate, vendute o comunque cedute in qualsiasi momento.

Il presente Parere è rilasciato a beneficio degli Amministratori Indipendenti in relazione alla loro valutazione dell'Operazione e nessun'altra persona o soggetto potrà fare affidamento sullo stesso ed il presente Parere non potrà essere utilizzato per qualsiasi altro scopo senza il consenso scritto del sottoscritto.

Il sottoscritto, quale Esperto Indipendente, inoltre prende atto ed autorizza gli Amministratori Indipendenti a condividere la presente Fairness Opinion con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, più precisamente la presente Fairness Opinion potrà essere esaminata e presa in considerazione dal Consiglio di Amministrazione della Emittente anche ai fini della predisposizione del comunicato dell'Emittente di cui all'art. 103, comma 3 del TUF e all'articolo 39 del Regolamento Emittenti, non avendo ritenuto il Consiglio di Amministrazione della Emittente di nominare un esperto indipendente ulteriore rispetto a quello selezionato e incaricato dai Consiglieri Indipendenti.

Nessuno, ad eccezione dei Consiglieri Indipendenti cui la Fairness Opinion è riservata, è autorizzato a fare affidamento su quanto riportato nella Fairness Opinion e, conseguentemente, ogni giudizio di terzi sulla bontà e convenienza delle Offerte rimarrà di loro esclusiva responsabilità e competenza.



## STUDIO BASTIA

*DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE*

Le conclusioni esposte sono relative ad un intervallo di valore attribuibile a Best Union Company, da ritenersi puramente teorico. Tale valore assume un significato distinto dal concetto di "prezzo", il quale recepisce considerazioni ed aspetti contingenti e soggettivi estranei alla natura della presente Fairness Opinion.

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia ha provveduto a redigere la presente Fairness Opinion esclusivamente sulla base della documentazione indicata nel paragrafo "Fonti informative utilizzate".

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Fairness Opinion.

La presente Fairness Opinion viene resa con esclusione, senza alcuna limitazione, di qualsivoglia valutazione in materia legale, contabile, fiscale e tributaria in genere.

La presente Fairness Opinion non deve intendersi, in nessun caso, destinata agli azionisti della Società, non intende fornire loro alcuna raccomandazione ovvero indicazione in merito, tra l'altro, alla relativa scelta di aderire all'Offerta, né conferirà diritti o rimedi agli azionisti di Best Union Company o ad alcun altro soggetto. L'adesione all'Offerta dovrà quindi fondarsi esclusivamente sulle informazioni contenute nel documento di offerta redatto in connessione con la stessa.

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia, con la presente Fairness Opinion, non esprime alcun giudizio sulla fattibilità, opportunità o su qualsiasi condizione, termine o modalità dell'Offerta, ad eccezione di quanto indicato nel seguente paragrafo "Conclusioni".

### **Fonti informative utilizzate.**

Ai fini delle valutazioni espresse nella Fairness Opinion, il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia ha effettuato un'analisi ricognitiva delle principali componenti d'impresa di Best Union Company avvalendosi di Informazioni (come infra definite) fornite dalla Società e di dati ed informazioni pubblicamente disponibili.

Ai fini della predisposizione della Fairness Opinion il sottoscritto ha fatto affidamento:

- (i) sulla veridicità, completezza ed accuratezza dei documenti, dati, stime, indicazioni e informazioni utilizzate, fornite dalla Emittente, senza effettuare né direttamente né indirettamente alcuna autonoma verifica, accertamento e/o analisi indipendente. Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia non assume pertanto alcuna responsabilità relativamente alla veridicità, completezza ed accuratezza delle informazioni utilizzate per l'elaborazione e la stesura della Fairness Opinion;
- (ii) sul fatto che le ipotesi relative alle proiezioni economico-finanziarie dell'Emittente siano state preparate in modo obiettivo, accurato e completo sulla base di assunzioni ragionevoli e comunque su elementi di ipotesi che riflettano le migliori stime attualmente disponibili per la Società, il sottoscritto



## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Prof. Dott. Paolo Bastia non ha effettuato, né ha condotto alcuna ispezione fisica o verifica di altra natura sulle attività e passività dell'Emittente.

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia:

- (i) non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza che possa far ritenere che le informazioni che sono state fornite o che, altrimenti, sono state rese disponibili dall'Emittente, ovvero quelle pubblicamente disponibili, non siano veritiere, accurate e complete;
- (ii) non ha svolto alcuna verifica indipendente in ordine alla veridicità, accuratezza e completezza di tali informazioni e non potrà essere ritenuto responsabile ove le conclusioni della presente Fairness Opinion dovessero essere inficiate in conseguenza della incompletezza o non veridicità delle stesse;
- (iii) non ha effettuato alcuna valutazione o perizia indipendente sulle attività o sulle passività dell'Emittente.

La Emittente si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità, completezza e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata al sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia ai fini della redazione del presente documento.

La presente Fairness Opinion e le considerazioni valutative nella stessa contenute si basano unicamente sulla documentazione e sulle informazioni fornite dall'Emittente oppure pubblicamente disponibili di seguito descritte:

- Bozza datata 13 aprile 2017 e successive modifiche del documento dell'Offerta pubblica di acquisto (il "Documento di Offerta");
- Comunicato ai sensi dell'art. 102 c.1 del TUF in relazione all'Offerta pubblica di acquisto obbligatoria;
- bilancio individuale e consolidato di Best Union Company al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014 predisposti secondi i principi contabili IFRS;
- bilanci semestrali dell'Emittente per i periodi chiusi al 30 giugno 2016, al 30 giugno 2015 e al 30 giugno 2014 predisposti secondi i principi contabili IFRS;
- bilanci dell'Emittente per i periodi chiusi al 30 settembre 2016 e al 30 settembre 2015 predisposti secondi i principi contabili IFRS;
- informazioni – messe a disposizione dal *management* della Società – relative alle attività storiche, attuali e future, alle condizioni finanziarie ed alle prospettive della Società, ivi compresi i dati previsionali (non approvati dal CdA dell'Emittente) del periodo 2017- 2021;



## STUDIO BASTIA

*DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE*

- presentazioni e materiale informativo pubblicamente disponibile;
- informazioni di mercato raccolte attraverso fonti pubbliche;
- ricerche e analisi relative a società con caratteristiche confrontabili operanti nei settori di riferimento.

Ulteriori dettagli ed informazioni di carattere gestionale e finanziario sono stati acquisiti nel corso di incontri e contatti con rappresentanti della Società.

Attesi i criteri di valutazione utilizzati, la Fairness Opinion è necessariamente riferita alle attuali condizioni economiche e di mercato. A tal proposito, è inteso che sviluppi successivi, tanto nelle condizioni di mercato, che nelle Informazioni messe a disposizione, potrebbero avere un effetto anche significativo sulle conclusioni della Fairness Opinion.

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia non assume né avrà alcun onere o impegno ad aggiornare o rivedere la Fairness Opinion o riconfermare le proprie conclusioni.

### **Le metodologie di valutazione.**

L'esercizio valutativo ha assunto quale data di riferimento il 28 dicembre 2016, assumendo che gli effetti degli eventi che si verificheranno successivamente a tale data siano stati adeguatamente e correttamente riflessi nelle stime e indicazioni fornite dalla Società, relative all'andamento economico-finanziario e patrimoniale di Best Union Company con riferimento al periodo 2017-2021, nella documentazione sopra indicata, nonché nel corso di colloqui, incontri e approfondimenti con il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia.

Ciascuno dei metodi di valutazione prescelti per l'elaborazione della Fairness Opinion, pur rappresentando metodologie riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta comunque delle limitazioni intrinseche. Inoltre, la Fairness Opinion contiene assunzioni e stime considerate ragionevolmente appropriate dal sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia, anche con riferimento alla prassi italiana e internazionale, e determinate sulla base delle Informazioni fornite dalla Società (come *infra* definite) o di dominio pubblico.

Il sottoscritto Prof. Dott. Paolo Bastia, inoltre, non esprime alcun giudizio ovvero opinione su Best Union Company e sulle società da essa controllate (il "**Gruppo**"), ivi incluse, senza alcuna limitazione, sulle relative situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ovvero sulle prospettive di Best Union Company e/o del Gruppo.



## STUDIO BASTIA

*DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE*

Ai fini dell'espressione del Parere circa la congruità del Corrispettivo dell'Offerta quale esperto indipendente, sono state considerate metodologie utilizzate nella migliore prassi professionale e affermate in dottrina, nazionale ed internazionale, tenuto conto delle informazioni societarie disponibili e delle caratteristiche peculiari dell'Emittente.

In particolare sono state impiegate come metodologia base quella del DCF e come metodologia di controllo quelle dei *multipli correnti di mercato* relativi a società quotate comparabili, operanti nel medesimo settore dell'Emittente, nel mercato europeo ed in quello internazionale nonché quelle basate sull'andamento del prezzo di Borsa delle azioni dell'Emittente.

### **DCF - Discounted Cash Flow (Metodo principale)**

Il discounted cash flow ("DCF") si basa sull'assunzione che il valore di una società ad una certa data è pari al valore attualizzato dei flussi di cassa operativi che si attende la stessa genererà nel futuro. Il periodo da considerare ai fini del calcolo dei flussi di previsione esplicita deve essere esteso fino al raggiungimento di una posizione di equilibrio sul mercato. Successivamente la stima dei flussi futuri è incorporata nel calcolo del valore residuo dell'attività operativa.

La formula per il calcolo dell'Enterprise Value secondo il metodo DCF è la seguente:

$$EV = \left[ \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+WACC)^t} + \frac{F_n}{(1+WACC)^n} \right]$$

dove:

F<sub>t</sub> = unlevered free cash flow (flusso di cassa unlevered)

WACC = weighted average cost of capital (costo medio ponderato del capitale investito)

F<sub>n</sub> = valore residuo della sola attività operativa del complesso aziendale alla fine dell'ultimo periodo di previsione esplicita

I flussi di cassa sono quelli resi disponibili dalla sola attività operativa dell'azienda e destinati al servizio di tutte le fonti di capitale. Sono calcolati su base annua e si ottengono dalla differenza fra l'EBITDA (margine operativo lordo), gli investimenti fissi lordi per il mantenimento delle normali condizioni operative, l'incremento di capitale circolante, le variazioni di fondi che non comportano esborsi di cassa

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

e le imposte calcolate sul reddito operativo (che equivalgono all'imposizione fiscale che si avrebbe in ipotesi di assenza di oneri finanziari).

Al fine di attualizzare i flussi di cassa è stato utilizzato il tasso WACC (Weighted Average Cost of Capital), rappresentativo del costo medio del capitale investito nella società. Il WACC tiene conto delle diverse fonti di finanziamento dell'azienda e viene calcolato come segue:

$$WACC = w_e \cdot k_e + w_d \cdot k_d \cdot (1 - t_c)$$

dove:

$w_e$  e  $w_d$  = pesi attribuiti rispettivamente al capitale proprio e al capitale di debito

$k_e$  e  $k_d$  = rispettivamente costo del capitale proprio e costo pre-tax del capitale di debito

$t_c$  = aliquota fiscale

Il costo del debito  $k_d$  è da intendersi come una stima di lungo termine del costo corrente che l'impresa deve sostenere per finanziare tramite debito i nuovi progetti di investimento, ovvero il costo che l'impresa dovrebbe sostenere per rifinanziare le attività in essere.

Il costo del capitale proprio è determinato secondo il CAPM (Capital Asset Pricing Model):

$$K_e = r_f + \beta \cdot (r_m - r_f)$$

dove:

$r_f$  = tasso risk-free

$\beta$  = Beta, coefficiente che misura il rischio non diversificabile associato all'investimento

$r_m - r_f$  = premio per il rischio

Per calcolare i pesi dei capitali proprio e di debito si fa riferimento alla struttura finanziaria tipica in cui la Società opera.

Il valore terminale è calcolato ricorrendo sia al cosiddetto metodo di "Gordon" che al metodo del multiplo di uscita sull'EBITDA o "Exit Multiple".

Si ipotizza che il flusso di cassa stimato nell'ultimo periodo di proiezione esplicita cresca ad un tasso costante per il periodo terminale. In termini matematici si applica la seguente formula:

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

$$F_n = \frac{FCF_{(n+1)}}{WACC - g}$$

dove:

FCF(n+1) = livello del free cash flow dell'ultimo anno di proiezione esplicita o un livello sostenibile nel lungo periodo, normalizzato prevedendo investimenti pari agli ammortamenti, variazioni del capitale circolante netto in base al tasso di crescita perpetua e assenza di effetti delle variazioni dei fondi; nel caso considerato, visto che la società ipotizza di non procedere a ulteriori investimenti il flusso normalizzato non prevede la presenza di investimenti.

g = tasso di crescita perpetua dei free cash flow.

In alternativa tale valore può essere attualizzato su un numero finito di anni. Nel caso analizzato è stato scelto di operare con un numero di anni pari a 10, di cui 5 con previsione esplicita dei flussi e 5 nel calcolo del Valore terminale. Tale valore terminale è quindi attualizzato alla data di valutazione al tasso WACC.

Tale valore terminale è quindi attualizzato alla data di valutazione al tasso WACC.

Il tasso WACC applicato è l' **8,97%**.

### ***Metodo dei Multipli (Metodologia di controllo)***

Tenendo presente le tipologie di multipli tipicamente utilizzati nella comunità finanziaria in sede di analisi e valutazione del capitale economico, in ragione inoltre delle peculiarità dell'attività svolta dall'Emittente, sono stati considerati i moltiplicatori di seguito riportati, che al denominatore presentano valori di tipo consuntivo desunti dalla Relazione finanziaria dell'Emittente chiusa al 31 dicembre 2016 e dai bilanci delle società comparabili riferiti al medesimo esercizio.

#### Multipli asset side:

- EV/Ricavi: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta, in rapporto ai ricavi;
- EV/EBITDA: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta, in rapporto al margine operativo lordo;
- EV/EBIT: somma algebrica della capitalizzazione di borsa e della posizione finanziaria netta, in rapporto al risultato operativo.

#### Multipli equity side:

3

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

- P/E: rapporto tra prezzo e risultato netto d'esercizio per azione;
- P/Cash Flow: rapporto tra prezzo e cash flow per azione;
- P/BV: rapporto tra prezzo e patrimonio netto per azione.

Nel prospetto seguente vengono riportati, come esito delle analisi, i dati rilevanti dei multipli utilizzati: si tratta della media dei multipli di società quotate comparabili, con riferimento ai dati finanziari relativi all'esercizio 2016, a raffronto con i corrispondenti multipli dell'Emittente alla medesima data, limitando quindi gli elementi di soggettività.

La media dei multipli esita dalla determinazione dei multipli calcolati per ciascuna delle società comparabili assunte per il confronto.

Per la determinazione dei multipli dell'Emittente è stato assunto il valore del Corrispettivo.

### *Multipli dell'Emittente e media dei multipli di Società comparabili per l'anno 2016*

	EV/RICAVI	EV/EBITDA	EV/EBIT	P/E	P/CF	P/BV
MEDIA (SETTORE)	16x	10,7x	13,5x	20,6x	13,5x	4,4x
BEST UNION	0,5x	4,1x	9,9x	11,8	5,0x	2,0x

Come detto, i dati utilizzati come base per le analisi sono stati ricavati dalla Relazione finanziaria dell'Emittente al 31 dicembre 2016 ed i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2016 delle società comparabili. Per queste ultime, la capitalizzazione di borsa è stata determinata sulla base della capitalizzazione media di borsa nel mese precedente la data di riferimento, cioè il 27 dicembre 2016, antecedente la data di sottoscrizione e del comunicato stampa del 28 dicembre 2016.

Sono state adeguatamente considerate le caratteristiche distintive delle società quotate appartenenti al medesimo settore dell'Emittente, i cui dati sono stati utilizzati ai fini del confronto sulla base dei multipli, tenendo debitamente conto dei profili di parziale comparabilità in sede interpretativa e valutativa, nonché le dinamiche gestionali e delle situazioni dei rispettivi bilanci, ai fini dell'espressione del giudizio.

In ordine sul giudizio di congruità sul corrispettivo sono state applicate riduzioni medie del 50% per tenere conto della disomogeneità (in particolare per la struttura dei Gruppi, per i volumi di fatturato e per la loro distribuzione territoriale) delle società comparabili rispetto all'Emittente.

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

### **Andamento del prezzo di borsa (metodologia di controllo).**

Il Corrispettivo dell'Offerta è stato confrontato con le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri dei prezzi ufficiali delle azioni dell'Emittente sul Mercato Telematico Azionario registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 27 dicembre 2016 (inclusa) (la "**Data di Riferimento**"), ultimo giorno di borsa aperta precedente la Data di Sottoscrizione. (fonte: *Bloomberg*).

Il **valore minimo** del prezzo medio ponderato su base mensile per azione dell'Emittente nel periodo di osservazione è risultato pari ad euro 2,27.

Il **valore massimo** del prezzo medio ponderato su base mensile per azione dell'Emittente nel medesimo periodo di osservazione è risultato pari ad euro 2,69.

Si precisa che Il Corrispettivo dell'offerta riconosce al mercato un premio pari al 10,00% rispetto all'ultimo prezzo ufficiale delle azioni dell'Emittente registrato alla data del 27 dicembre 2016 (ultimo giorno di borsa aperta precedente il 28 dicembre 2016, data dell'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di investimento e quindi dell'Operazione).

Va inoltre osservato che il Corrispettivo dell'Offerta riconosce al mercato un premio pari al 17,60% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell'Emittente degli ultimi 12 mesi precedenti il 28 dicembre 2016, data dell'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e quindi dell'Operazione.

### **I risultati in sintesi.**

I seguenti prospetti riportano in sintesi i dati rilevanti risultanti dalle metodologie applicate, ai fini del confronto con il Corrispettivo dell'offerta.

	METODOLOGIA	ENTERPRISE VALUE	EQUITY VALUE	VALORE AZIONE
1	DCF (Main Method)	34.385.383	30.385.383	3,25
2	MULTIPLE on EBITDA	38.097.350	36.897.350	3,95
	MULTIPLE on EBIT	19.905.750	18.705.750	2,00
	MULTIPLE on SALES	45.400.000	44.200.000	4,73

## STUDIO BASTIA

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

	METODOLOGIA	MIN	MAX	VAL. AZIONE MEDIO
3	ANDAMENTO TITOLO	2,27	2,69	2,48

Ai fini del raffronto con il Corrispettivo dell'Offerta viene indicato il valore per azione risultante dall'applicazione della metodologia DCF (metodologia base).

Sono stati inoltre riportati i dati dei multipli dell'Emittente e delle medie rettificata di società comparabili, che presentano profili di parziale omogeneità.

Il Corrispettivo dell'Offerta si confronta inoltre con le medie (MIN e MAX) dei valori medi ponderati mensili registrate in ciascuno dei 12 mesi precedenti la data del 27 dicembre 2016 (inclusa) (la "Data di Riferimento"), ultimo giorno di borsa aperta precedente la Data di Sottoscrizione.

### Conclusioni.

In virtù delle analisi condotte, degli esiti delle metodologie di valutazione adottate e delle considerazioni in precedenza espresse, il sottoscritto esprime il parere che, alla data odierna, il Corrispettivo di euro 3,00 per Azione di cui all'Offerta dell'Emittente possa ritenersi *congruo dal punto di vista finanziario* per i detentori delle Azioni oggetto dell'Offerta.

L'Esperto Indipendente, preso atto delle finalità della presente Fairness Opinion, autorizza gli Amministratori Indipendenti a condividere il proprio Parere quale Esperto Indipendente con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

In fede.

Bologna, 2 maggio 2017

Prof. Dott. Paolo Bastia



**L DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI**

Il Documento di Offerta e i documenti indicati della presente Sezione L sono a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale di Time for Ticket S.r.l. (Offerente) in Bologna, via Antonio Zanolini n. 36 A-B;
- (ii) la sede legale di Best Union Company S.p.A. (Emittente) in Bologna, via Antonio Canova nn. 16/20 e il suo sito *internet* ([www.bestunion.it](http://www.bestunion.it));
- (iii) la sede legale di Banca Akros (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) in Milano, viale Eginardo, n. 29 e il suo sito *internet* ([www.bancaakros.it](http://www.bancaakros.it));
- (iv) il sito *internet* del Global Information Agent ([www.georgeson.it](http://www.georgeson.it)).

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari di Azioni possono rivolgersi all'indirizzo *e-mail* dedicato [opa-bestunion@georgeson.com](mailto:opa-bestunion@georgeson.com) e al Numero Verde 800.123.798 predisposto dal Global Information Agent. Tale numero di telefono sarà attivo per l'intera durata dell'Offerta, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

**L.1 Documenti relativi all'Offerente**

- Statuto e atto costitutivo dell'Offerente.

**L.2 Documenti relativi all'Emittente**

- Relazione finanziaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, comprendente il bilancio consolidato ed il bilancio di esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2016, corredata dagli allegati previsti per legge.

## DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Time for Ticket S.r.l.



---

Nome: Antonio Perfetto

Carica: Amministratore



---

Nome: Mauro Vacchini

Carica: Amministratore